

Marilina Intrieri

GIUSTIZIA RIPARATIVA: MEDIAZIONE PENALE E ALTRI PERCORSI NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

Prefazione a cura di **Monica Cirinnà**

Direttore scientifico **Triestina Bruno**

Editrice
ADMAIORA

ISBN 9788868712266

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento

Editrice "Ad Maiora s.r.l."

Sede legale:

Via Giovanni Antonelli, 18 - 00197 Roma

Sede operativa:

Via Annibale di Francia, 62 - 76125 Trani (BT)

Tel. 0883.508870

www.edizioniadmaiora.it

Finito di stampare nel mese di maggio 2022 dalla Grafica 080 Srl - Modugno (Ba)

Prefazione

a cura di Monica Cirinnà, *Senatrice Segretaria della Commissione Giustizia Senato della Repubblica (XVIII Legislatura)*p. 5

Capitolo I

Mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile: il documento di studio e proposta dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

a cura di Marilina Intrieri, *Presidente Child’s Friends, già Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria e Deputata XV Legislatura*» 7

Capitolo II

Mediazione civile e penale due specie dello stesso genere?

Brevi considerazioni in tema di giustizia riparativa nell’ambito di una *Child-friendly Justice*

Paola Todini, *Avvocato, Docente di diritto di famiglia e diritto minorile RC, Ricercatore Università eCampus*» 11

Capitolo III

La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile

Alessandra Callea, *Avvocato, Presidente camera minorile RC, Responsabile scientifico area mediazione familiare e penale ADRMedLab*» 17

Capitolo IV

L’avvocato del minore autore di reato

Margherita Corriere, *Avvocato matrimonialista, Presidente AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) distretto di Catanzaro*» 25

Capitolo V

Prassi in atto nel quadro del sistema penale: interazione tra giustizia riparativa e procedimento penale minorile

Carlo Talarico, *Avvocato, Giudice Onorario minorile, Mediatore civile e commerciale, giornalista pubblicista*» 35

Capitolo VI

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e la tutela della vulnerabilità del minorenne

Simone Rizzuto, *Avvocato, Dottorando di Ricerca e Cultore della materia in diritto penale...*» 41

Capitolo VII

Lo sviluppo morale e l'approccio riparativo in adolescenza: dal disimpegno alla responsabilità

Annunziata Rizzi, *PhD, Psicologa e psicoterapeuta, esperta in psicologia giuridica*.....» 51

Capitolo VIII

La mediazione penale minorile e la giustizia riparativa: una sfida per diffondere la cultura della relazione e della mediazione

Aurea Dissegna, *Sociologa, Responsabile Child's Friends Regione Veneto,
già Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia,
Garante dell'infanzia e adolescenza della Regione Veneto*.....» 57

Capitolo IX

La mediazione - soluzione pacifica dei conflitti

Raffaella Dattolo, *Avvocato, Giudice Onorario, Mediatore dei conflitti*.....» 63

Capitolo X

La metodologia laboratoriale di gruppo nella mediazione penale

Maria Cristina Ciambrone, *Presidente AIMePe (Associazione Italiana Mediatori Penali)*.....» 67

Capitolo XI

I laboratori di ricerca e la diffusione della mediazione nei diversi contesti sociali e istituzionali

Francesca Chirico, *Responsabile Organismo di Mediazione "IsmedGroup",
Coordinatore ADRMedLab, Mediatore di conflitti*.....» 73

Capitolo XII

La comunicazione efficace e l'ascolto attivo nei percorsi di mediazione

Rocco Chizzoniti, *Psicologo Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia della Comunicazione*..» 81

Prefazione

Monica Cirinnà (*)

Il volume è un prezioso contributo allo studio degli strumenti di giustizia riparativa per i minorenni, nell'ottica di promuovere una giustizia attenta alle concrete esperienze di vita dei minorenni, e a come queste possano incidere sui percorsi che possono condurre - prima - a commettere o subire reati e - dopo - al recupero e al reinserimento sociale.

Il compito - delicatissimo - della giustizia minorile è dunque quello di rendere giustizia per i reati commessi o subiti da minorenni avendo come baricentro e orizzonte il preminente e migliore interesse del fanciullo sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche l'imperativo di protezione previsto dall'art. 31 della Costituzione, assicurando il pieno sviluppo della personalità, della dignità e il reinserimento sociale.

Una giustizia in ascolto, quindi, attenta alla vita e alla persona, come impone l'articolo 27 della Costituzione.

Il testo offre un puntuale inquadramento dell'evoluzione dei diritti dei minori e dell'applicazione dei percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile in Italia, a normativa invariata, tracciandone il profilo giuridico in ambito internazionale e nazionale.

Il testo offre un puntuale inquadramento dell'evoluzione dei diritti dei minori e dell'applicazione dei percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, a normativa invariata, in Italia tracciandone il profilo giuridico in ambito internazionale e nazionale.

La mediazione penale e le altre forme di giustizia riparativa comportano un radicale mutamento di prospettiva rispetto alla giustizia tradizionale, in cui viene valorizzata la sofferenza della vittima chiamando il reo a prenderne atto.

Un processo complesso, che non prescinde dal consenso libero e informato delle parti e della loro volontà di ricomporre il conflitto attraverso il confronto reciproco.

Si tratta di un percorso che impone una trasformazione dell'impegno cui è chiamato lo Stato nell'amministrazione della giustizia penale. Un processo già in atto, prefigurato da ultimo dalla legge delega di riforma del processo penale (legge n. 134/2021) che, tra l'altro, valorizza la giustizia riparativa come nuovo paradigma di uscita dal reato, dalle ferite, dalle fratture relazionali e dal dolore da esso provocato.

In linea con la direttiva UE e con la normativa internazionale in materia, il Governo è infatti delegato ad introdurre una disciplina che innesti nel procedimento penale minorile la mediazione penale e gli altri percorsi di giustizia riparativa, con particolare attenzione alla salvaguardia delle garanzie processuali e ai principi fondamentali. Una disciplina che contempra programmi specifici in ogni stato e grado del procedimento, senza preclusione alcuna verso la fattispecie del reato.

L'adozione di questa disciplina rappresenterà uno snodo evolutivo importante per il sistema della giustizia penale, rafforzando e completando il ricorso alla *restorative justice*.

Un passaggio denso di significato, peraltro. Anzitutto, perché si innesta sul dettato dell'articolo 27 della Costituzione, valorizzandone il legame con l'articolo 2 ma anche, come accennato, con l'articolo 31. Soprattutto, però, perché fornisce - in un tempo caratterizzato dalla crisi delle relazioni e della coesione sociale - un paradigma alternativo, basato appunto sulla possibilità di

trovare nell'incontro, nel dialogo e nel confronto tra le persone uno strumento di alleggerimento dei conflitti e di superamento del dolore e della pena.

Questo libro è, allora, un puntuale compendio degli attuali assetti normativi e giurisprudenziali su un tema in costante evoluzione. Allo stesso tempo, anche in relazione ai processi riformatori in atto esso incrocia l'attività di *policy makers*, studiosi e operatori del settore, consentendo loro di fare tesoro delle buone pratiche in atto nei tribunali minorili italiani.

** Senatrice Segretaria della Commissione Giustizia
Senato della Repubblica (XVIII Legislatura)*

Mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile: il documento di studio e proposta dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Marilina Intrieri (*)

Nel 2018 l’Autorità Garante nazionale per l’infanzia ed adolescenza, nell’ambito delle competenze assegnatele dalla legge istitutiva della medesima *Authority*¹, ha predisposto il documento di studio e proposta dal titolo *“La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile”*².

Lo studio risulta essere uno strumento pratico di indirizzo degli operatori del settore minorile che agiscono nell’ambito dei percorsi di giustizia riparativa. Uno dei primi importanti atti con cui l’Ombudsman ha dato avvio ad una attività di supporto dell’Autorità alle attività di mediazione penale, azioni poi sfociate nella richiesta, effettuata dall’*Authority* nell’anno successivo, di approvare una legge dedicata al ricorso alla mediazione penale nei procedimenti minorili.

L’attività compiuta dall’Autorità Garante sottolinea l’importanza del rapporto reo-vittima che tipizza i percorsi di giustizia riparativa nella forma della mediazione penale³. L’incontro, volontario ed assistito, dei minori che hanno commesso reati con le loro vittime rappresenta una *chance* per porre riparo agli errori compiuti, una possibilità di mettersi in contatto con il dolore provocato alla vittima. Specularmente la vittima attraverso l’incontro con l’autore del reato che diviene sempre più consapevole degli effetti delle sue azioni, ha la possibilità di vedere riconosciuta la propria sofferenza, di trovare ascolto. Poiché le forme di giustizia riparativa rappresentano per i ragazzi degli strumenti volti a non negare il conflitto, ma attraverso la sofferenza del confronto, ad affrontarlo è necessario che gli attori del percorso di giustizia riparativa, adeguatamente formati (ed è questo uno degli scopi del documento) siano pronti a supportare i minori coinvolti in tali percorsi. La mediazione penale, più che mai quella in ambito minorile, rappresenta, infatti, per dirla con le stesse parole usate dalla Garante Filomena Albano *“un luogo per la ricostruzione della fiducia e aiuta a comprendere che si è responsabili non per qualcosa, ma verso qualcuno”*.

Il documento, realizzato attraverso il consueto sistema delle consultazioni ed audizioni con gli

¹ Segnatamente il comma 1 dell’art. 3 della l. n. 112/2011 conferisce all’*Authority* il compito di sviluppare *“la cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età”*.

² www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf.

³ *Amplius* LORENZETTI A., *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Roma, 2018.

operatori del settore⁴, in particolare Tribunali per i minorenni e procure presso i Tribunali per i minorenni, fotografa in 4 punti - cui si aggiungono poi, oltre gli allegati e l'appendice normativa di riferimento, le raccomandazioni dell'Autorità Garante - la situazione della giustizia riparativa e della mediazione penale in Italia. Il lavoro nel primo punto, intitolato "*La giustizia riparativa per minorenni "in conflitto con la legge"*" esplicita all'operatore le forme, le ragioni e lo scopo (for-nendo, altresì, definizioni, concetti chiave e principi base) di una "giustizia a misura di minore" e, nel suo contesto, della giustizia riparativa collocandole nello specifico contesto normativo di riferimento nazionale, ma soprattutto europeo e sovranazionale.

La seconda parte è dedicata alla Giustizia riparativa e al procedimento penale minorile, all'inter-no del quale ampio spazio è dedicato al rito minorile che l'*Authority* considera una opportunità per la giustizia riparativa. In tale parte sono analizzate, con elevato tecnicismo, le incidenze della giustizia riparativa nel rito.

Ciò che il documento pone subito in risalto è la peculiarità dei soggetti coinvolti, la cui necessità di protezione, assurgendo a principio che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela, giustifica l'emanazione di quella legislazione minorile che si discosta dagli ordinari binari penal-proces-sualistici proprio per realizzare il bisogno costituzionale di offrire loro una speciale protezione. In questo contesto, il lavoro di studio lamenta - benché la mediazione sia nella prassi largamente applicata nei procedimenti minorili, perché particolarmente adeguata al raggiungimento dello scopo di cui il procedimento minorile è improntato - la carenza di una specifica disciplina. L'assenza di uno specifico quadro normativo di riferimento ha prodotto, spesso sulla base dell'articolo 28 d.p.r. n. 448/1988⁵, la diffusione sul territorio nazionale di sperimentazioni e progettualità che a livello locale, spesso si sono trasformati in stabili servizi di mediazione pe-nale. Il lavoro di studio non trascurava di evidenziare, dal punto di vista processualistico gli effetti del percorso di mediazione sul procedimento penale a carico del minorenne.

La parte centrale del lavoro, quella contenuta al punto 3, intitolata "i diritti in gioco", esamina - accanto ai generali principi che emergono in tutte le relazioni con minori quali il *best interest*, il diritto alla protezione e alla cura, il principio di non discriminazione etc. - diritti processuali squisitamente minorili, o meglio che nei procedimenti minorili si colorano di specifiche caratte-ristiche e connotati, in particolare il diritto ad un trattamento "di valore" ed i diritti alle specifiche garanzie processuali minorili⁶.

Ampio spazio è poi dedicato al principio di eguaglianza, ciò a fronte della criticità, largamente emersa nelle consultazioni, che non è possibile garantire l'accesso alla giustizia riparativa e ai percorsi di mediazione in maniera uniforme in tutto il territorio italiano, sottolinea, infatti, l'Au-

⁴ Numerosi sono i lavori di Audizioni e consultazioni in tema di "mediazione penale" ad opera dell'AGIA. In particolare, nel corso del 2018, l'Autorità ha realizzato un ciclo di incontri con centri di mediazione penale minorile, magistrati, avvocati, assistenti sociali ed altri operatori del settore volti da un lato alla raccolta, in modo organico ed uniforme sul territorio italiano, di buone prassi; dall'altro all'emersione di criticità del sistema. Scopo ultimo delle consultazioni è, infatti, la condivisione di dati con le istituzioni competenti onde individuare possibili soluzioni.

⁵ L'articolo in questione, come noto, consente al giudice minorile di sospendere il processo nei confronti del minore di età al fine di valutare, nell'ambito di un percorso di messa alla prova, la personalità del minore. In questo contesto, nella prassi quando il minore imputato è affidato ai servizi sociali per le relative attività si inizia - sulla base di quella parte della disposizione in esame con cui è consentito al giudice di "*impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato*" - anche un percorso di mediazione penale.

⁶ In accordo con il comma 2 dell'art. 40 della Convenzione di New York ai minori coinvolti nei procedimenti deve essere garantito il principio di tassatività, presunzione di innocenza, diritto ad essere informato delle accuse contro di lui (anche tramite i propri genitori o rappresentanti legali), diritto all'assistenza legale, diritto ad essere giudicato senza indugio da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, diritto ad equo procedimento, diritto alla presenza dei propri genitori, diritto a non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole, diritto a ricorrere contro una sentenza di condanna, diritto ad essere assistito da un interprete, diritto al rispetto della propria vita privata.

torità Garante che il territorio della Repubblica *"non conosce una diffusa presenza di centri o uffici che offrano tale servizio"*.

L'ultimo punto del lavoro, prima delle considerazioni dell'Autorità Garante, intitolato *"Una mappatura sul ricorso alla giustizia riparativa nel procedimento penale minorile"* risulta avere un duplice carattere, da un lato riveste un ruolo pratico di guida per l'operatore del settore, in particolare per gli avvocati che, esercitando il proprio ministero in tutto il territorio, si scontrano - più degli altri operatori ancorati in maniera più stabile al territorio in cui svolgono la propria professionalità - con la diversa offerta di servizi di mediazione penale presenti nei diversi distretti di corte d'Appello. D'altro canto la mappatura consente di portare la criticità della diversità di offerta del servizio di mediazione, in virtù del necessario rispetto principio di eguaglianza richiamato al punto precedente del lavoro di studio, all'attenzione della collettività e del legislatore. Il lavoro si conclude, appendici escluse, con una serie di raccomandazioni del garante. Le raccomandazioni rivolte specificamente per singolo settore a tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti nei percorsi di mediazione penale, attengono alla disponibilità e accesso al sistema di mediazione, alla disciplina, all'innesto a normativa invariata, alle reti per una giustizia riparativa, alle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione.

Risulta, dunque, evidente che il lavoro di studio s'inserisce in un percorso iniziato già da tempo in cui, in una visione puerocentrica ed in accordo con le politiche e con le dottrine europee sul diritto di famiglia, indirizza il sistema giudiziario penalistico verso una *child friendly Justice*. In quest'ottica il documento del garante riconosce, nella sua parte introduttiva, che il coinvolgimento del minore in fatti penalmente rilevanti la maggior parte delle volte è connessa a situazioni di conflitto del minore. In tali contesti la mediazione penale e le altre forme di giustizia riparativa, possono costituire uno strumento atto a non negare il conflitto, ma, piuttosto, a consentire ai minori coinvolti in comportamenti penalmente rilevanti di affrontarlo in prima persona con coloro che vi sono coinvolti.

I diritti minorili, ed in particolare il diritto all'ascolto⁷ e gli altri diritti contenuti nel richiamato art. 40 della Convenzione di New York debbono essere, dunque, realizzati attraverso l'opportunità (per entrambe le parti del procedimento penale) di accedere al percorso di mediazione, un percorso *"differente rispetto al processo penale nella sua funzione di accertamento del fatto. Va facilitato il reinserimento nella società della persona di minore età e gli si deve accordare la possibilità di svolgere un ruolo costruttivo all'interno di essa"*.

Un lampante esempio di tale prospettiva, con le dovute peculiarità e diversità del caso, è rappresentato ad esempio dall'importantissimo lavoro compiuto dal Tribunale per i Minorenni di Reggio di Calabria in merito ai minori di mafia. Nell'attività da me svolta come *Authority* di tutela minorile nel territorio calabrese, dal 2010 al 2016, in supporto dei provvedimenti derivanti dal composto degli art. 330 e ss. c.c. e art. 25 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 adottati dal Tribunale per i Minorenni di Reggio di Calabria, ho toccato con mano come una giustizia a misura di minore che preveda il loro diritto ad una *"chance"*, il loro diritto a comprendere le gravità dei loro comportamenti criminosi e la possibilità per loro di imparare a stigmatizzare comportamenti considerati *"normali"*, *"giusti"* dal contesto criminoso in cui sono cresciuti, sia per loro l'unica possibilità di recupero⁸.

Ecco, quindi, che il documento di studio proposto si colloca in linea con il concetto sopra espresso: una giustizia riparativa per minorenni *"in conflitto con la legge"* rappresenta una pos-

⁷ Per tutti si veda Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Istituto degli Innocenti, *Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale: indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica*, Firenze 2020.

⁸ *Amplius* FILIPPELLI M., *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, Roma, 2017; TODINI P., *La protezione dei minori appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta: responsabilità genitoriale, interessi, strumenti*, in *Minori Giustizia*, 2016.

sibilità eccezionale per un loro completo e profondo recupero.

Si auspica che alla luce delle criticità evidenziate dal documento dell'Autorità Garante segua una ancora maggiore presa di coscienza della collettività e, dunque, del sentire sociale che induca il legislatore ad adottare quelle azioni legislative necessarie affinché nel territorio italiano non vi siano vuoti di protezione minorile e difficoltà di accesso a percorsi di recupero dalla devianza minorile.

() Presidente Child's Friends,
già Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Calabria e Deputata XV Legislatura*

Mediazione civile e penale due specie dello stesso genere? Brevi considerazioni in tema di giustizia riparativa nell'ambito di una *Child-friendly Justice*

Paola Todini (*)

SOMMARIO

1. Le origini della giustizia riparativa - 2. Considerazioni generali sulla *restorative justice* - 3. La giustizia riparativa e la mediazione penale nel sistema giuridico italiano - 4. Una *Child-friendly Justice* - 5. Le assonanze e le dissonanze tra mediazione civile e mediazione penale: conclusioni.

1. Le origini della giustizia riparativa

La giustizia riparativa, nata negli anni '70, rappresenta, per utilizzare un'espressione di Zher¹, un modo di guardare alla giustizia penale che piuttosto che punire solo i trasgressori enfatizza la riparazione del danno fatto alle persone e alle relazioni. I percorsi di giustizia riparativa, infatti, prevedono la risoluzione collettiva delle offese².

Il moderno concetto di giustizia riparativa nasce oltreoceano nel 1974³ all'interno di un progetto pilota della MCCO⁴ da attuarsi nella regione di Waterloo e volto alla riconciliazione tra vittime e autori del reato. È con tale proposito e su questi presupposti che, nel noto caso "Elmira", venne emesso un ordine giudiziario con cui due soggetti condannati per atti di vandalismo furono indirizzati ad agire, nella riparazione del danno, direttamente con le vittime, il processo di riconciliazione tra le parti veniva supervisionato dai funzionari di sorveglianza diretti dalla Corte⁵. Gli esiti favorevoli di procedure di tal fatta portarono alla creazione del *progetto Victim Offender Reconciliation* e nel 1980 venne istituito il Comitato dei Ministeri della Giustizia Comunitaria (CJM) per supervisionare le attività nel campo della "giustizia penale e delle forme alternative di risoluzione delle controversie".

Il VORP, quale servizio di mediazione, promuovendo la riconciliazione tra vittime e trasgressori

¹ ZEHR H., *A Restorative Lens*, in *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 1990, Waterloo, 1990, pp. 177-214.

² SHAPLAND J., *Implementing restorative justice schemes (Crime Reduction Program)*, A report of the first year, Home Office online, 32/2004, in www.homeoffice.gov.uk.

³ Sulla giustizia riparativa LENNON A., *History, Theories, and Practices of Restorative Justice*, New Rochelle, 1999.

⁴ Mennonite Central Committee Ontario: <https://mcccanada.ca>.

⁵ Gli atti della procedura sono custoditi presso la Mennonite Archives of Ontario.

attraverso accordi di restituzione, introduceva nel sistema giuridico canadese soluzioni alternative al sistema di giustizia penale, riducendo costi, ritardi e formalità del Giudizio penale.

Il VORP si estese negli Stati Uniti, per primi Indiana e California e, dagli anni '80, divenne oggetto dell'attenzione della dottrina, la quale ha evidenziato come *"il nuovo paradigma incoraggerebbe la responsabilità per il comportamento passato, il suo focus sarebbe sul futuro, sulla risoluzione dei problemi, sui doveri discendenti dal reato. Il ripristino della situazione quo ante sostituirebbe l'imposizione del dolore ... Invece di commettere una ferita in risposta ad un'altra, la giustizia riparativa si concentrerebbe sulla guarigione"*⁶.

2. Considerazioni generali sulla *restorative justice*

È stato più volte notato come l'endiadi giustizia riparativa esprima un paradigma in cui si collocano forme diverse di risoluzione del conflitto unite tra loro da un comune elemento: il dialogo tra vittima ed autore del reato finalizzato al raggiungimento di un accordo, una comune intesa che porti a superare il reato, recuperare il reo e ristorare la vittima⁷.

Il presente studio prenderà in considerazione, prevalentemente, la mediazione penale o VOM (*Victim-Offender Mediation*) poiché - coinvolgendo la vittima e l'autore del reato per la formazione di un accordo di riparazione - si mostra come particolarmente efficace nei procedimenti minorili in accordo con una *Child-friendly Justice*.

Riparare vuol dire porre in essere *"ogni azione volta a riparare il danno cagionato da reato sia materialmente che simbolicamente"*⁸, riparare vuol dire trovare un accordo che ponga fine allo strappo creatosi tra l'autore e la collettività a causa del reato, in tale prospettiva la giustizia riparativa rappresenta una riappacificazione del reo con lo Stato, conformemente con le concezioni general-preventive positive che vedono nella pena il mezzo di riappacificazione con la collettività. È, quindi, evidente che *"la riparazione"* della mediazione penale non indichi una riparazione del danno tipica del diritto civile. La riparazione nella giustizia riparativa non realizza una funzione economica riparatorio-compensativa, piuttosto è funzionale alla instaurazione di una comunicazione tra autore del reato e vittima.

Riparare il debito non avviene attraverso la punizione, nella giustizia riparativa si ripara attraverso il senso di responsabilità per ciò che è stato fatto, senso di responsabilità che consente all'autore di compiere, in accordo con la vittima le relative azioni riparatorie, dove la pena perde la sua funzione punitivo-repressiva tipico della sanzione penale. La giustizia riparativa *"pone la vittima e l'autore del reato in una posizione più attiva, affidando a esse la ricerca del modo migliore di risoluzione del conflitto con un accordo che sia soddisfacente per gli interessi di entrambe"*⁹.

Nella *restorative justice* muta il concetto di pena che assume una funzione reintegrativa, la pena, dunque, perde sia il carattere di afflittività sia quello di trattamento e di risocializzazione tipico del modello riabilitativo. In questo senso la *"pena riparativa diventa il risultato di una procedura, ispirata a caratteri informali - la mediazione - e si concretizza in un accordo tra le parti, da sottoporre successivamente alla ratifica del giudice: una sanzione che sia al tempo stesso obbligazione per l'autore del reato, ma anche e soprattutto risarcimento per la vittima e la società"*¹⁰.

⁶ ZEHR H., *A Restorative Lens*, cit., pag. 80 e ss.

⁷ Sul ruolo assegnato alla vittima *amplius* PONTI G., *Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa. Una premessa*, in *Marginalità e società*, n. 27, 1994, p. 7.

⁸ MANNOZZI G., *La giustizia senza spada*, 2003, Milano, p. 88.

⁹ IMPERIALE N., *La Mediazione Penale Minorile*, in *ADIR - L'altro diritto* da <http://www.adir.unifi.it/>, 2007.

¹⁰ CIAPPI S., COLUCCIA A. (a cura di), *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie*

Altro elemento che caratterizza la giustizia riparativa è il carattere di riscatto meritato ovvero la c.d. *"earned redemption"* richiesta al reo, in virtù del quale, il percorso è possibile solo se l'autore del reato si impegna a rimediare i danni prodotti con la propria condotta.

3. La giustizia riparativa e la mediazione penale nel sistema giuridico italiano

La giustizia riparativa, come noto, si distingue nettamente dai modelli della giustizia retributiva e riabilitativa, che normalmente prevalgono negli ordinamenti europei, incluso, ovviamente l'Italia.

Nell'ordinamento italiano la giustizia riparativa si sviluppa per rispondere ad esigenze di diversa natura.

Da un lato necessità pratiche, legate a bisogni di deflazione del carico della giustizia penale e ad una riduzione dei costi¹¹; dall'altro la crisi dei tradizionali modelli di giustizia, quello retributivo e quello riabilitativo¹² sviluppa un nuovo paradigma idoneo a sopperire ai difetti del modello retributivo *"basato unicamente sulla sanzione come risposta statale al fenomeno della criminalità, e di quello riabilitativo, che spesso confonde le reali esigenze della prevenzione con quelle della repressione, le ragioni della scienza con le ragioni del potere e dimostratosi inefficace, conciliandone gli interessi"*¹³. In tale percorso evolutivo la mediazione penale, inoltre, sembra inserirsi nel processo di privatizzazione del diritto penale¹⁴.

Già dal 1999 la risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale supportava la risoluzione di piccole dispute e reati attraverso il ricorso alla giustizia riparativa, in particolare attraverso la mediazione penale idonea sia a facilitare l'incontro tra l'autore del reato e la vittima sia a realizzare un accordo volto al risarcimento dei danni patiti dalla vittima¹⁵.

Dal punto di vista meramente ricostruttivo dei caratteri e connotati dei percorsi che la giustizia riparativa assume nel nostro ordinamento, la funzione centrale della persona, quella della vittima e quella dell'autore del reato, come emerge dalla *"Raccomandazione CM/Rec (2018) 8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale"*¹⁶ con cui si delineano i percorsi che consentono alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo, di accettare la responsabilità delle proprie azioni. La raccomandazione, infatti, all'articolo 3, definisce la giustizia riparativa come quel processo che *"consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle*

di intervento penale a confronto, Milano, FrancoAngeli, 1997, pp. 105-106.

¹¹ MAZZUCATO C., in PICOTTI L., SPANGHER G. (a cura di), *Verso una giustizia penale conciliativa. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002.

¹² SCARDACCIONE G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-2, 1997, p. 11.

¹³ CIAPPI S., COLUCCIA A. (a cura di), *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Milano, FrancoAngeli, 1997, pp. 105-106.

¹⁴ *"La riscoperta della vittima e l'istanza risarcitoria esprimono ... un paradigma che si impernia sulla privatizzazione del conflitto penalistico, che si situa nel percorso di modernizzazione del diritto penale, che tende a ridurre, così, la sua carica "etica", amplius PIERGALLINI C., "Civile" e "penale" a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1318.

¹⁵ Sulla mediazione penale in ambito europeo si veda l'interessante, anche se non recentissimo *European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Victim-offender Mediation in Europe: Making Restorative Justice Work*, New York, 2000.

¹⁶ *Amplius* AA. VV., *Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione*, Torino, 2020, pag. 41.

questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (facilitatore)".

La concretizzazione, in Italia, di un modello di giustizia volto a ricostruire equilibrio sociale tra individui e tra individuo e comunità lo si deve anche all'istituzione dell'Ufficio per la promozione di interventi di prevenzione della devianza e promozione della giustizia riparativa e della mediazione ad opera del d.p.r. n. 84/2015. Grazie a tale disposizione normativa è stato possibile costruire una capillare rete istituzionale per la giustizia riparativa e mediazione penale. Con lo scopo di favorire l'offerta, da parte dei servizi per adulti e minori, di programmi di giustizia riparativa sempre più efficaci le "Linee di indirizzo per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato in ambito dell'esecuzione penale e in materia minorile", del maggio 2019, materializzano le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tema di vittime e di "restorative justice", definendo, in assenza di specifica disciplina, le peculiarità di un'azione penale caratterizzata dalla riparazione e della mediazione e sostenendo lo sviluppo di nuovi percorsi di mediazione penale. Giustizia penale di tipo riparativo che, affiancandosi alla cultura giuridica in cui si coniugano concetti di sicurezza e riabilitazione, crea uno spazio per la giustizia come ricomposizione.

4. Una *Child-friendly Justice*

Gli obiettivi di responsabilizzazione dell'autore di reato verso la vittima e verso la comunità rendono i percorsi di mediazione conformi ai principi del processo penale minorile atteso che attraverso il paradigma della mediazione si persegue, oltre all'attenzione ed interesse per la vittima, anche la rieducazione del condannato e la sua riabilitazione sociale. Lo strumento appare dunque, anche per i risultati concreti ottenuti, particolarmente adeguato a contrastare e prevenire il fenomeno della devianza.

Il peculiare carattere della giustizia minorile¹⁷ - che attraverso la sua duplice funzione è chiamata da un lato a realizzare gli interessi della giustizia, dall'altro a realizzarli proteggendo l'autore del comportamento penalmente rilevante, e, dunque, ad individuare e realizzare il *best interest* del singolo minore che ha prodotto, con il suo comportamento *contra ius*, la lacerazione, lo strappo con la collettività - impone l'adozione di una ulteriore serie di regole (ulteriore rispetto ai generali sistemi di garanzia offerti dagli ordinamenti agli imputati nei procedimenti penali), adeguate ai bisogni e capacità dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali minorili. In questo senso una giustizia minorile, oggi, non può non essere una giustizia *child-friendly*¹⁸ atteso che una delle funzioni principali del procedimento penale è proprio quella educativa, un procedimento, dunque, volto ad assicurare il pieno sviluppo della personalità del minore ed il suo reinserimento sociale. Se tale paradigma del processo penale è vero, risulta impossibile l'applicazione di un modello afflittivo nei confronti dell'autore di reato minorenni. Ecco, quindi, che il ricorso a sistemi diversi di giustizia diviene un'esigenza del processo stesso.

La giustizia *child-friendly*, proprio perché una giustizia responsabilizzante e costruttiva, è un modello che per realizzare sé stessa necessita di forme di soluzione dei conflitti come quella

¹⁷ Tra i molti si veda Aa. Vv., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, 2012.

¹⁸ Sulla *Child-friendly justice* senza pretesa di esaustività si veda Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 2010; Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, *Child-friendly justice - Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States*, Lussemburgo, 2015; Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, *Giustizia a misura di minore - Lista di controllo per professionisti. Quali provvedimenti si devono adottare affinché un procedimento sia a misura di minore?*, Vienna, 2018; KALDAL A., LAINPELTO K., LEVINER P., MAHMOUDI S., *Child-friendly Justice. A Quarter of a Century of the UN Convention on the Rights of the Child*, Leida, 2015; Aa. Vv., *Nuove esperienze di Giustizia Minorile*, Roma, 2013.

della mediazione penale.

Le esperienze di giustizia riparativa in ambito minorile, grazie ad un sistema che coinvolge tutte le figure che a diverso livello attuano una giustizia a misura di minore, risultano essere maggiormente sedimentate nel nostro territorio già dagli anni antecedenti al nuovo millennio. Significative in tal senso le *"Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria penale e di riconciliazione tra vittima e autore di reato. Avvio di attività sperimentali"* del 1996 e l'*"Aggiornamento Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile"*¹⁹ 2008. La giustizia riparativa minorile, infatti, è parsa idonea ad instaurare, grazie alla sua funzione sociale e pedagogica, un dialogo con i minori autori di reato attraverso una prospettiva di confronto relazionale tra l'autore del reato e la vittima. In tale prospettiva la commissione del reato non è intesa in una dimensione statica solo come la violazione di una norma precettiva, quanto, come già evidenziato sopra, quale rottura dell'equilibrio della collettività. In quest'ottica l'incontro con la vittima produce una crescita nel minore che prende coscienza degli effetti prodotti dal reato realizzando l'azione rieducativa.

Per tali ragioni l'applicazione della *restorative Justice* ben si adatta agli interessi e obiettivi di un processo minorile che esprime una giustizia *child friendly*.

Una giustizia a misura di minore significa anche che a garantire il rispetto dei diritti dei più giovani - il preminente interesse minorile e la sua speciale protezione, in conformità dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - sia prima di tutto il sistema giudiziario, quando le vittime o gli indagati sono bambini o adolescenti.

Proprio per incoraggiare i sistemi giudiziari ad adattarsi ai bisogni dei minori, la Commissione europea ha emanato direttive come la 2012/29/EU (sui minimi *standard* da riconoscere ai minori in termini di diritti, supporto e protezione delle vittime del crimine) la direttiva 2016/800/EU per la tutela dei minori sospettati o accusati nei procedimenti penali e le Linee guida del 2010 per una *Child-friendly Justice*.

Non è nelle intenzioni di questo lavoro compiere un'analisi sull'efficacia della *Child-friendly Justice*, ma non vi è dubbio che la *"earned redemption"*²⁰, in questo senso, si pone quale momento fondamentale del percorso per la realizzazione di una giustizia volta al recupero del minore anche nel contesto sociale grazie al suo allontanamento dalla devianza.

5. Le assonanze e le dissonanze tra mediazione civile e mediazione penale: conclusioni

Dall'analisi di quanto sopra evidenziato i due istituti, quello della mediazione civile e quello della mediazione penale sembrano condividere - con le dovute ed evidenti differenze esistenti nella funzione e nell'azione penale e civile - taluni connotati, propositi e finalità. In fondo la mediazione civile e la mediazione possono realmente essere considerate due diverse *species* dell'unico *genus* della mediazione.

Non si tratta solo di omonimia, piuttosto - volendo ignorare il processo di privatizzazione dell'azione penale - di omologhi uniti dal comune genere.

In entrambi i casi si tratta di soluzioni alternative alla giustizia ordinaria per la risoluzione di un conflitto: conflitto tra parti nella mediazione civile, conflitto tra l'autore del reato da un lato e la vittima e l'ordinamento dall'altro. Non si ritiene possa essere semplicemente relegata ad una

¹⁹ *Amplius* CAVALLO C., *Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile*, in *Minori giustizia*, 2008, n. 3, p. 357.

²⁰ Sull'*"earned redemption"* *amplius* VEZZADINI S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, CLUEB, 2007, pag. 40.

questione linguistica l'espressione *children in conflict with law*, utilizzata comunemente da organismi internazionali, per indicare i minori coinvolti in un procedimento penale.

È evidente che non si tratta di una identità esclusivamente linguistica, ma di identità ed associazioni che si sviluppano soprattutto sul piano concettuale.

Vi sono identità formali e sostanziali.

In primo luogo, la mediazione penale ed i procedimenti civili di ADR condividono due elementi, che seppur non espressione della funzione principale degli istituti in questione²¹, partecipano dei caratteri tipizzanti la mediazione. Entrambi rispondono, sul piano pratico, a bisogni di deflazione del carico della giustizia, civile e penale, e ad una riduzione dei costi degli stessi.

L'altro elemento, che nella sostanza evidenzia come le due forme afferiscano al medesimo *genus*, è rappresentato nell'accordo. L'accordo, in entrambe le specie, è il momento con cui le parti processuali accettano di percorrere un sistema alternativo di risoluzione del loro contrasto, e conferma di ciò è il fatto che la mediazione penale possa essere percorsa solo se la persona offesa, che, come noto nel procedimento penale, è eventuale e non necessaria, accetta di essere coinvolta. Ma l'accordo, in entrambi i percorsi, è anche l'elemento centrale della risoluzione, il mezzo per definire, con le già evidenziate differenze che caratterizzano azione civile e azione penale. Accettare di entrare in mediazione indica necessariamente un'azione di negoziazione, in una squisitamente privata, e forse in questo elemento vi è la reale divergenza tra i due percorsi, nell'altra che coinvolge la collettività, l'ordinamento ed i valori di cui è portatore.

(*) *Avvocato Docente di diritto di famiglia e diritto minorile RC,
Ricercatore Università eCampus*

²¹ Sessa S., *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, in *Giurispr. pen.*, 2019, 10.

La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile

Alessandra Callea (*)

SOMMARIO

1. Brevi cenni sul processo penale minorile. La *ratio* del processo - 2. La giustizia riparativa in ambito minorile - 3. La mediazione penale come strumento e risorsa della giustizia riparativa - 4. Conclusioni.

1. Brevi cenni sul processo penale minorile. La *ratio* del processo

La cornice normativa che dettaglia la procedura afferente l'accertamento della responsabilità penale delle persone minori di età è rappresentata dalle "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" d.p.r. del 22 settembre 1988, n. 448.

I principi cardine del processo penale a carico di soggetti minori di età sono tutti protesi alla garanzia ed alla tutela della personalità dell'imputato.

Dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 si ricava il **principio di adeguatezza**.

La norma prevede che le disposizioni del decreto devono essere applicate in modo "adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". Il giudice, infatti, nel dare un giudizio deve tenere in considerazione il contesto socio-ambientale di provenienza del minore, prestando particolare attenzione alla situazione familiare, personale e all'educazione ed alla formazione dello stesso.

Il **principio di minima offensività**, secondo cui l'ordinamento, nell'intento di perseguire gli scopi di giustizia e garantire la tutela del valore sociale, deve tendere all'allontanamento del minore dal circuito penale nel più breve tempo possibile.

Vi è, infine, il **principio di residualità della detenzione** che risponde all'esigenza di applicare la misura cautelare o la pena della detenzione solo come *extrema ratio* quando non sia altrimenti possibile scongiurare il pericolo sociale.

La minima offensività, l'attitudine responsabilizzante e la de-istituzionalizzazione con la finalità di rendere l'adolescente vero protagonista della vicenda giudiziaria che attraversa e vive e che lo ha condotto nella sede penale sono i principi che fondano le logiche entro cui il processo minorile si muove.

È, dunque, necessaria la partecipazione psicologica del minore ai fatti di imputazione ed agli interventi processuali, l'implementazione della sua capacità progettuale, delle sue competenze attive e delle risorse da sviluppare rispetto alle finalità processuali.

Di particolare importanza è, ancora, l'elemento afferente l'indagine sulla personalità del reo, strettamente connesso al primo.

Un concetto comune noto anche nell'ambito del processo penale a carico di maggiorenni che non trascura l'elemento personologico.

L'art. 9 d.p.r. n. 448/88, si occupa dell'accertamento della personalità del minore e prevede

che sia il pubblico ministero che il giudice debbano acquisire elementi inerenti le condizioni, le risorse personali, familiari e socio-ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità, quindi il grado di consapevolezza del valore e del disvalore, il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto reato, al fine di disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

L'osservanza e la valutazione della responsabilità viene svolta, *in primis*, dai Servizi Sociali Minorili (quindi dall'USSM), di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 448/88 e dall'Amministrazione Giustizia in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali.

L'indagine sul contesto, di cui si è detto, parte da quella relativa al contesto socio-ambientale. Il contesto familiare, laddove la famiglia è la sede principale degli affetti e dei riferimenti, l'ambiente in cui il soggetto minore vive e cresce, la sede in cui comincia a formare la propria personalità, assume il concetto di valore e disvalore e matura quella che è la sua capacità di discernimento, percepire gli effetti che il compimento di un'azione può avere su altri soggetti, sulla società e quindi che tipo di conseguenza può derivare dalle proprie condotte.

Il processo penale, tenendo conto, fra gli altri, di tutti questi aspetti e criteri, si ispira quindi, ad alcuni dei principi fondamentali richiamati anche dalle convenzioni internazionali in materia, rendendolo compatibile con le esigenze di tutela della personalità del minore reo che è in formazione.

Ecco perché si dice che tale processo debba essere e sia ispirato al principio di *adeguatezza*, al principio di *minima offensività* ed al *principio di residualità della carcerazione*, in stretta connessione rispetto al principio di minima offensività.

Dunque, riepilogando, con un unico inciso, potrebbe dirsi che l'obiettivo del processo penale minorile sia quello di coniugare l'esigenza di dare risposta al reato anche sul piano sociale, temperandola con l'esigenza di tutelare e valorizzare la posizione del minore, sia pure reo. Un procedimento, quindi, teso al reinserimento del minore nel tessuto sociale, attento alla riabilitazione ed alla protezione del minore reo.

Le logiche che animano il processo penale minorile hanno certamente delle ricadute anche sul piano processuale, ossia sulla formula finale della sentenza di proscioglimento, o sulla possibilità di ottenere il perdono giudiziale, non solo sotto il profilo materiale nella prospettiva di allontanamento del minore dal circuito penale nel minore tempo possibile, ma anche e soprattutto sotto il profilo morale essendo prevista, nei casi di cui sopra, la non menzione nel casellario.

2. La giustizia riparativa in ambito minorile

Per "**giustizia riparativa**" deve intendersi la possibilità per colui che ha commesso il reato di "incontrare" la vittima, sia essa una persona fisica o la comunità nella sua interezza, partecipando attivamente al recupero del danno cagionato con la propria condotta¹. La "**giustizia di comunità**" è, invece, l'insieme di misure e sanzioni che consentono all'autore di reato di permanere nella comunità intesa come tessuto sociale, osservando obblighi e misure disposti dall'Autorità giudiziaria². Si tratta di interventi che pur avendo finalità vicine ed affini a misure di *restorative justice* non sono tuttavia riconducibili alla giustizia riparativa³.

Quanto alla **giustizia riparativa in ambito minorile**, essa ha origini ormai risalenti, certamente più antiche di quelle della giustizia riparativa nell'ambito del settore adulti.

¹ Cfr. Raccomandazione CM/Rec. (2018) 8 del Consiglio d'Europa, II. Definizione e principi operativi generali, art. 3.

² Raccomandazione R. (2017) 3 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle regole europee, sulle misure e sanzioni di comunità.

³ Raccomandazione CM/Rec. (2018) 8, adottata dal Consiglio dei ministri degli Stati membri il 3 ottobre 2018, concernente la giustizia riparativa in materia penale.

Le iniziative più interessanti sono frutto dell'esperienza maturata a partire dalla metà degli anni '90, dagli uffici giudiziari minorili piemontesi, grazie alla lungimiranza di giudici illuminati che hanno dato seguito a quanto disposto dall'Ufficio Centrale per la Giustizia minorile - Serv. Il Studi, legislazione e documentazione con le *"Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria penale e di riconciliazione tra vittima e autore di reato. Avvio di attività sperimentali"*.

La giustizia riparativa, *tout court*, ed in particolare in ambito minorile, assume una indubbia valenza sociale e pedagogica che presenta molteplici punti forza: primo fra gli altri, consente all'autore del reato di rendersi consapevole e responsabile di ciò che la ho condotto nella sede giudiziaria che lo vede protagonista.

Si tratta di un elemento - quello della responsabilizzazione - che si ritrova anche nella *ratio* che fonda il processo minorile, uno degli assiomi su cui lo stesso si basa.

Possiede quindi, connaturata alla propria essenza, la caratteristica di vedere nella commissione del fatto reato, non tanto e non solo, la violazione di un precetto normativo, ma anche la conseguenza che il disvalore della condotta antiggiuridica produce nella società in generale e sulla vittima del reato stesso in particolare.

Su questa considerazione, dunque, può ben asserirsi che il criterio dialogico adottato è stato recepito dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che reca la *"Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni"*.

La norma, fra le altre enunciazioni, all'art. 1, comma 2, stabilisce che: *"l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato"*. Viene, dunque, in primo piano un disposto che con le ultime riforme assume una connotazione preponderante, ossia quello del ricorso allo strumento della giustizia riparativa nella declinazione più ampia.

Comincia a delinearsi, anche nel panorama normativo, il convincimento che, specialmente in ambito minorile, la pena come unica risposta alla commissione del reato, non sia più sufficiente. In effetti, i dati statistici e numerici sulla recidiva, consegnano una fotografia estremamente realistica che testimonia l'inefficacia dell'espiazione della pena fine a sé stessa.

Da qui la riflessione sulla necessità di prevedere una visione più ampia del fatto reato, considerato nella sua interezza e, dunque, anche sotto il profilo della conseguenza sociale che produce. Il reato, quindi, visto come disvalore che genera interruzione del rapporto con l'individuo che subisce il reato, cioè la vittima e la società tutta.

Solo questa lettura consente di pensare al re-inserimento del reo - in particolare se minorenne - nel tessuto sociale, attraverso percorsi *"responsabilizzanti"* di ri-educazione.

Sotto altro punto di vista, però, deve osservarsi che neppure il ricorso allo strumento della giustizia riparativa può dirsi del tutto soddisfacente se non vi è la partecipazione attiva, consapevole e consensuale dell'autore del reato.

Riecheggia, quindi, il principio di minima offensività cui soggiace tutta la norma che regola il processo penale minorile che, per la valenza pedagogica che reca con sé, dovrebbe essere recepita anche nel processo penale ordinario.

Ed invero, se per un verso la legge di riforma del processo penale voluta dalla Ministra Cartabia appare molto stringente per quel che attiene all'aspetto strettamente procedurale, per l'altro, sul versante che interessa la giustizia riparativa, concede una delega molto ampia che, nel termine di un anno, è previsto, debba essere riempita - auspicabilmente - di contenuti sulle modalità applicative, sui modelli, sulle relazioni con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, con i Servizi Sociali della Giustizia Minorile, con tutte le agenzie delegate al fine di realizzare un lavoro organico e sinergico sia intorno al reo che intorno alla vittima.

Da ultimo, si osserva ancora un'ipotesi in cui si realizza la tutela del minore, all'interno del sistema della giustizia.

Si pensi per esempio, alla previsione dell'aggravante applicata all'art. 572 c.p. che riguarda il

reato della violenza *intra*-familiare aggravata dalla circostanza della presenza di un minore durante la commissione del reato stesso, configurando, appunto, la circostanza aggravante della "violenza assistita".

Tanto genera conseguenze sul piano giudiziario, per esempio, nella previsione di cui all'art. 609-*decies*, introdotto dall'art. 11, l. 15 febbraio 1996, n. 66, a tenore del quale la Procura ordinaria presso cui giunga notizia di reato di cui all'art. 572 c.p. aggravato dalla presenza del minore, ne dà pronta comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, perché provveda eventualmente, in merito alle richieste di provvedimenti ablativi in capo al maltrattante se questi è uno dei due genitori, generando l'approdo al Tribunale per i Minorenni.

L'art. 609-*decies* prevede, inoltre, al comma 4, che "in ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali"; tale disposizione ha favorito attività di raccordo e coordinamento tra magistratura, Servizi Minorili e istituzioni territoriali per una presa in carico integrata della persona di minore età vittima e della sua famiglia.

3. La mediazione penale come strumento e risorsa della giustizia riparativa

Il processo penale a carico di minorenni presenta oltre alle peculiarità già analizzate, anche una ulteriore che merita un approfondimento: se da un lato troviamo l'attenzione al minore reo nel senso trattato, dall'altra il processo penale minorile non riserva alcuno spazio all'altra parte altrettanto protagonista del medesimo scenario che è la vittima del reato stesso.

Questa riflessione come anche il privilegio di strumenti alternativi al circuito penale, cui si è fatto cenno a proposito del principio di minima offensività, cui soggiace il processo penale minorile, apre la strada ad un tema particolarmente importante cioè alla possibilità di ricorrere ad uno strumento della giustizia riparativa ossia alla mediazione penale minorile, quale strumento di pacificazione sociale.

Deve precisarsi che la mediazione penale, come la mediazione familiare o il *counseling*, rientra nell'alveo delle relazioni d'aiuto.

La **mediazione penale minorile** è prevista dal nostro ordinamento e si svolge nell'ambito degli spazi normativi offerti dagli artt. 9, 27, 28 del d.p.r. n. 448 del 1988. L'assunzione di un percorso di mediazione, come modalità responsabilizzante, all'interno del processo penale minorile, può essere molto utile in vista del fine rieducativo che questo persegue.

Nasce non già come strumento deflattivo, quanto più come strumento alternativo di composizione, attenuazione e abbassamento del conflitto laddove il conflitto stesso derivi da una fattispecie di reato, o possa essere identificato con il reato stesso, commesso da soggetto minorenni, dando per la prima volta spazio anche alla vittima del reato, spazio negato o quantomeno non previsto dal processo penale minorile.

Si pensi infatti alla previsione di cui all'art. 10 del d.p.r. n. 448/88 secondo cui la vittima, nel processo penale minorile, non può costituirsi come parte civile (art. 10, d.p.r. n. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Durante il percorso di mediazione vittima e reo hanno medesimo spazio e voce, opportunità di confronto e di riscatto morale, di riconciliazione con sé stessi e con la società, sotto la guida esperta e la conduzione sapiente del mediatore che, assertivamente, veicola la circolarità della comunicazione, presiede e garantisce l'osservanza delle regole del *setting* di mediazione.

Al minore - autore del reato - la mediazione permette invece una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione, lontano dalla sede processuale atteso che nelle ipotesi di applicazione del percorso di mediazione, il processo si sospende in quanto il percor-

so di mediazione è alternativo al processo.

Il carattere della riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favoriscono l'esternazione e la condivisione del vissuto di ciascun partecipante al *setting*.

Il d.p.r. n. 448/88 prevede che la mediazione penale possa essere intrapresa sia precedentemente che nelle more del processo.

Si parla, infatti, di una fase pre-processuale come quella delle indagini preliminari che, per alcuni autori sarebbe la sede naturale della mediazione penale, stante la *ratio* che la anima.

In quella fase, si ritiene, si consentirebbe al minore di prendere coscienza immediatamente delle conseguenze derivanti dal reato, al fine di promuovere in lui un processo di responsabilizzazione nei confronti della vittima. L'invio del minore all'ufficio di mediazione durante la fase delle indagini preliminari consente al giudice di avvalersi in misura maggiore degli istituti del processo penale minorile, che consentono una rapida uscita del minore dal circuito penale, come nel caso della sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto o di perdono giudiziale.

Ciononostante, può essere efficacemente intrapresa anche durante il processo, come nel caso in cui sia stato avviato nell'ambito della Messa alla Prova (MAP), generando, anche in tal caso, la sospensione del processo.

Nell'ambito del progetto di messa alla prova, elaborato dai Servizi Sociali Minorili, di concerto con i Servizi Sociali Territoriali, con il difensore, con l'ausilio di tutore o curatore, laddove esistenti, e la collaborazione fattiva della famiglia di origine se possibile, la mediazione penale può trovare uno spazio, non tanto come strumento autonomo, quanto più come parte del progetto stesso di messa alla prova, cioè del programma di osservazione, trattamento e sostegno, che tenuto conto della personalità del minore, all'esito positivo della prova, consente al giudice, di dichiarare con sentenza l'estinzione del reato, a norma del successivo art. 29 del d.p.r. n. 448/88.

In conformità a quanto disposto da tale norma, il legislatore ha disciplinato solamente un'ipotesi di **mediazione penale minorile** processuale, inserita nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nell'ambito di un provvedimento di sospensione del processo con messa alla prova, che può essere disposta solamente nell'udienza preliminare e nel dibattimento.

Pertanto, come precisato, durante la messa alla prova, il processo si sospende e, per un periodo massimo di tre anni, nei casi in cui sia prevista la pena dell'ergastolo, e di un anno negli altri casi, il minore che abbia prestato il consenso svolge un'attività nell'ambito di un progetto che i Servizi Sociali Minorili, di concerto con la famiglia e le altre agenzie educative cui il minore fa capo, hanno predisposto pensando ad un progetto più attagliato possibile a questi, al suo vissuto, alla sua personalità ed alla tipologia del reato commesso.

La condizione del consenso che il minore deve prestare, sia per aderire alla messa alla prova che al percorso di mediazione penale, è imprescindibile.

In virtù della *ratio* cui è sottesa la norma che disciplina il procedimento penale a carico di minorenni, ossia la consapevolezza e l'assunzione di responsabilità che sempre si collega alla sua capacità di riconoscere o meno il fatto come reato o alla sua capacità di intendere e volere, può essere avviato il percorso, sia presso centri pubblici che privati.

Tutto ciò afferisce chiaramente alle ipotesi di mediazione penale pura e semplice che prevede l'incontro del reo con la vittima, ma vi è anche la possibilità di intraprendere percorsi di mediazione aspecifica o surrogata, sperimentata anche nell'ambito "adulti" e di tradizione risalente che prevede il confronto fra un soggetto vittima di reato ed un reo resosi responsabile della stessa tipologia di reato, ma non l'autore effettivo del reato che ha danneggiato quella vittima. Nel caso della mediazione penale *tout court* il minore viene convocato dal centro di mediazione che dispone di un fascicolo scarno trasmesso dall'Autorità giudiziaria senza approfondimenti per consentire al minore di procedere alla narrazione del fatto e non condizionare il mediatore, nella conduzione del *setting* di mediazione.

Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di

garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti.

Scandisce i tempi e, in quanto equidistante ma soprattutto equivicino alle parti, consente loro gli stessi spazi e tempi in pari misura.

In attesa della determinazione del relativo profilo professionale, il ruolo di mediatore viene esercitato da operatori cui è richiesta una formazione di carattere pedagogico, sociale o psicologico, ma anche giuridico. È richiesto in sintesi, agli operatori minorili in genere di possedere competenze trasversali, una formazione multidisciplinare, certi del fatto che la contaminazione dei saperi sia necessaria ed arricchente, anche al fine, per esempio, di possedere un linguaggio comune degli operatori minorili e fra gli operatori minorili.

Il percorso di mediazione penale minorile ha inizio con un incontro separato del mediatore con la vittima e con l'autore del reato. Gli incontri individuali sono finalizzati a raccogliere il consenso delle parti per lo svolgimento del percorso di mediazione. Nel corso di questi incontri, il mediatore cerca anche di individuare quali sono le aspettative delle parti rispetto alla mediazione, che possono rivelarsi importanti ai fini del buon esito della mediazione.

In seguito ai colloqui preliminari, se le parti decidono di proseguire il percorso di mediazione intrapreso, si svolgerà una serie d'incontri diretti tra vittima e autore del reato, finalizzati al confronto sul conflitto generato dal reato ed alla ricerca di un accordo di riparazione o alla riconciliazione dei due soggetti in conflitto.

Si conclude con un responso con cui il mediatore comunica l'esito del percorso al giudice competente ed ai servizi che hanno in carico i minori, cioè se positivo o negativo, senza fornire informazioni sul merito del percorso stesso.

Il percorso si considererà concluso con esito positivo se avrà condotto ad una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto ed all'assunzione di responsabilità del reo; può concludersi con un "accordo di riparazione", che deve essere proporzionato e coerente con il reato commesso. L'eventuale esito negativo, comunque, non interferisce sulle misure alternative o sull'esito del processo⁴.

In esito al percorso, i Servizi Territoriali e le agenzie delegate attivano percorsi di valutazione e *follow-up* anche in termini di soddisfazione delle vittime⁵.

Tale opportunità consente, prescindendo dal processo e dal procedimento penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima e ri-educativa (talvolta proprio educativa) per l'autore del reato.

4. Conclusioni

Ad oggi, permane il *vulnus* della norma che disciplini interamente la mediazione penale come strumento della giustizia riparativa, sia operativamente che per ciò che afferisce la formazione del mediatore professionista, sebbene esistano linee guida condivise dai Dipartimenti di Giustizia Minorile e di Comunità.

Pur essendo state recepite in fatto le direttive e le linee guida emerse dal cosiddetto Tavolo 13 sull'esecuzione penale, l'Italia non ha ancora posto in essere alcuna concreta attività né per dare attuazione ai dettati normativi europei, che pure spingono per l'introduzione e l'utilizzo della giustizia riparativa e delle misure alternative all'espiazione della pena carceraria sia in ambito minorile che adulti, né per uniformarsi agli *standard* internazionali che, da mezzo secolo, coltivano l'idea dello studio, della diffusione e della ricerca della risoluzione alternativa delle

⁴ Nota Ministero della giustizia maggio 2019.

⁵ CM/REC (2018) 8 regola 39.

controversie anche in ambito penale e di esecuzione della pena.

Lo stesso deve dirsi per le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tema di vittime⁶ e di "restorative justice"⁷.

Sarebbe opportuno, infine che venissero realizzate formalmente intese fra gli uffici di mediazione penale e le agenzie delegate all'esecuzione dell'accordo, mediante l'emanazione di una normativa comune sul piano nazionale.

L'auspicio, dunque, non può che essere quello che la giustizia riparativa in generale e la mediazione penale in particolare, specialmente applicate alla giustizia minorile, trovino maggiore spazio anche e soprattutto normativo, oltre a più ampia e diffusa applicazione proprio per gli scopi e gli obiettivi che sono in grado di essere raggiunti.

* *Avvocato, Presidente camera minorile RC,
Responsabile scientifico area mediazione familiare e penale ADRMedLab*

⁶ Cfr. art. 2 direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁷ Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999.

L'avvocato del minore autore di reato

Margherita Corriere (*)

SOMMARIO

1. Il ruolo dell'avvocato e le particolari peculiarità del diritto di difesa per il minore alla luce delle carte internazionali - 2. Il d.p.r. n. 448/1988: il contemperamento tra la funzione difensiva e l'adesione al principio di rieducazione del minore - 3. L'avvocato minorile: una difesa specializzata - 4. Etica e deontologia dell'avvocato nella giustizia penale minorile - 5. Il ruolo del difensore nell'ambito della mediazione penale minorile - 6. Conclusioni.

1. Il ruolo dell'avvocato e le particolari peculiarità del diritto di difesa per il minore alla luce delle carte internazionali

L'avvocato, difensore di una persona minorenni, che si è resa autrice di un reato, assume un incarico certamente diverso, più impegnativo e delicato rispetto a quello di chi difende un adulto. Ci si trova, infatti, di fronte ad un minore che, *in primis*, deve essere aiutato e supportato a prendere consapevolezza del suo agito illecito, onde farlo emendare da tali condotte per riuscire a reinserirsi idoneamente nella società. Diverse pertanto sono le competenze di tale difensore che deve attivarsi nell'ambito di un sistema processuale in modo che, oltre a dover assicurare i primari principi di garantismo processuale, garantisca al minore quel *surplus* di esperienza che sopperisca al naturale *deficit* di maturità che lo limita nel comprendere l'*iter* del processo in cui è coinvolto. *In primis*, in base all'art. 14 delle Regole Minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile (New York, 29 novembre 1985) "la procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente". Ma c'è da rilevare che mentre tale normativa, denominata "Regole di Pechino", aveva una visione della giustizia penale minorile inquadrata nell'ambito della tutela del minore, diverso fine ha la Convenzione di New York, che inquadra soprattutto l'aspetto del minore inteso come soggetto di diritti.

Degno di attenzione è in particolare l'art. 40 della Convenzione di New York, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989.

In base a tale Convenzione gli Stati parti devono riconoscere il diritto del fanciullo, accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale, ad essere trattato in un modo idoneo a promuovere il suo senso di dignità e valore, che consolidi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età e, altresì, della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo nell'ambito della società stessa.

Ogni persona minorenni che venga accusata di aver infranto la legge deve usufruire, in particolare, delle seguenti garanzie:

- 1) essere considerata innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
- 2) essere sollecitamente informata delle accuse a suo carico e avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
- 3) avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori.

In tale contesto processuale è fondamentale che l'esercizio di difesa del minore sia esplicato tramite un avvocato che non sia esclusivamente provvisto delle dovute generali competenze tecnico-giuridiche, bensì abbia anche una specifica esperienza nell'ambito psicoforense e delle problematiche dell'età evolutiva, onde poter intervenire sul fanciullo al fine di permettergli di comprendere il significato tecnico delle fasi processuali e approntare una idonea linea difensiva. L'esigenza di una figura di difensore specializzato è prevista e caldeggiata da diverse carte internazionali; a tal uopo si fa cenno al Libro Verde della Commissione Garanzie Procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea del 2003, che prevede in particolare che gli Stati membri assicurino *"una attenzione particolare"* per quei soggetti, quali i minorenni che non riescono *"a comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo"*. Proprio per questo è fondamentale che accanto al minore ci sia un difensore che lo segua attentamente, gli spieghi il contenuto dei suoi diritti e dei suoi doveri, gli faccia comprendere il confine tra lecito e illecito e la natura antisociale della sua condotta, nell'ottica di una sana rieducazione sociale. Certamente la personalità in formazione, la ancora acerba maturazione del minore, richiedono la presenza di un difensore che sappia instaurare un valido rapporto con il giovane assistito e possa assicurargli una efficace e adeguata difesa. Ed infatti la giustizia penale minorile, non solo italiana, ma europea, si basa fundamentalmente su due principi:

- 1) garantire la piena tutela di una persona minorenni, quale soggetto in formazione;
- 2) attivarsi per la ricerca del responsabile del reato commesso da un minore di età in conformità con il principio del giusto processo.

Pertanto, nel nostro sistema penale minorile l'avvocato del minore deve essere consapevole *in primis* che la persona da lui difesa deve essere considerata non solo mero oggetto di tutela, bensì soggetto di diritti.

Non possiamo astenerci dal ricordare i requisiti minimi garantiti dal diritto internazionale al diritto di difesa e, in particolare, l'art. 6, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e gli articoli 3 e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che esigono:

- 1) informazione precisa e circostanziata sull'imputazione addebitata;
- 2) libera comunicazione con il difensore nominato;
- 3) facoltà di essere presente al dibattimento;
- 4) facoltà di non rendere dichiarazioni potenzialmente lesive;
- 5) facoltà di citare testimoni a discarico.

Bisogna poi rilevare che il difensore del minore non può non attenersi all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti del fanciullo, che afferma che il minore con un discernimento sufficiente ha diritto di ricevere ogni informazione pertinente al processo, essere consultato ed esprimere la propria opinione, essere informato delle eventuali conseguenze dell'accoglimento della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione. Spetterà al difensore del minore adeguare il proprio linguaggio alla maturità e comprensione della persona che andrà a difendere, salvaguardando la sua giovane personalità *in itinere*.

Il legale del minore deve considerare pertanto l'interesse superiore del minore sempre preminente, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Proprio per questo il minore indagato o imputato deve usufruire del diritto ad una equa valu-

tazione diretta a individuare le sue specifiche peculiarità, le sue particolari vulnerabilità e i suoi bisogni in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale e, pertanto, di un giusto processo atto ad accertare oltre all'entità della sua responsabilità penale, l'adeguatezza di una determinata pena o misura educativa nei suoi confronti.

2. Il d.p.r. n. 448/1988: il temperamento tra la funzione difensiva e l'adesione al principio di rieducazione del minore

La difesa del minore viene realizzata attraverso una adeguata assistenza legale che si esplica tramite consigli, indirizzi e suggerimenti dell'avvocato per un ottimale coinvolgimento della persona minorenni nell'ambito della vicenda giudiziaria in cui risulta essere imputata, spiegando al proprio assistito il significato delle varie fasi processuali, rassicurandola e supportandola nelle scelte processuali, rendendola consapevole del suo essere soggetto di diritti.

Il diritto di difesa della persona minorenni, come accennato precedentemente, non deve essere solamente basato sulle garanzie del giusto processo, bensì, sulla sua rieducazione per poter diventare parte integrante della società.

Rammentiamo che già il comma 3 dell'art 27 della Costituzione sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, affermando che principale fine dell'esecuzione della pena sia la sua capacità riabilitativa.

Si può ben comprendere come tutto ciò abbia maggiore importanza nel caso di condannati minorenni, per i quali riveste interesse primario l'uscita dall'ambito della devianza per essere coinvolti pienamente nella vita sociale della loro comunità.

E l'importanza della funzione rieducativa della pena per il reo minorenni si evince in maniera particolarmente incisiva dal d.p.r. n. 448 del 1988 che regola la normativa sul processo penale minorile, disponendo che tale legge deve essere applicata *"in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenni"*. Sempre a tutela della riabilitazione del minore, tali norme danno rilevanza all'accertamento della sua personalità, non solo per verificare la sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere, bensì anche per analizzare le criticità personali e sociali presenti nella persona minorenni, onde poterne programmare e realizzare un adeguato recupero. E a tal fine sono indirizzate norme, quali gli articoli 13 e 14 del sopracitato d.p.r. al fine di evitare che l'imputato minorenni venga stigmatizzato nel futuro per sbagli compiuti molti anni prima. A tal uopo, in particolare, citiamo l'art. 13 che vieta la pubblicazione e la diffusione di notizie ed immagini, che lo possano rendere individuabile, sin dall'inizio del dibattimento in udienza pubblica e, altresì, l'art. 14 che vieta il rilascio a soggetto diverso del minore - oltre che all'Autorità giudiziaria - delle certificazioni di iscrizione del minore nel casellario giudiziale.

In tal guisa, si può ben comprendere che la difesa del minorenni imputato di reato non si può limitare ad una mera difesa tecnica, ma prevede obiettivi più lungimiranti tendenti a quelle scelte soggettivamente giuste per il proprio assistito, finalizzate ai suoi bisogni e alle sue necessità rieducative.

Orbene, giustamente, anche l'imputato minorenni ha il diritto al silenzio e non ha l'obbligo di dire la verità, ha il diritto di difendersi e di essere difeso nei modi permessi dall'ordinamento giuridico. Ma dobbiamo comunque evidenziare che nell'ambito del processo penale minorile, al di là delle conseguenze sanzionatorie, è in gioco il futuro del minore, che è importante far uscire al più presto dal circuito della devianza. Il difensore del minore autore di reato deve mirare, nell'ambito di un processo in cui emergono una pluralità di obiettivi, *in primis*, al recupero del minore deviante. Pertanto, le strategie difensive diventano più complesse e devono individuare la soluzione migliore, tenendo soprattutto nel dovuto conto l'interesse ed il bene del minore.

E, proprio per questo, si può ben comprendere come una strategia difensiva diretta esclusivamente alla negazione dell'accusa possa diventare oltre che inefficace anche altamente diseducativa per il minorente reo. Infatti, il dovere di verità evidenzia come per una persona minorente che abbia compiuto fatti di una certa gravità, sia importante e fondamentale piuttosto che negare l'evidenza dei fatti, prenderne coscienza e pentirsene, ponendo così rimedio all'illecito commesso: solo così si potrà fare pace con il passato e costruire un nuovo percorso. A tal proposito occorre accennare all'istituto della messa alla prova, funzionale ad una riabilitazione del minorente. Anche in questo caso è importante l'attività svolta dal difensore, che, in sintonia con i servizi minorili, si adopererà affinché il minore, presa consapevolezza dei propri agiti illeciti, voglia dare una svolta positiva alla propria vita.

La sospensione del processo con messa alla prova può essere applicata in sede sia di udienza preliminare che di dibattimento. Con tale provvedimento il processo viene sospeso ed il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo. La sospensione del procedimento è senza dubbio un istituto premiale, sicché questa viene revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza l'estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento del minorente e dell'evoluzione della sua personalità, valuta che la prova abbia dato esito positivo.

Sul tema è degna di citazione la sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione n. 43810 del 14 febbraio 2017, che sostiene che può essere esclusa la concessione della messa alla prova all'imputato minorente che rifiuta i colloqui con i servizi sociali. Nel caso in esame la Suprema Corte sostiene che in tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto, che evidenziano come la rimeditazione e la resipiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate. Quindi è molto fondamentale la funzione del difensore nel coadiuvare i servizi minorili nella presa di coscienza da parte del minore dei propri errori e nell'attuazione di un piano di recupero *ad hoc* per il reo minorente. Pertanto qualunque sia stato l'errore che ha commesso e che lo ha immesso nel processo penale quale reo, il suo difensore deve salvaguardare i suoi interessi primari, tutelando al meglio, garantendogli non solo le garanzie del giusto processo, ma anche una adeguata riabilitazione, interagendo con competenza non solo con il proprio assistito, ma con i servizi minorili e gli altri soggetti processuali, spaziando dal diritto minorile al conseguimento di idonee competenze relazionali e conoscenze di problematiche dell'età evolutiva. Pertanto, in un sistema processuale minorile così connotato il ruolo del difensore perde quella tipicità dialettica caratterizzata dall'antagonismo nei confronti della pubblica accusa, per assumere le funzioni di mediatore legale tra il proprio assistito, gli altri soggetti processuali e le agenzie educative¹.

3. L'avvocato minorile: una difesa specializzata

L'avvocato che difende un minore in sede penale deve garantire l'effettività del diritto di difesa del suo assistito mediante un patrocinio specializzato che compensi il *deficit* di capacità dell'imputato nella sua tutela. Necessita, pertanto, la figura di un difensore che sin dalla fase delle

¹ PALOMBA F., *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 1991.

indagini preliminari eserciti la sua professione con alta preparazione tecnica e, altresì, sappia interagire e comunicare in maniera adeguata sia con il proprio assistito che con gli altri soggetti processuali.

È il ruolo di tale legale molto complesso e articolato ed esige la presenza non solo di una idonea preparazione giuridica, bensì di una ampia cultura che investe oltre al diritto, le tematiche dell'età evolutiva e una competenza nell'approccio relazionale con il minore.

Il fine della sua attività difensiva non è una mera opposizione all'accusa, ma attivare quella funzione di collaborazione e interazione con tutti i soggetti processuali, magistrati, servizi sociali e i familiari del minore. In particolare, è importante che il difensore favorisca una proficua interrelazione tra il minore indagato e i servizi sociali, onde sostenere i loro interventi, nonché assuma quella funzione di *trait d'union* tra i genitori del proprio assistito e le strutture giudiziarie, in modo che gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore possano partecipare fattivamente alla vicenda procedimentale.

Ed infatti nel sistema penale minorile - che persegue finalità pedagogiche e di recupero della persona minorenni - l'istanza punitiva deve essere filtrata attraverso il dovere di tutelare la personalità del minore dagli effetti negativi insiti nell'intervento penale. Pertanto, si impone che il difensore sia provvisto anche di una competenza in campo educativo-pedagogico, dovendo assumere un compito di composizione tra il metodo tecnico-difensivo e l'attitudine a collaborare per l'elaborazione di eventuali progetti di recupero della personalità *in itinere* del minore. Inoltre, per autori come il prof. Gulotta², è rilevante che il difensore specializzato abbia anche competenze di psicologia e sociologia onde capire meglio la personalità del proprio assistito nelle varie fasi dello sviluppo evolutivo e comprendere bene le dinamiche insite nell'ambiente familiare in cui vive il minore. Solo così, con una preparazione psico-giuridica del proprio difensore, la persona minorenni, tramite il proprio legale, potrà essere realmente presente nell'ambito processuale quale soggetto attivo della propria difesa, con i propri bisogni che devono essere tenuti nel giusto conto.

La formazione anche psicologica del difensore del minore diventa pertanto fondamentale per acquisire i necessari strumenti funzionali ad una interazione efficace finalizzata all'effettività dell'intervento difensivo.

Un avvocato non adeguatamente preparato finirebbe per svilire il proprio ruolo a "*ospite tollerato dal Processo*"³, con tutte le intuibili conseguenze negative del caso, atteso che necessita una difesa attiva e preparata che non venga svilita a mera passiva sussidiarietà processuale. Proprio per l'enorme importanza della presenza di un avvocato specializzato la normativa vigente, in particolare, l'art. 11 del d.p.r. n. 448/1988, dunque, stabilisce che, ferma la disciplina dettata dal codice di rito, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile. Alla disposizione in esame corrisponde poi l'art. 15, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni, in base al quale ciascun Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio e lo comunica al Presidente del Tribunale per i Minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle Autorità giudiziarie minorili del distretto. Quanto ai criteri di nomina del professionista, il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 ha stabilito che nel processo minorile i difensori di ufficio siano scelti tra quelli appartenenti al foro di residenza dell'indagato e, in mancanza, ricavandolo dalla lista nell'ordine naturale.

L'inserimento nella lista dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, a norma del

² GULOTTA G., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 2000.

³ PUGLIESE V., *Il diritto di difesa del minore*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2000.

combinato disposto degli artt. 11 d.p.r. n. 448/88 e 15 d.lgs. n. 272/89, potrà avvenire: attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore generale presso il Tribunale per i Minorenni oppure fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno a cui la richiesta si riferisce. La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. Orbene, poiché la funzione primaria del processo penale minorile è di riabilitazione piuttosto che di repressione, è ben evidente la peculiarità specifica della sua natura e, pertanto, la diversa e complessa competenza che deve racchiudere un professionista che assuma la difesa di un indagato minorenni. Occorre pertanto ribadire che l'avvocato, oltre a capacità tecniche-giuridiche, deve possedere una capacità comunicativa e relazionale che gli consenta non solo di rapportarsi con il proprio assistito, ma di interagire con la sua famiglia, i servizi sociali e tutti quanti i soggetti processuali per realizzare una collaborazione proficua a tutela di un efficace recupero sociale del minore⁴.

4. Etica e deontologia dell'avvocato nella giustizia penale minorile

Nel processo penale le finalità sono certamente sempre l'attuazione dei principi di legalità e responsabilità, ma l'orientamento rieducativo delle risposte al reato è più ampio, attesa la finalità più rieducativa che repressiva di tale sistema processuale al fine di recuperare il minorenni dalla devianza.

In tale tipo di processo si pongono dei problemi etici nel difensore; infatti, l'imputato minorenni, come qualsiasi altro imputato, ha diritto di essere difeso nei modi consentiti dal nostro ordinamento e pertanto ha la facoltà di tacere o mentire senza incorrere in sanzioni. Ricordiamo che la stella polare della difesa in questo caso è l'interesse di chi si difende e non la verità. Ma in considerazione dell'interesse dell'imputato minore di età alla propria riabilitazione ci si pone il problema se in tal caso la questione verità non assuma altro ruolo e significato.

Orbene nel processo penale minorile chi assume la difesa di un imputato minorenni deve prestare attenzione ad una serie di obiettivi, che vanno al di là delle eventuali conseguenze prettamente sanzionatorie, dovendo prestare attenzione non solamente alla reale situazione probatoria, bensì ai possibili esiti della procedura. D'altra parte, ben diverse sono le scelte nel caso di arresto in flagranza di reato, ove il contesto probatorio risulta compromesso, da quello in cui non è ancora ben circoscritto.

Ma vi è di più: nel sistema processuale minorile l'avvocato deve avere ben presente a sé stesso che bisogna salvaguardare gli interessi del minore e che a tal guisa esistono i percorsi e gli esiti alternativi del processo (perdono giudiziale, messa alla prova), che possono garantire un effettivo recupero della personalità in formazione del proprio assistito minorenni. Pertanto, il difensore, partendo dalla concreta vicenda giudiziaria, deve attenersi coscienziosamente ad un approccio scrupoloso al caso specifico, in modo da individuare e definire la soluzione migliore e più adeguata alla persona dell'imputato minorenni in base alla sua identità, alle sue fragilità esistenziali e ambientali. Si può ben intuire che partendo da tale prospettiva una strategia di difesa tipizzata dalla mera negazione dell'accusa può sovente non essere utile al minore soprattutto quando ci sia un assunto probatorio abbastanza evidente a carico dell'imputato. Ma oltre ad essere processualmente inutile sarebbe anche fuori da qualsivoglia etica che deve guidare il difensore in ogni processo penale in cui imputato sia un minore. In tal guisa si apporterebbe

⁴ PALERMO FABRIS E., PRESUTTI A., *Diritto e procedura penale minorile*, in *Trattato di Diritto di Famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2002.

un ulteriore pregiudizio al minore, atteso che all'inutilità processuale di tale strategia difensiva si aggiungerebbe un grave esempio diseducativo. Pertanto, non sarebbe sicuramente conforme all'interesse del minore un diniego che si scontri con la verità accertata processualmente; rendersi conto dei fatti commessi e non ricorrere a inutili finzioni per il minore può invece essere il primo passo verso il suo recupero e per poter ricostruire la propria personalità secondo un programma esistenziale attendibile. Il difensore deve rappresentarsi adeguatamente tutto ciò prima di intraprendere scelte processuali anti-etiche e che possono essere molto pregiudizievole per il proprio assistito. Al difensore del minore pertanto viene richiesto oltre alle solite strategie difensive soprattutto di interagire con gli altri soggetti processuali mediante tecniche relazionali per una tutela effettiva del proprio assistito. Orbene mentre comunque l'etica comprende regole che in generale tutti devono rispettare, vengono identificati quali deontologici quei principi che rappresentano i doveri che riguardano in maniera circostanziata una determinata professione. Le norme deontologiche completano le clausole generali che caratterizzano l'adempimento dell'obbligazione e l'esecuzione della prestazione professionale, che deve in ogni caso sempre ispirarsi ai principi e alle regole di correttezza, buona fede e diligenza.

Ricordiamo che l'art. 56 del codice di deontologia forense stabilisce che *"l'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato"*⁵. La sua violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. È fondamentale che l'avvocato del minore sappia interpretare il concreto interesse del proprio assistito e comprendere la sua volontà, stabilendo relazioni con tutti i soggetti che siano presenti nelle vicende minorili (i genitori, i consulenti, gli assistenti sociali, gli psicologi, i magistrati etc.), in una proficua sintesi che si richiama all'ascolto, alla assistenza e alla rappresentanza, nell'osservanza di tutti i principi di diritto. Ricordiamo ancora l'art. 18 del codice deontologico che dispone che nei rapporti con gli organi di informazione *"l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine"*. E comunque, quando si tratti di minori, l'avvocato deve sempre garantirne l'anonimato. E ancora, tutto ciò viene ribadito dall'articolo 57 del codice deontologico. Bisogna evidenziare che garantire l'anonimato non significa soltanto non rivelare il suo nome, ma va ben oltre. Infatti, non basta un comportamento di mero rifiuto dal comunicare i dati anagrafici, atteso che l'adempimento a tale dovere racchiude un comportamento attivo, che, in concreto, si estrinseca nell'evitare in ogni modo che si possa identificare il minore a causa di altri particolari. A tal fine rammentiamo che sussiste anche il dovere di segretezza di cui all'art. 13, nonché il dovere/diritto di riserbo e segreto professionale di cui all'art. 28 del codice deontologico.

Non possiamo tralasciare di ricordare il dovere di diligenza di cui all'art. 12 e quello di competenza, di cui all'art. 14, in base al quale, giustamente, l'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata preparazione. Questo si impone con più coerenza quando si tratti di difendere, in un processo penale, un imputato minorenni. E proprio per questo, il difensore di una persona minorenni deve adempiere al dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua di cui all'art. 15 del codice deontologico. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e ampliando le conoscenze con particolare attinenza ai settori di specializzazione in campo penale minorile. È doveroso ricordare che il diritto del minore

⁵ CNF, *Codice Deontologico Forense*, aggiornato con le modifiche apportate, dal CNF, il 23 febbraio 2018.

all'assistenza legale implica il riconoscimento di una posizione di autonomia del minore stesso, rispetto sia ai genitori che al giudice; d'altra parte, la tutela giurisdizionale del minore non è soltanto tutela di diritti soggettivi, bensì è anche tutela del suo interesse esistenziale alla formazione della personalità, un interesse che il legislatore italiano e le convenzioni internazionali qualificano come interesse superiore del minore. Sotto l'influsso della normativa internazionale ed, in particolare, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia con la legge n. 135/1991, della Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini, resa esecutiva in Italia con la legge n. 77/2003 e il Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea, si è avuta sempre più l'affermazione della centralità del minore come soggetto di diritti; tutto ciò implica una vera e propria responsabilità sociale del suo difensore, che risulta onerato, pertanto, di un dovere di competenza più determinato e multidisciplinare e di una abilità comunicativa e di interagire in relazioni costruttive con le altre figure professionali che a vario titolo si occupano del caso⁶. Occorre a tal punto fare cenno alle Linee guida del Comitato dei Ministeri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore che pongono l'attenzione sulla necessità che in tutti i procedimenti giudiziari i minori siano protetti da eventuali pregiudizi, tra cui, intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazioni.

5. Il ruolo del difensore nell'ambito della mediazione penale minorile

In base alla direttiva UE 2012/29, la giustizia riparativa riguarda qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente - se vi acconsentono liberamente - alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con il supporto di una terza persona imparziale. Ricordiamo che l'art. 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 all'art. 13 stabilisce che *"al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le parti incoraggiano il ricorso alla mediazione ... atta a concludere un accordo, nei casi che le parti riterranno opportuni"*. In base all'art. 1 del d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 121 l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, onde favorire, altresì, la responsabilizzazione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne, la preparazione all'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati. Orbene qui ci si pone ora il quesito del ruolo assunto dal difensore nell'ambito della mediazione penale minorile.

L'ingresso della mediazione nel corso di un procedimento penale a carico di minorenni pone delle questioni nuove sul possibile dualismo che potrebbe interfacciarsi tra quelle che sono le garanzie della difesa e quello che è invece il fine del percorso mediativo intrapreso dall'indagato o imputato minorenne. La tangibilità del diritto alla difesa e la salvaguardia del principio di non colpevolezza sono principi ai quali nessun difensore può venir meno nell'esecuzione del proprio ruolo.

Da qui l'assoluta esigenza di stabilire quali rapporti e momenti di confronto ci debbano essere tra il difensore della persona minorenne e gli operatori che si occupano della mediazione penale e con i quali si verrà ad interagire.

Orbene il difensore, nel compito peculiare di cui è investito nel processo penale minorile, dovrà contribuire, da una parte, a tutelare il proprio assistito come in qualsivoglia altro processo penale, ma, dall'altra, deve favorire la mediazione penale quale strumento di riabilitazione del minorenne, quale forma di responsabilizzazione del reo rispetto al fatto reato e alla sofferenza e danno subiti dalla vittima. Certamente il difensore dovrà esaminare se le metodologie scelte

⁶ MESTITZ A., COLAMUSSI M., *Il difensore per i Minorenni*, Carrocci, aprile 2003.

per lo svolgimento della mediazione possano ledere il diritto di difesa per cercare di addivenire a delle possibili modifiche metodologiche, sempre nell'ottica della salvaguardia della personalità in formazione del proprio assistito minorenni. Sicuro è comunque che il difensore è proprio quella prima figura professionale che favorirà un approccio il più positivo possibile del minore alla mediazione penale. Pertanto, è anche fondamentale che il difensore del minore autore di reato sia formato e informato adeguatamente sulla natura e sull'*iter* della mediazione penale minorile, al fine di favorirne un adeguato percorso al proprio patrocinato.

Ed infatti deve essere il primo a fare comprendere al minore e ai suoi genitori cosa sia il percorso di mediazione, il motivo della convocazione da parte dell'ufficio di mediazione, quali possibili sviluppi possa avere la mediazione rispetto al procedimento penale ed il significato importante dell'incontro vittima-autore di reato alla luce di una giustizia autenticamente riparativa. L'obbligo di informazione costituisce in effetti un adempimento necessario per rendere edotta la parte in maniera chiara e precisa dell'essenza e della finalità della mediazione penale, favorendone la buona riuscita nell'ottica di una rieducazione del reo minorenni.

Ricordiamo che, in base alla direttiva 29/2012/UE, per giustizia riparativa si deve intendere qualsiasi procedimento - come la mediazione penale - che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. In tale prospettiva è molto importante "l'auto responsabilizzazione del reo", attraverso un percorso che conduce il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a maturare un concetto di responsabilità verso l'altro e ad avvertire la necessità di riparazione⁷. Gli autori di reato, coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa, precisamente, nella mediazione reo/vittima, hanno la possibilità di approfondire il significato e il contenuto della norma violata in modo concreto e non astratto attraverso l'ascolto della narrazione della esperienza esistenziale della vittima, momento molto importante del percorso di mediazione.

6. Conclusioni

Concludendo, nel processo penale minorile l'attività richiesta al professionista, oltre all'attitudine ad un'adeguata difesa tecnica, si indirizza verso altre importanti direzioni. Infatti il difensore deve dare al minore imputato o indagato una valida assistenza, finalizzata a trovare le modalità per una rapida uscita dell'assistito dal circuito giudiziario attraverso gli strumenti procedurali all'uopo previsti dalla normativa ed, altresì, deve anche spiegare al minore la base etico sociale e le finalità degli atti della procedura e l'importanza della vicenda processuale in cui è rimasto implicato, onde permettergli una partecipazione attiva al processo che favorisca una sua maturazione e rieducazione.

È molto importante il ruolo di correlazione che l'avvocato svolge tra indagato e servizi sociali, onde facilitarne gli interventi, nonché di mediazione tra indagato e persona offesa, o di attuare quegli adempimenti riparatori essenziali per la messa alla prova. È anche fondamentale la funzione di collegamento del professionista tra i genitori e le strutture giudiziarie, finalizzata a permettere agli esercenti la responsabilità genitoriale una compartecipazione attiva e concreta alla vicenda procedurale. Orbene la finalità altamente pedagogica del sistema processuale penale minorile esige che l'istanza punitiva deve essere temperata al dovere di tutelare la personalità del minore dagli effetti potenzialmente stigmatizzanti radicati nell'intervento penale. Pertanto, l'ordinamento processuale minorile reclama una figura di difensore che sia dotato anche di una specializzazione in campo educativo, essendogli assegnato principalmente un

⁷ MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 152 ss.

compito di mediazione tra la strategia tecnico-difensiva e la predisposizione di progetti di recupero della personalità *in itinere* del minore.

Inoltre, è importante che il difensore sia dotato di una valida conoscenza degli aspetti psicologici e sistemico-relazionali della vita familiare e del minore. Occorre che, in questa materia, l'avvocato sviluppi una capacità comunicativa e una competenza relazionale che gli permetta non solo di rapportarsi con il proprio assistito ma anche di dialogare con la famiglia, relazionarsi con i servizi, coadiuvare i consulenti costruendo con tutti questi soggetti un rapporto di idonea sinergia⁸.

Pertanto, il difensore del minore non deve essere solamente preparato in ambito tecnico-giuridico, bensì deve possedere una formazione multidisciplinare, con competenze in campo psicologico e sociologico, in modo da poter capire meglio la personalità del minore nelle varie fasi del suo sviluppo evolutivo, e per poter addentrarsi con maggior competenza all'interno delle dinamiche familiari. Solo così il minore potrà essere presente con i propri bisogni nelle procedure che lo riguardano e potrà attivarsi in suo favore un valido progetto di riabilitazione e di reinserimento sociale.

** Avvocato matrimonialista, Presidente AMI
(Associazione Matrimonialisti Italiani) distretto di Catanzaro*

⁸ GULLOTTA G., ZARA G., *La neuropsicologia criminale e dell'imputabilità minorile*, BIANCHI A., GULLOTTA G., SARTORI G. (a cura di), *Manuale di neuroscienze forensi*, Giuffrè, Milano 2009.

Prassi in atto nel quadro del sistema penale: interazione tra giustizia riparativa e procedimento penale minorile

Carlo Talarico (*)

SOMMARIO

1. Premesse - 2. L'istituto della mediazione penale minorile - 3. Le esperienze - 4. La pratica.

1. Premesse

L'evoluzione del diritto passa da concezioni nuove dei suoi istituti come tradizionalmente intesi sin dagli studi universitari. Il diritto, d'altronde, è fenomenologia *hominum causa* e, perciò stesso, evolve con l'uomo nel suo cammino fatto, negli ultimi decenni anche di un irrefrenabile progresso di tecnologie e forme comunicative che hanno già modificato il concetto stesso del reato. Quest'ultimo non è più considerato come un monolite, ovvero formale violazione di una norma incriminatrice, infrazione di un precetto, ma quale rottura di un equilibrio tra il soggetto che fa parte di una comunità, capace però di innescare meccanismi di risalita dopo la caduta nell'illecito penale, generando opportunità che osserveremo in questo capitolo con riferimento ai reati commessi da persone minori d'età.

La mediazione, quale principale istituto della giustizia riparativa posta anche a tutela delle vittime del reato, promuove fini nuovi nel mondo giuridico e giudiziario, importati dalle esperienze anglosassoni e sviluppati nell'ambito delle competenze, del tutto positive, disegnate e maturate nell'ambito del processo penale minorile, abbozzato dal legislatore nazionale sin dal 1988¹. La stessa mediazione può essere caratterizzata ormai come risorsa che tende a dare un suggello al reinserimento del minore autore di reato, riuscendo ad offrire i risultati attesi quando vengono attivati approcci nuovi, poco tradizionali, quali il ripensamento, l'autonomia, la responsabilità e le risorse. Basti pensare che le competenze spontanee dei cittadini², pur nel controllo che il potere pubblico esercita attraverso la figura del mediatore, figura debitamente formata e pronta ad azzerare le distanze che il *banco iudicis* ha insite nel suo concetto di organo che emette sentenze, rimane comunque estraneo alle parti e comunque rappresenta un'interessante novità nel settore.

Il consolidamento della cultura per la mediazione, nell'ambito penale come in quello penale

¹ V. d.p.r. n. 448/1988 del 22 settembre 1988 entrato in vigore il 24 ottobre 1989, pubblicato sulla G.U. del 24 ottobre 1988, Suppl. Ord. n. 92.

² In questo senso cfr. BERNARDINI I., *La mediazione familiare: una risorsa del sociale, tra affetti e diritti*, in *Minori giustizia* n. 1/2014, FrancoAngeli.

minorile, civile, commerciale o scolastico, è sempre più la frontiera da abbattere per cogliere dallo strumento in questione tutte le sue potenzialità, quasi venisse applicata la tecnica del *kintsugi*³. La crescita che deriva dall'incontro con la sofferenza della vittima, insieme alla presa di coscienza dell'imputato, rispetto alle conseguenze generate dal reato nell'ottica del reinserimento sociale, sono tutti aspetti che rendono nuova la concezione di giustizia penale, vista ora come ricomposizione e riabilitazione nella dimensione della responsabilità che si assume verso chi ha subito la lesione di un bene giuridico.

Dallo scontro - anche violento - all'incontro la strada esiste: è stata disegnata facendo capolino in meccanismi che tollerano poco le novità. Ciò è reso possibile dalle figure dei mediatori, i quali, a parte la ulteriore qualifica dovuta alle varie specializzazioni (civile, penale, commerciale *etc.*), sono professionisti capaci di stare nel conflitto, capirlo, solcarlo, gestire le sofferenze, enucleando situazioni dinamiche, positive e di risalita che una pena non può avere, rimanendo pur sempre neutrali, equidistanti ed imparziali. Il mediatore non sta al centro ma in mezzo, sta *tra* qualcuno e non *con* qualcuno, gestendo al meglio la comunicazione per arrivare ad un dialogo che guarda oltre il passato.

2. L'istituto della mediazione penale minorile

"Il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato".

La mediazione penale minorile, in chiave processuale, è racchiusa in questa norma, contenuta nel comma 2 dell'art. 28 d.p.r. n. 448/1988, dettato nell'ambito del percorso di messa alla prova minorile. È tutto qui, con la specificazione contenuta nell'art. 27 delle disposizioni di attuazione del d.p.r. n. 448/1988⁴, che, alla lettera *d*) del comma 2, tra le previsioni contenutistiche del "*progetto di intervento*", richiede anche "*le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa*". In questa stringata cornice legislativa devono muoversi i numerosi operatori coinvolti.

Il legislatore autorizza ("*può*") il Collegio ad inserire la mediazione tra i punti del progetto e nulla esclude che la stessa possa diventarne l'unico. Sulla scarna *littera legis* sono piovute critiche, dal momento che la mediazione, istituto caratterizzante la positiva fuoriuscita dell'imputato dal processo penale, ha trovato pochissime parole dedicate all'istituto, non avendo una sua configurazione autonoma e risultando all'interno di un altro istituto (messa alla prova) con presupposti e dinamiche differenti. Vi è inoltre da considerare come la limitata rilevanza si può riscontrare anche nella circostanza che è solo la discrezionalità del giudice ad imporla, con una valutazione minima (se non assente) della possibilità di praticarla in concreto: si tratta, il più delle volte, di un momento laterale, residuale, comunque non centrale nei percorsi del progetto di messa alla prova.

A tal proposito si pensi come, nel caso in cui gli altri punti del progetto-percorso di messa alla prova venissero svolti mentre la mediazione risultasse fallita, il Collegio ben potrebbe, comunque, dichiarare il non luogo a procedere perché il reato è estinto per l'esito positivo della messa alla prova con conseguente depotenziamento delle finalità della mediazione.

³ Antichissima arte e tecnica giapponese, metafora del concetto di resilienza, che consiste nella riparazione di vasellame rotto tramite l'applicazione di lacche mescolate a polveri preziose (oro e argento) tra le crepe dei vari pezzi, rendendo unico il manufatto sistemato.

⁴ D.lgs. n. 28 luglio 1989 n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (in G.U. n. 182 del 5 agosto 1989 S.O.).

Paiono dunque giustificate le critiche che fanno della mediazione una possibilità eventuale, mentre la stessa, con le sue potenzialità, andrebbe incentivata, così come tutti quei metodi alternativi di risoluzione delle controversie confacenti a tutelare il miglior interesse del minore. Inutile dire come la mediazione in taluni casi possa risultare addirittura lo strumento più appropriato all'interno di una procedura giudiziaria che offrirebbe così maggiori garanzie in termini di giusto processo.

La dialettica tra riparazione (con la *diversion*) e retribuzione (sottoposizione a processo), in altri termini, è sempre viva e necessita di concreta messa a punto, il tutto garantendo al minore informazioni sui diversi percorsi possibili che diventano perciò stesso fondamentali, con la conseguenza che l'invio ai servizi di mediazione andrebbe anche effettuato prima dell'esercizio dell'azione penale, al precipuo scopo di mettere gli interessati in condizione di conoscere la possibilità di ricorrervi.

Nell'art. 9 d.p.r. n. 448/1988, il legislatore ha anche previsto la possibilità per pubblico ministero e giudice di acquisire *"elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili"*, mentre nel secondo comma, gli stessi soggetti: *"possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità"*. Tali accertamenti sulla personalità del minore, consentono di parlare di una mediazione in fase procedimentale (pre-processuale), dal momento che il pubblico ministero è facoltizzato a richiedere all'ufficio di mediazione penale l'assunzione di informazioni sul minore, anche all'eventuale scopo di valutare l'opportunità di effettuare, *ante iudicium*, una mediazione tra autore del reato e vittima, per arrivare ad una pronuncia ex art. 27 d.p.r. n. 448/1988 (non luogo a procedere per irrilevanza del fatto), sul presupposto dell'attenuamento del fatto-reato, all'esito di una mediazione riuscita insieme all'eventuale riparazione delle conseguenze del reato, nel rispetto del requisito della tenuità del fatto, criterio normativamente imposto nell'art. 27.

Giova ad ogni modo ricordare come l'alveo naturale della mediazione sia nello sviluppo dei percorsi progettuali della messa alla prova, ovvero in fase processuale, tanto nell'ambito dell'udienza preliminare come nel giudizio (residuale) dibattimentale.

3. Le esperienze

Nella concreta applicazione dei percorsi di messa alla prova, la mediazione si atteggia a strumento completo, in grado di sintetizzare anche gli altri percorsi del progetto, indirizzando il ragazzo ad assumere un'ottica diversa verso i suoi rapporti con chi ha subito un male-reato. Entrando nel conflitto, il mediatore accoglie anche la sofferenza, la fa propria con occhi professionali in un processo di restituzione che arriva al perdono, a seguito di una trasformazione degli stati d'animo delle persone coinvolte. La rivisitazione del fatto, anche a distanza di tempo, porta una crisi e, con essa, un'opportunità di crescita superando il "problema" che ha portato ad agiti previsti e puniti dalla legge penale.

L'opportunità offerta dal legislatore ha molteplici significati e sfaccettature.

Da un punto di vista ordinamentale, la mediazione è il superamento di una visione normativistica e sanzionatoria, affidandosi a tecniche nuove, in grado di far crescere i propri cittadini, riattivando i canali comunicativi e portandoli alla riflessione come all'autocritica, nell'incontro che avviene tra vittima e reo in caso di mediazione specifica o, qualora la stessa sia aspecifica, con una situazione impersonale (si pensi, per citare un esempio, ad un percorso con l'Istituto dell'Arma dei Carabinieri anziché col carabiniere persona offesa dal reato). Per i minori, tale istituto è stato anche pensato senza il limite *ratione materiae*, essendo possibile accedervi per

qualunque tipo di reato, anche l'omicidio in ipotesi⁵.

Presupposto indefettibile è il consenso di entrambi gli attori. L'incontro tra i due "dispiaceri" serve a far ri-conoscere le parti, rimettendo in piedi l'ordine sociale violato recuperando socialmente il minore deviante e responsabilizzandolo, anche per il futuro, rispetto al fatto-reato. In questa operazione appare fondamentale la figura del mediatore, professionista d'aiuto, per far comprendere al reo la sofferenza che ha causato con le sue condotte ed all'altra parte le motivazioni che lo hanno spinto a commettere il reato, nella collaborazione con la giustizia minorile che si attua in forme diverse nei vari distretti.

Nella concretezza dei casi, con l'incontro dopo lo scontro, varie sono le possibilità di attuazione, potendo spaziare dalle classiche scuse formali scritte alla persona offesa, allo svolgimento di attività a favore della vittima dal reato o del privato sociale, come il risarcimento del danno coi guadagni derivanti dalle attività lavorative previste nel progetto di messa alla prova.

La casistica passa tante volte da fatti verificatisi all'interno delle scuole: si pensi a situazioni di bullismo, cyberbullismo nei quali, troppo spesso, sono vittime soggetti fragili e, tra queste, ragazze che hanno difficoltà ad andare a scuola perché "tormentate" dalle condotte dei compagni di classe. In tali situazioni, la mediazione è efficace nel restituire quella tranquillità necessaria perché la vittima riprenda i suoi percorsi, riacquistando fiducia e capacità di decisione nell'affrontare le situazioni pregresse, con ciò risultando di particolare efficacia nei confronti dell'intera classe o scuola addirittura che iniziano a metabolizzare la possibilità, assai vicina, di superamento di un conflitto, attraverso la cultura dell'accoglienza che poi deve diventare prevenzione per possibili futuri nuovi problemi dello stesso genere.

Quanto ai reati che vengono consumati in ambito familiare - si pensi ai maltrattamenti contro i familiari (art. 572 c.p.) -, i tempi perché la mediazione possa avere efficacia sono diversi e sicuramente più ampi, trattandosi di rimarginare e riattivare quei canali comunicativi in partenza già difficoltosi che il vivere sotto lo stesso tetto tante volte non facilita, con il mediatore costretto ad eseguire un'opera supportiva maggiore e continua. Lo svolgimento degli incontri, anche in maniera disgiunta, sarà valutazione che, caso per caso, opererà il mediatore, rendendosi conto delle possibilità di riuscita, sfruttando il suo precipuo punto di vista.

Nei reati contro il patrimonio, tra questi il furto nei confronti di persone di una certa età, le possibilità che la mediazione possa avere efficacia sono astrattamente buone. Si pensi che con tale opportunità la persona offesa può ricevere conforto chiedendo aiuto al mediatore che accoglie, tante volte per la prima volta, la sofferenza di un soggetto che ha subito un danno e non ha possibilità di ingresso autonomo all'interno del processo penale minorile, non essendo consentita la costituzione di parte civile, pur potendo comunque presenziare col ministero di un difensore.

Per arrivare alla mediazione è necessario il consenso delle parti, meccanismo fondante lo svolgimento di tutte le attività dell'ufficio di mediazione e del mediatore che richiede il coinvolgimento volontario e comunque libero, anche confidenziale, di tutte le persone interessate per riparare le conseguenze nascenti dal reato, aiutando sia il reo che la vittima e, nel complesso, la società, in un'ottica di una *child-friendly justice*, così come disegnata nelle principali Carte internazionali sulla giustizia minorile.

Nella buona riuscita delle operazioni che portano alla riconciliazione, fondamentale è anche l'opera dei difensori nel fertilizzare il terreno culturale presso i propri assistiti, soprattutto in tutte quelle situazioni di svantaggio sociale o di chiusura degli imputati che, all'esito, riescono a scoprire un mondo diverso dall'incontro, o meglio da un nuovo incontro, una nuova relazione su basi diverse, con la persona offesa.

⁵ MANNOZZI G., *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, in DE FRANCESCO G., VENAFAO E., *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, Torino, 2002, pp. 117 e ss.

4. La pratica

Nello svolgimento concreto della mediazione, nel momento in cui viene deliberato dalla magistratura minorile un progetto di messa alla prova - ci riferiamo alla c.d. mediazione processuale -, con apposita ordinanza, l'ufficio di mediazione (ove presente, altrimenti direttamente il mediatore) si mette in contatto, telefonicamente o con invio di comunicazione scritta, con le parti, convocandole ed incontrandole, solitamente separatamente al fine di capire meglio le rispettive motivazioni ed indagare eventuali paure e sofferenze derivate dalla commissione del reato. Naturale constatare riluttanza da parte di chi si vede convocato, dettata più che altro a scarsa conoscenza dell'istituto. Nel momento in cui, però vengono illustrate finalità e possibilità, tante volte inizia il percorso di rivisitazione che tanto più avrà esiti positivi quanto più vicini ci si troverà al momento della commissione del reato (fondamentale cercare di effettuarla nella fase delle indagini preliminari). La professionalità del mediatore favorisce l'apertura al dialogo con la responsabilizzazione del minore-adolescente, valorizzando e tutelando al contempo la tutela della vittima, sia esso offeso o danneggiato dal reato, rimanendo dentro al conflitto, ma scavando motivazioni e azioni conseguenti e cercando soluzione all'ostilità dalla quale uscire. L'esperienza dice, poi, che c'è tanto da fare quanto allo sviluppo della cultura della mediazione, dal momento che sono numerose le persone offese che non hanno intenzione di accedere alla mediazione, magari ritenendo che si tratti di una perdita di tempo, mentre dai casi che hanno avuto positivo sviluppo si è potuto notare come la situazione si palesi opposta e foriera di nuove progettualità.

Nello sviluppo del percorso di messa alla prova nella quale è prevista la mediazione, quest'ultima viene a collocarsi, normalmente, nelle ultime fasi, quelle più vicine all'udienza finale per la verifica dell'intero percorso. La ragione sta nell'attestazione ulteriore che il percorso di mediazione può suggellare positivamente il percorso più in generale, e la sua effettuazione nel segmento finale fa acquisire una maggiore consapevolezza di tutto il cammino che il minore-adolescente ha effettuato dalla commissione del reato alla sua estinzione, passando per un percorso di mediazione che cristallizza consapevolezze non soltanto nel minore e nella sua famiglia ma anche nella persona offesa.

Non ultimo va osservato come durante l'emergenza sanitaria a causa del Covid-19, con la rarefazione dei rapporti e la necessità, in alcuni periodi, di forzosa permanenza a casa, lo svolgimento dei percorsi di mediazione (soprattutto aspecifica) ha avuto pratica attuazione da postazione remota, con l'intervento di diversi ragazzi in contemporanea ai quali il mediatore ha l'obbligo di spiegare le finalità dell'istituto, salvo poi a prendere, ciascuno, il proprio percorso individuale con la "propria" persona offesa, senza con ciò ledere il diritto alla riservatezza del minore che, dinanzi alle esperienze dei suoi simili che raccontano le proprie esperienze, trae soltanto giovamento in termini di nuove consapevolezze derivanti dalle cadute, dalle emozioni e dalle sofferenze altrui, vestendo i panni dell'altro e cambiando la prospettiva iniziale.

** Avvocato, Giudice Onorario minorile,
Mediatore civile e commerciale, giornalista pubblicista*

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e la tutela della vulnerabilità del minorenni

Simone Rizzuto (*)

SOMMARIO

1. Cenni introduttivi: le caratteristiche differenziali della vulnerabilità del soggetto minorenne nel sistema penale - 2. La struttura dell'art. 572 c.p. e la sua riscrittura ad opera della legge 1° ottobre 2012, n. 172 - 3. Le modificazioni apportate all'art. 572 c.p. a seguito dell'entrata in vigore del c.d. *Codice Rosso* (legge n. 69/2019) e le altre prescrizioni normative a presidio del fanciullo - 4. Considerazioni conclusive.

1. Cenni introduttivi: le caratteristiche differenziali della vulnerabilità del soggetto minorenne nel sistema penale

Nell'attuale sistema penale, il *minorenne* viene in rilievo quale *soggetto vulnerabile*¹, bisognevole, in quanto tale, di una peculiare e differenziata tutela normativa.

Muovendo da tale fondamentale premessa concettuale, occorre, allora, tentare di individuare - senza pretese di esaustività argomentativa - le caratteristiche differenziali di tale specifica forma di vulnerabilità.

Trattasi, anzitutto, di una vulnerabilità di carattere *fisiologico* e, addirittura, *ontologico*, poiché intimamente legata alla giovane età del soggetto infradiciottenne e alla sua particolare personalità: una personalità *in fieri*, in diuturna evoluzione e, a differenza di quella del soggetto adulto, non ancora ben strutturata.

Proprio tali caratteristiche personali del soggetto minorenne, dunque, contribuiscono a delineare e comporre questa naturale vulnerabilità, alimentata anche da fattori di carattere *situazionale* ed *endosistemico*, parimenti rilevanti.

Nell'ambito dell'assetto penale, infatti, sembra che questa vulnerabilità assuma i contorni dell'*ambivalenza*, potendo essere riscontrata sia allorché il minorenne venga in rilievo quale soggetto passivo del reato, sia nelle diverse e, anzi, opposte ipotesi nelle quali questi sia considerato, in qualche modo, (presunto) autore di un crimine.

In tale ultima ipotesi, invero, è lo stesso legislatore penale a preservare la vulnerabilità del

¹ La demarcazione concettuale di questa *species* di *vulnerabilità* passa, inevitabilmente, attraverso la ricerca della derivazione etimologica della citata locuzione aggettivale. L'aggettivo *vulnerabile*, infatti, discende dal latino *vulnus*, con il significato di *ferita*, sicché può ritenersi che il soggetto vulnerabile sia quello che, in qualche modo, possa subire una sorta di "ferita", ossia un pregiudizio in ambito sistemico, di svariata natura e per le ragioni più disparate.

minorenne - indagato o imputato in una vicenda giudiziaria² - attraverso la previsione di una serie di istituti processuali di carattere differenziato, capaci di determinare la rapida fuoriuscita del fanciullo dal circuito penale, contenendo, in questo modo, i potenziali effetti esiziali che la pendenza stessa del procedimento penale potrebbe cagionare allo sviluppo della personalità del soggetto interessato, oltre che al bagaglio educativo ed esperienziale di questi.

In una simile cornice ricostruttiva, a titolo puramente esemplificativo, possono essere rammentati, in questa sede, gli importanti istituti processuali della *irrelevanza del fatto*, della *messa alla prova* del minorenne e del *perdono giudiziale*, adoperando i quali il GUP, dopo avere raccolto il consenso dell'imputato affinché la vicenda giudiziaria venga definita in detta fase, potrà emanare il provvedimento terminativo dell'udienza preliminare, evitando, in questo modo, il protrarsi del processo nella sede dibattimentale³.

I richiamati istituti, grandemente adoperati nella prassi giudiziaria dei Tribunali minorili italiani, rappresentano una plastica testimonianza dell'atteggiamento legislativo volto a salvaguardare, quanto più possibile, la vulnerabilità del minorenne-imputato nella precipua sede processuale, ove non si anela verso l'irrogazione di una sanzione penale, nel contempo, effettiva ed afflittiva, bensì verso il recupero e la rieducazione del fanciullo, posto che la salvaguardia di questi costituisce il *best interest*.

Allorché il minorenne assuma la diversa veste di soggetto passivo del reato - persona offesa o danneggiato - la sua posizione di vulnerabilità, in ambito sistemico e processuale, risulta essere ancor più evidentemente e immediatamente percepibile dall'operatore del diritto, il quale non può non confrontarsi con la disciplina cristallizzata all'art. 572 c.p., ove il legislatore, attraverso una sequela di interventi d'interpolazione normativa, tenta, non senza difficoltà, di apprestare una tutela sempre più stringente a favore del fanciullo, nonché di tutti quei soggetti che, in contesti estremamente eterogenei, possano subire maltrattamenti.

Occorre, a questo punto, tentare di individuare gli elementi costitutivi e strutturali della fattispecie delittuosa rubricata "maltrattamenti contro familiari e conviventi", ripercorrendo le tappe dei principali interventi novellistici aventi a oggetto l'art. 572 c.p., con riguardo sia alla rubrica che al *corpus* della disposizione codicistica.

2. La struttura dell'art. 572 c.p. e la sua riscrittura ad opera della legge 1° ottobre 2012, n. 172

L'art. 572 della codificazione penale tipizza una figura di reato (apparentemente) comune⁴,

² Il possibile ingresso del minore nel sistema della giustizia penale è intimamente collegato al concetto di *imputabilità*, inteso quale capacità d'intendere e volere dell'agente al momento della commissione del fatto-reato. Con riguardo al minorenne, in particolare, l'art. 97 c.p. prescrive che "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni".

³ L'art. 32, comma 1, del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, così recita: "Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".

Sulla scorta della *littera legis*, dunque, emerge come la sede di naturale definizione del processo penale minorile sia non già quella dibattimentale - come accade per il processo penale ordinario, celebrato nei riguardi di soggetti maggiorenni - bensì proprio quella dell'udienza preliminare.

⁴ Ad onta dell'*incipit* di cui al primo comma dell'art. 572 c.p., a tenore del quale la condotta *tipica* può essere perpetrata da "chiunque", il legislatore richiede, ai fini della configurabilità della fattispecie, un rapporto qualificato fra soggetto attivo e passivo, proponendo, in questo modo, una selezione sul versante dei potenziali destinatari dei maltrattamenti penalmente rilevanti.

a forma libera⁵ e a condotta abituale⁶, configurabile allorché la condotta del soggetto agente non integri gli estremi di quella prevista e punita dall'art. 571 c.p., rubricato "*Abuso di mezzi di correzione o di disciplina*"⁷.

La condotta *tipica* si sostanzia nella perpetrazione di "maltrattamenti", i quali, sul piano fenomenico, possono assumere la forma più ampia e disparata, purché siano unificati da un dolo unitario⁸ e abbiano l'attitudine a offendere il bene giuridico normativamente protetto. Quest'ultimo, ad onta della collocazione sistematica dell'art. 572 c.p., non si esaurisce nella sola protezione dell'istituzione familiare, estendendosi anche alla salvaguardia della personalità dei singoli membri della stessa. Ed invero, proprio la finalità di rafforzare la salvaguardia della platea dei potenziali soggetti passivi del crimine - fra i quali, il soggetto minorenni - ha indotto il legislatore a modificare, a più riprese, la figura di reato in esame.

Un importante intervento normativo si registra, in primo luogo, a seguito della emanazione della legge 1° ottobre 2012, n. 172⁹, per effetto della quale si assiste a una riscrittura sia della rubrica che del testo dell'incriminazione. Ed infatti, il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., dapprima rubricato "*Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli*", a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 172/2012, viene titolato "*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*"¹⁰. Già da tale modificazione, invero, può inferirsi come la "risposta" penale alle condotte rientranti nell'ipertrofica nozione di *maltrattamenti* si estenda, oramai, ad una molteplicità ed eteroge-

⁵ I *maltrattamenti* di cui all'art. 572 c.p. possono attuarsi mediante comportamenti estremamente eterogenei, di carattere omissivo o commissivo, a cagione della difficoltà di ricomprendere nella dizione legislativa le diverse azioni criminose concretamente eseguibili dal soggetto agente. In questo senso, cfr.: Cass. Pen., sez. III, 3 aprile 2017, n. 16543, in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022.

⁶ Ai fini della configurabilità del delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p., la materialità del fatto deve estrinsecarsi in una condotta di carattere abituale, contrassegnata, sul piano fenomenico, da una reiterazione intervallata di episodi criminosi. Questi ultimi vengono unificati da un *nesso di abitudine*, oltre che dall'intenzione, coltivata dal soggetto attivo del crimine, di arrecare una sistematica lesione all'integrità psico-fisica, alla libertà di autodeterminazione e al decoro della vittima. Cfr., *ex multis*: Cass. Pen., sez. VI, 9 gennaio 2019, n. 761; Cass. Pen., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 5852, ambedue in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022. Le condotte criminose destituite dell'indefettibile requisito dell'*abitudine*, dunque, non potranno essere sussunte nel paradigma normativo delineato dall'art. 572 c.p., costituendo episodi criminosi atomisticamente valutabili e, in quanto tali, eventualmente riconducibili in ulteriori e diverse fattispecie di reato. In questo senso: Cass. Pen., sez. VI, 7 settembre 2017, n. 40936, in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022.

⁷ In base al primo comma di tale fattispecie delittuosa, "*Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi*".

⁸ L'elemento psicologico del reato deve tradursi nella coscienza e volontà, da parte del soggetto attivo, di realizzare, attraverso una pluralità di atti di violenza e sopraffazione, un regime di vita vessatorio e avilente nei riguardi della vittima. Sul punto: Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2019, n. 761, in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022. La mera reiterazione nel tempo di episodi criminosi, dunque, non è sufficiente a integrare, *ex se*, la fattispecie delittuosa in esame, essendo sempre necessario l'apprezzamento di un dolo capace di rappresentare il collante fra le diverse aggressioni, di carattere morale o materiale, inferte al soggetto passivo. In tal senso: Cass. Pen., sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 14409, in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022.

⁹ La legge in esame ha ratificato la *Convenzione di Lanzarote*, entrata in vigore in data 1° luglio 2010, la quale viene in rilievo quale fonte del diritto internazionale attraverso la quale vengono aspramente stigmatizzati i fenomeni della violenza e dello sfruttamento sessuale dei minori, attraverso misure di carattere preventivo e repressivo. La fonte convenzionale, in particolare, rappresenta il primo strumento internazionale nell'ambito del quale si prescrive, *expressis verbis*, che gli abusi sessuali, agiti in danno dei bambini, debbano essere considerati reati.

¹⁰ La giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo alla modificazione dell'*inscriptio* della disposizione, ha avuto modo di sottolineare come "*L'art. 4, comma I, lett. d), della legge [...] ha sostituito l'art. 572 c.p., novellandone la rubrica, ora denominata "Maltrattamenti contro familiari e conviventi", ed aggiungendo i conviventi nel novero dei soggetti passivi del reato, ma la natura (abituale) e la struttura del reato di maltrattamenti (prima "in famiglia o verso fanciulli", ora "contro familiari e conviventi") sono rimaste sostanzialmente immutate*". Cfr.: Cass. Pen., sez. VI, 3 luglio 2013, n. 28603, in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022.

neità di rapporti e relazioni, apparendo condizionata dai mutamenti caratterizzanti il tessuto connettivo sociale.

Questa novella legislativa, infatti, testimonia appieno l'evoluzione e la metamorfosi della nozione di *famiglia*: la compagine familiare, infatti, storicamente ricondotta nel paradigma normativo dell'art. 29 Cost. ed intesa quale "società naturale fondata sul matrimonio", si atteggia, oramai, a *formazione sociale atipica*, costituzionalmente rilevante ex art. 2 Cost., considerata quale consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione.

L'*atipicità* del concetto di *famiglia* e la sua sussunzione sotto l'egida normativa dell'art. 2 Cost., invero, ricevono, in tempi recenti, l'avallo da parte di quel filone giurisprudenziale sviluppatosi in tema di adozione della prole a coloro i quali abbiano intrapreso stabili relazioni omosessuali¹¹. A seguito dell'attività d'interpolazione normativa realizzata attraverso la riforma dell'anno 2012, dunque, viene esteso il possibile campo di operatività dell'art. 572 c.p. proprio a quei consorzi di persone contrassegnati da un'*affectio maritalis* fra *partner*, in una cornice di unione stabile e duratura nel tempo. Proprio in tali contesti, infatti, occorre erogare una più stringente tutela a favore dei potenziali soggetti passivi del crimine.

Questi ultimi, in base alla nuova *littera legis*, s'identificano nella persona della famiglia, nel convivente e negli altri ex *lege* indicati, ossia le persone sottoposte all'autorità del soggetto attivo del reato o a lui affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte (ex art. 572, comma 1, c.p.).

Il minore degli anni quattordici, dal canto proprio, nel novellato schema legale, non viene più menzionato al primo comma della disposizione, ricevendo una tutela penale differenziata in virtù dell'introduzione della circostanza aggravante prevista dal secondo comma della fattispecie. I maltrattamenti perpetrati a detrimento del soggetto infraquattordicenne, infatti, a seguito della riforma in esame, vengono incriminati attraverso la previsione di una fattispecie circostanziale ad effetto comune e tale soluzione comporta un inasprimento sanzionatorio, sino ad un terzo di pena, rispetto alla forbice edittale ex *lege* prescritta.

La circostanza aggravante sopra richiamata può ben essere considerata alla stregua di una vera e propria norma di chiusura a tutela del fanciullo, anche al di fuori dell'ambito strettamente familiare.

Anche in punto di trattamento sanzionatorio, a ben vedere, i maltrattamenti, penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 572 c.p., subiscono importanti modificazioni per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 172/2012. La novella legislativa, difatti, rimodula la cornice di pena edittale prescritta per la fattispecie - non aggravata - di *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572, comma 1, c.p.), contemplando un innalzamento tanto della sanzione penale minima (da uno a due anni di reclusione), quanto di quella massima (da cinque a sei anni di reclusione). La rivisitazione della pena edittale determina corollari pratico-applicativi di non poco momento, atteso che, per esempio, l'aumento della pena minima determina l'impossibilità di pervenire ad una pena detentiva finale convertibile in pena pecuniaria, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 53, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹², anche nei casi di scelta di rito alternativo da parte dell'imputato e contestuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche¹³.

¹¹ Cfr., *ex multis*: Cass. Civ., SS. UU., 31 marzo 2021, n. 9006, in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022.

¹² La disposizione in esame è stata modificata ad opera della legge 12 giugno 2003, n. 134.

¹³ Per approfondimenti: Russo C., *L'abuso sui minori dopo "Lanzarote" (l. 01 ottobre 2012, n. 172)*, in *IlPenalista*, Giuffrè, Milano.

3. Le modificazioni apportate all'art. 572 c.p. a seguito dell'entrata in vigore del c.d. *Codice Rosso* (legge n. 69/2019) e le altre prescrizioni normative a presidio del fanciullo

In tempi recenti, l'art. 572 c.p. viene a essere inciso, ancora una volta, da nuove e importanti modificazioni normative, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"*¹⁴.

Tale provvedimento legislativo viene denominato, giornalmisticamente, *Codice Rosso*, mutuando la locuzione dal lessico medico e, segnatamente, da quello del pronto soccorso ospedaliero, ove ai casi connotati da maggiore gravità viene attribuito, appunto, il "codice rosso" affinché vengano trattati con priorità rispetto agli altri, meno gravi.

Questo provvedimento testimonia, invero, una rinnovata attenzione e sensibilità nei riguardi della *vulnerabilità* facente capo al minorenni, con la previsione di importati prescrizioni volte a irrobustire, sia in chiave preventiva che repressiva, la tutela penale non soltanto di quest'ultimo, ma anche della donna, soprattutto nelle ipotesi contrassegnate da una marcata gravità socio-giuridica. Trattasi, infatti, di un compendio normativo traente scaturigine dalla preoccupante *escalation* di violenza perpetrata a detrimento di donne e minorenni, riconducibile nel più ampio fenomeno etichettato con la locuzione *violenza di genere*. È proprio il dilagare di quest'ultima forma di violenza, infatti, ad avere originato l'intervento normativo in commento, sollecitato anche sul piano sovranazionale, sia a livello normativo¹⁵ che giurisprudenziale¹⁶.

All'interno di un simile quadro, dunque, devono essere interpretate e analizzate le misure volte a proteggere e supportare le *vittime* degli odiosi crimini riconducibili, in qualche modo, alla violenza di genere¹⁷. Tali misure, alla luce di una complessiva e unitaria disamina, sembrano esprimere l'indefettibile necessità di garantire non soltanto un'adeguata punizione dei colpevoli, ma anche - e, forse, soprattutto - di apprestare una efficace salvaguardia dei diritti di donne e minorenni sin dall'inizio del procedimento penale e, segnatamente, delle indagini preliminari, ove è alto il rischio di reiterazione delle condotte illecite, con esiti potenzialmente letali per i

¹⁴ Per approfondimenti sulla portata del testo di legge: DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., *Codice Rosso. Contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Giuffrè-Francis Lefebvre, Milano, 2020; MARANDOLA A., *Il Codice Rosso è legge*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano; RECCHIONE S., *Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019*, *Ibidem*; ROMANO B., MARANDOLA A. (a cura di), *Codice Rosso. Commento alla L. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020.

¹⁵ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota anche come *Convenzione di Istanbul*, ivi approvata, il 7 aprile 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, impone agli Stati firmatari l'adozione delle *"misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della [...] Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale"* (art. 49, § 1). Sempre in ordine ai riferimenti normativi di carattere sovranazionale, deve essere rammentata l'importante direttiva 2012/29/UE, recante *"Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato"*, adottata, in data 25 ottobre 2012, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, finalisticamente orientata a promuovere e incentivare l'effettiva conoscenza dei diritti facenti capo alle *vittime vulnerabili*.

¹⁶ Si consulti, in maniera paradigmatica, l'importante pronuncia della Corte EDU del 2 marzo 2017, resa nel celebre caso *Talpis c. Italia* (ric. n. 41237/14). In questa circostanza, la compagine statale veniva condannata per violazione dell'obbligo *positivo* di protezione dell'integrità psico-fisica della persona, ex artt. 2 e 3 CEDU, posto in correlazione con il principio di effettività dell'indagine penale. L'Italia, in particolare, veniva stigmatizzata dai giudici sovranazionali per non avere adeguatamente protetto una donna, con la relativa prole, dai reiterati e gravi atti di violenza posti in essere dal di lei marito e portati all'attenzione, in maniera tempestiva, della competente autorità nazionale.

¹⁷ Si pensi, ad esempio, ai *maltrattamenti*, alle *violenze sessuali*, alle *lesioni aggravate* o agli *atti persecutori*, consumati in ambito familiare, nel contesto di convivenze *more uxorio* o di relazioni di fatto fra *partner*.

soggetti passivi coinvolti. Proprio a favore di questi ultimi, a ben vedere, vengono implementati una serie di nuovi obblighi d'informazione e comunicazione, al precipuo fine di potenziare il coacervo di misure di carattere protettivo.

Ebbene, l'analisi del nuovo pacchetto normativo non può non muovere dal testo dell'art. 9 della legge n. 69/2019¹⁸, il quale contempla le modificazioni apportate all'art. 572 c.p., oltre che agli artt. 61 e 612-*bis* della medesima codificazione.

Il secondo comma della citata disposizione, segnatamente, in un'ottica di sempre maggiore deterrenza, opera una (ulteriore) riscrittura della cornice di pena edittale prevista per il reato-base di maltrattamenti, la quale viene innalzata sia nel minimo che nel massimo. Per effetto della legge di riforma, quindi, la forbice edittale risulta essere, attualmente, ricompresa fra tre e sette anni di reclusione (ex art. 572, comma 1, c.p.).

Dopo il primo comma, inoltre, viene inserito nel tessuto normativo dell'art. 572 una nuova circostanza aggravante, speciale e ad effetto speciale, in forza della quale *"La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi"* (art. 572, comma 2, c.p.). Questo ulteriore inasprimento di pena viene contemplato allorché la condotta *tipica* venga perpetrata a detrimento di specifici soggetti (minorenne, donna incinta o soggetto diversamente abile), i quali, evidentemente, vengono ritenuti meritevoli di una rafforzata tutela penale, a cagione di una situazione di particolare *vulnerabilità*.

La fattispecie circostanziale di nuovo conio, a ben vedere, con precipuo riguardo al delitto di cui all'art. 572 c.p., sembra avere eliminato la circostanza aggravante comune contemplata dall'art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p.¹⁹, la quale prescrive un aggravamento di pena - sino a un terzo - per l'ipotesi di *"avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero di persone in stato di gravidanza"*²⁰.

Il disvalore giuridico-penale dei comportamenti attuati contro le *vittime vulnerabili* normativamente indicate, quindi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69/2019, dovrà essere ricondotto sotto l'egida normativa del combinato disposto dei primi due commi dell'art. 572 c.p. Il compendio normativo in analisi, altresì, viene arricchito dall'ulteriore inserimento di un quarto comma della fattispecie, a tenore del quale *"Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato"*.

La summenzionata disposizione assume non soltanto un importante significato giuridico, rafforzando la tutela penale delle vittime della c.d. *violenza assistita*²¹, ma risulta essere dotata

¹⁸ L'articolo in questione è rubricato *"Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*.

¹⁹ Tale fattispecie circostanziale è stata introdotta dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242, del 15 ottobre 2013), recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"*. Il predetto provvedimento legislativo ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. Per approfondimenti: RECCHIONE S., *Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura*, in *Dir. pen. cont.*, 15 settembre 2013, pp. 1-21.

²⁰ La suprema Corte di Cassazione, in un importante arresto nomofilattico, ha avuto modo di ampliare il potenziale ambito di applicazione della fattispecie circostanziale in questione, statuendo come la stessa possa configurarsi allorché *"il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza"*. Cfr.: Cass. Pen., sez. I, 2 marzo 2017 (depositata il 14 marzo 2017), n. 12328, in *DeJure*, Giuffrè, Milano, 2022. Per approfondimenti dottrinali: CHIBELLI A., *La Cassazione e la latitudine applicativa dell'aggravante di aver commesso il fatto "in presenza di minori"*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 5/2017, pp. 359-364.

²¹ Secondo l'autorevole elaborazione della Commissione scientifica del CISMAI (*Coordinamento italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia*), *"la violenza assistita da minori si verifica quando i bambini*

anche di un marcato valore *simbolico*, poiché il minorenni, assistendo alla perpetrazione di una condotta abituale di maltrattamenti in danno di un proprio familiare, non è più considerato alla stregua di un mero danneggiato dal reato, ma viene assimilato alla persona offesa, ossia a colui il quale, concretamente, sul piano fenomenico, subisce la condotta di maltrattamenti e gli effetti nefasti eziologicamente riconducibili alla stessa. Questa prescrizione normativa, a ben vedere, rappresenta una significativa conquista non soltanto sul piano teorico-dogmatico, ma anche dal punto di vista pratico-applicativo, poiché il minorenni, ad esempio, attraverso l'assistenza di un curatore speciale, potrà esercitare le facoltà e i diritti concessi a livello ordinamentale, fra i quali quello di spiegare costituzione di parte civile nel processo penale, celebrato per violazione dell'art. 572 c.p., al fine di domandare il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causalmente riconducibili alla consumazione del fatto-reato²².

L'art. 572 c.p., sempre a seguito dell'intervento legislativo del 2019, risulta essere annoverato, *expressis verbis*, fra i delitti per i quali viene ammessa l'applicazione delle *misure di prevenzione*, fra le quali quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eventualmente accompagnata dal divieto, per il soggetto indiziato del delitto *de quo*, di soggiornare in uno o più comuni, ovvero, per le ipotesi più gravi, dall'obbligo di soggiornare nel comune di residenza o di dimora abituale. Ciò, in ragione dell'inserimento, nel *corpus* dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. *Codice antimafia*), della lettera *i-ter*)²³.

Sempre sul versante dell'inasprimento sanzionatorio, merita espresso richiamo la modificazione apportata dalla legge n. 69/2019 alla fattispecie circostanziale dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali, prevista dall'art. 577 c.p. e rubricata "*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*"²⁴, la quale, per effetto dell'art. 11 della richiamata legge, assume una portata più ampia rispetto alla versione previgente, con una tendenziale esclusione della stessa dal giudizio di bilanciamento fra circostanze eterogenee, ex art. 69 c.p.

A seguito della riscrittura normativa, infatti, l'aggravante in commento potrà configurarsi anche qualora il fatto-reato venga consumato a detrimento di coloro i quali siano ascendenti o discendenti del soggetto agente, "*anche per effetto di adozione di minorenni*", nonché "*contro*

sono spettatori di qualsiasi forma di maltrattamento espresso attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori". Cfr.: Cismai, Commissione scientifica Violenza Assistita, in *Il Raccordo, bollettino del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia*, n. 6, maggio 2000. Anche la normativa internazionale, dal canto proprio, si occupa di tale variegata fenomenologia, prescrivendo, ad esempio, che le singole compagini statali debbano impegnarsi ad adottare "*misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione*" (art. 22 della *Convenzione di Istanbul*). Sempre su questa importante tematica, possono consultarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti pronunce giurisprudenziali, rese, rispettivamente, in ambito domestico e sovranazionale: Cass. Pen., sez. VI, 25 ottobre 2018, Rv. 274924; Cass. Pen., sez. VI, 23 febbraio 2018, Rv. 272985; Corte EDU, E. M. c. *Romania*, 30 ottobre 2012, ric. n. 43994/05.

²² A titolo meramente esemplificativo, il soggetto minorenni, nella sede penale, potrà invocare, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il risarcimento del *danno morale soggettivo*, del *danno biologico* e del *danno esistenziale*, qualora tali pregiudizi abbiano una derivazione causale discendente dalla consumazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. La prima voce di danno, in particolare, s'identifica nei *patemi d'animo transeunti* occorsi alla vittima a seguito della perpetrazione dell'azione criminosa, da parte del soggetto agente; il danno biologico, invece, è rappresentato dai pregiudizi inferti alla integrità psico-fisica del soggetto passivo del reato, suscettibili di accertamento medico-legale; il danno esistenziale esprime, invece, quei pregiudizi che la condotta illecita può avere arrecato alla vita di relazione della vittima, con un conseguente *vulnus* inferto all'attività di *facere areddituale* della persona.

²³ Tale disposizione estende l'applicabilità delle misure *ante delictum* "*ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli art. 572 e 612-bis del codice penale*".

²⁴ Appare necessario enfatizzare la collocazione sistematica della disposizione in esame all'interno del Libro II, Titolo XII della codificazione penale, "*Dei delitti contro la persona*", ove si annovera un compendio normativo tendente a preservare l'esplicazione, morale e materiale, della persona umana.

la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva". La *littera legis*, dunque, propone non soltanto una tendenziale equiparazione fra la filiazione adottiva e quella legittima, ma anche un'assimilazione fra i nuclei affettivi fondati sul matrimonio e quelli non suggellati dal vincolo coniugale, ma connotati da un'*affectio maritalis* fra *partner* avinti da un legame stabile e duraturo nel tempo. In un simile contesto ricostruttivo, appare necessario sottolineare come, per effetto della riforma in esame, i requisiti della sussistenza di una relazione affettiva fra soggetto attivo e passivo del reato e della stabile convivenza fra gli stessi abbiano assunto, ai fini dell'applicabilità della fattispecie, un'autonoma rilevanza. Anche l'ipotesi, meno grave, prevista dal secondo comma della fattispecie, subisce una estensione del proprio perimetro applicativo, potendo operare allorché il comportamento criminoso venga attuato in danno di "*persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione attiva, qualora la convivenza o la relazione siano cessate*"; si registra, altresì, l'estensione dell'applicabilità della fattispecie ove si proceda per reati commessi fra soggetti avinti da relazioni affettive fra maggiorenni, con riguardo ai fatti posti in essere nei riguardi dell'adottante o dell'adottato.

Ancora nel solco del rafforzamento della tutela penale della *vittima vulnerabile*, occorre, in questa sede, rammentare la modificazione apportata all'art. 90-*bis* c.p.p. con riguardo alle informazioni da fornire alla persona offesa dal reato a partire dal primo contatto con l'Autorità giudiziaria procedente. La riforma, infatti, prescrive che il soggetto passivo del reato debba essere reso edotto anche dei "*servizi di assistenza alle vittime del reato*" e ciò in aggiunta alle altre informazioni già richieste, prima della riforma, dalla *littera legis*.

Il quadro normativo di tutela delle vittime dei reati posti in essere in contesti domestici o intrafamiliari consta, invero, di una pluralità di ulteriori e diverse prescrizioni normative, tutte rilevanti, alle quali - per esigenze di contenimento della presente dissertazione - si opera espresso e pedissequo rinvio.

Appare necessario, però, effettuare un veloce accenno alle modificazioni normative apportate alla disciplina dell'indennizzo da corrispondere a favore delle vittime del reato, regolamentato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, in attuazione della direttiva 2004/80/CE.

La legge di riforma, in relazione a questo specifico profilo di tutela del soggetto passivo del reato, propone, all'art. 19, una modificazione dell'autorità competente a conoscere delle istanze di indennizzo, identificata non più nella Procura generale presso la Corte di Appello, bensì nella Procura della Repubblica incardinata presso il Tribunale territorialmente competente²⁵.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, può ben ritenersi, conclusivamente, che il legislatore, anche nei futuri interventi novellistici, potrà e dovrà apprestare alla *vittima vulnerabile* e, segnatamente, al minorenni, una tutela penale sempre più stringente ed effettiva, in ragione della pervasività dei crimini che possono consumarsi in seno ai contesti domestici, endofamiliari o parafamiliari. Proprio in questi ambiti, contrassegnati, oramai, da una sostanziale *atipicità* normativo-sociale, occorre mantenere alta la guardia, tentando di sperimentare nuove e ancor più efficaci forme di salvaguardia dell'infradiciottenne e di tutte quelle persone che, in qualche misura, possano assumere una posizione di peculiare *vulnerabilità*.

A tale proposito, *de lege ferenda*, potrebbero essere istituiti specifici modelli di *giustizia ripa-*

²⁵ L'Autorità giudiziaria in questione, in particolare, potrà erogare assistenza a favore delle vittime di quei reati consumati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, allorché il richiedente sia residente, in maniera stabile, in Italia.

rativa, mutuati dal sistema minorile²⁶ e aventi, nel caso di specie, una potenziale triplice finalità: ricucire lo “strappo sociale” cagionato dal fatto-reato; preservare l’integrità dell’istituzione familiare ove il crimine si è consumato; apprestare una ulteriore e differenziata tutela a favore della *vittima vulnerabile*, soprattutto nelle ipotesi nelle quali la stessa s’identifichi in un soggetto minorenni.

Non può non osservarsi, tuttavia, come le peculiarità del procedimento penale a carico dei maggiorenni, il marcato disvalore normativo-sociale della fattispecie delittuosa di cui all’art. 572 c.p., l’asprezza del trattamento sanzionatorio *ex lege* previsto e il regime di procedibilità del delitto appaiano abbastanza ostativi rispetto alla praticabilità delle soluzioni sopra ipotizzate.

Infine, in un’ottica general-preventiva di matrice non già giuridico-penale, bensì culturale, potrebbe essere implementato nel sistema scolastico l’insegnamento di una disciplina afferente alla *educazione sentimentale*, così da promuovere una effettiva formazione culturale delle giovani leve e una rinnovata sensibilizzazione delle stesse verso le tematiche, oltremodo attuali, della *violenza di genere* e della conseguente *vulnerabilità* facente capo ai relativi soggetti passivi.

* *Avvocato, Dottorando di Ricerca e Cultore della materia in diritto penale*

²⁶ La *giustizia ripartiva* o *rigenerativa* - identificata anche con la locuzione anglosassone *restorative justice* - enfatizza l’importanza dell’attivazione concreta del reo affinché possa essere ricomposto il conflitto sociale generato dalla consumazione del crimine. Il reato, secondo questa impostazione, viene concepito non già quale mera violazione di una disposizione normativa, bensì quale lesione inferta, nel contempo, al soggetto passivo e all’intera collettività.

Tale peculiare modo di concepire l’illecito penale, sviluppatosi intorno agli anni ‘70 nel contesto nordamericano, non appare, invero, molto dissimile dalla concezione *realistica* del reato, secondo la quale quest’ultimo, in base ai principi di *offensività*, *materialità* e *frammentarietà*, non si traduce in una semplice trasgressione del precetto penale, posta in essere dal soggetto agente, venendo in rilievo quale offesa - *sub specie* di lesione o esposizione a pericolo - arrecata al bene giuridico normativamente tutelato.

A ben vedere, diversi sono gli istituti, disseminati a livello ordinamentale, che possono essere ricondotti, in qualche modo, nell’alveo concettuale della *restorative justice*: in ambito minorile, si pensi, ad esempio, alla mediazione penale e, più in generale, a tutti gli istituti differenziati, applicabili in sede processuale (irrilevanza del fatto, messa alla prova del minorenni e perdono giudiziale). Possono rientrare nell’alveo della giustizia ripartiva, altresì, la messa alla prova del maggiorenne, l’affidamento in prova al servizio sociale e il tentativo obbligatorio di conciliazione fra le parti nell’ambito del processo penale celebrato dinanzi al giudice di pace.

Per approfondimenti sulle tematiche della giustizia ripartiva: CIAMBRONE M., ESPOSITO M., *Manuale di giustizia ripartiva e devianza minorile*, Santelli editore, Milano, 2019; MAZZUCATO C., *Ostacoli e “pietre di inciampo” nel cammino attuale della giustizia ripartiva in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2015; MAZZUCATO C., *La giustizia dell’incontro. Il contributo della giustizia ripartiva al dialogo fra responsabili e vittime della lotta armata*, Il Saggiatore, Milano, 2015; MAZZUCATO C., *Un umano fare al posto di un disumano subire. Considerazioni politico-criminali intorno alla giustizia ripartiva*, in *Riparazione e giustizia ripartiva. Il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario*, TRECCI P., CAFIERO M. (a cura di), FrancoAngeli editore, Milano, 2007, pp. 39-55.

Lo sviluppo morale e l'approccio riparativo in adolescenza: dal disimpegno alla responsabilità

Annunziata Rizzi (*)

SOMMARIO

1. Introduzione - 2. Adolescenza e compiti di sviluppo - 3. Lo sviluppo morale e i meccanismi di disimpegno - 4. La responsabilità - 5. Le pratiche riparative nel contesto scolastico - 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il modello della *Restorative Justice* considera *focus* prioritario la riparazione di un danno nei confronti di persone e relazioni e coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni finalizzate a promuovere la riconciliazione tra le parti e la ricostruzione del senso stesso di comunità (Patrizi, 2017)¹. L'approccio riparativo (*Restorative Approach*) tende a responsabilizzare la persona autrice del reato riguardo agli effetti delle sue azioni ma, in maniera più ampiamente trasformativa, mira al cambiamento del modo reciproco in cui vittima, reo e comunità si percepiscono e si rapportano. La riflessione sulle pratiche riparative in adolescenza richiede un'attenta considerazione di quelle che sono le dinamiche peculiari di questa fase evolutiva e delle vicissitudini dello sviluppo morale.

2. L'adolescenza e i compiti di sviluppo

La visione dell'adolescenza come periodo di crisi turbolenta ha ceduto il passo a una visione centrata sullo svolgimento dei compiti di sviluppo tipici di questa età².

Tra i compiti di sviluppo adolescenziali Havighurst (1948)³ ha collocato l'acquisire un comportamento socialmente responsabile, un sistema di valori e una coscienza etica come guida al proprio comportamento. Palmonari (2011)⁴ ha proposto una classificazione dei compiti di

¹ PATRIZI P., *Giustizia e pratiche riparative. Per una nuova giustizia di comunità*, in *Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 15, 5-29, 2017.

² "A developmental task is a task which arises at or about a certain period of life of the individual, successful achievement of which leads to his happiness and to success with later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by the society, and difficulty with later tasks" (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA).

³ HAVIGHURST R. J., *Developmental tasks and education*, University of Chicago Press, 1948.

⁴ PALMONARI A., *Psicologia dell'adolescenza*, Il Mulino, Ed. 2011.

sviluppo in rapporto con la pubertà e il risveglio delle pulsioni sessuali, con l'allargamento degli interessi personali e sociali, con l'acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo e con la definizione dell'identità o la riorganizzazione del concetto di sé.

La fase adolescenziale, definita come "seconda fase di separazione-individuazione"⁵, comporta il distacco dagli oggetti genitoriali internalizzati e l'investimento affettivo di oggetti extrafamiliari. Un'importante implicazione di questo processo è che *"la persona in via di sviluppo si assuma una maggiore responsabilità per ciò che fa e per ciò che è piuttosto che depositare questa responsabilità sulle spalle di coloro che lo hanno cresciuto"* (Blos, 1967, p. 168)⁶.

Durante l'adolescenza la questione diventa in maniera più stringente come implementare un modello riparativo centrato sulla responsabilità anche al di fuori dal contesto del sistema penale tramite interventi di comunità orientati alla promozione di occasioni di benessere e alla prevenzione del disagio. Gli approcci riparativi possono, infatti, informare molteplici strumenti educativi che sostengono la responsabilità nei rapporti con gli altri: si possono realizzare, così, interventi rispetto ai fenomeni della devianza minorile che siano anche preventivi e promozionali. Uno dei contesti in cui gli approcci riparativi hanno dimostrato tutto il loro potenziale di attivazione di risorse positive nelle persone è sicuramente la scuola. La dimensione grupale, tipica del contesto scolastico, acquisisce in adolescenza la funzione di "nuovo utero sociale"⁷ in cui sentirsi protetti e accolti, esercitare la *self-disclosure* e le competenze più complesse di *problem-solving* interpersonale. Sviluppare e mantenere relazioni positive tra pari rappresenta un aspetto cruciale per formare la propria identità e contribuisce al benessere psicologico in adolescenza. Recenti ricerche indicano che quando gli adolescenti si sentono accuditi dalle persone della loro scuola e si sentono partecipi della vita scolastica è meno probabile che facciano uso di sostanze, commettano atti violenti o inizino precocemente l'attività sessuale⁸. Gli studenti che sperimentano un vissuto di connessione in ambito scolastico segnalano anche livelli più elevati di benessere emotivo e minori fattori di rischio per comportamenti autodistruttivi. Per garantire la connessione in una scuola tutti devono essere consapevoli delle opportunità per costruire, coltivare e riparare le relazioni. Una parte fondamentale di questa connessione è, pertanto, preoccuparsi dell'impatto delle proprie azioni reciproche e assumersi la responsabilità di tale impatto.

3. Lo sviluppo morale e i meccanismi di disimpegno

Gli studi sullo sviluppo della moralità hanno mostrato che esso inizia fin dalle prime fasi di accudimento infantile. La teoria social-cognitiva (BANDURA, 1986)⁹ considera l'apprendimento sociale un processo continuo tramite cui avviene la costruzione di principi e valori: in questa prospettiva di matrice interazionista, infatti, i contenuti morali vengono elaborati e trasformati mediante processi interattivi di co-costruzione di significati. La nozione di "determinismo triadico e reciproco" indica proprio che ogni condotta è la risultante delle influenze reciproche tra persona (fattori cognitivi, affettivi e biologici, compresi i processi di autoregolazione), ambiente (fisico e sociale) e condotta stessa (in termini di informazione retroattiva sulla persona e sull'ambiente). L'*agency* è la capacità di essere un "agente" ovvero di esercitare un'influenza

⁵ BLOS P., *The second individuation process of adolescence*, in *Psychoanalytic Study of the Child*, 29, 107-157, 1967.

⁶ BLOS P., 1967, *Op. cit.*

⁷ CAPRARA G. V., FONZI A., *L'età sospesa. Itinerari del viaggio adolescenziale*, Giunti, 2000.

⁸ HOPKINS B., *Just Schools. A Whole School Approach to Restorative Justice*, Jessica Kingsley Publishers London and New York, 2004.

⁹ BANDURA A., *Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.

intenzionale sul proprio comportamento. L'*agency morale* si manifesta nella censura di alcuni comportamenti (funzione inibitoria) e nella promozione di comportamenti compassionevoli (funzione proattiva) e si esprime tramite il pensiero anticipatorio, l'autoreazione e l'autoriflessione. Il pensiero anticipatorio consente di rappresentare a sé stessi le conseguenze delle proprie azioni e di attuare un processo di *decision making* che tenga presente l'obiettivo, la percezione di autoefficacia e il risultato atteso. L'autoreazione è una reazione alle proprie condotte in termini di autoapprovazione o di autocensura. L'autoriflessione permette di scegliere una condotta considerando i propri valori e la propria efficacia personale e bilanciando eventuali valori in conflitto. In questo contesto Bandura (1996, 2002)¹⁰ inserisce il costrutto di disimpegno morale e individua alcuni meccanismi psicologici che possono indurre una disattivazione selettiva del controllo morale e dell'istanza autosanzionatoria e, di conseguenza, possono rendere attuabili comportamenti altrimenti inammissibili riducendo la dissonanza cognitiva (FESTINGER, 1957)¹¹ e mantenendo condizioni di equilibrio e autostima. I diversi meccanismi di disimpegno morale operano in 4 aree: livello del comportamento, livello dell'*agency*, livello del risultato, livello della vittima. Essi sono:

- 1) la giustificazione morale che fa appello a ideali elevati e socialmente approvati e, quindi, motiva e legittima una condotta trasgressiva sanzionabile ponendola al servizio di principi morali superiori o scopi meritevoli;
- 2) l'attribuzione di colpa o biasimo che determina uno spostamento della responsabilità della condotta antisociale sulla vittima alla quale è attribuita la causa dell'azione subita ridefinita spesso come reazione plausibile ad una provocazione;
- 3) il confronto vantaggioso che consente di attenuare l'entità della violazione e di riabilitare le proprie azioni confrontandole con trasgressioni più gravi;
- 4) il dislocamento della responsabilità che consente di disconoscere il proprio ruolo attivo nella condotta immorale ponendo la responsabilità a carico di altre persone che avrebbero agito una pressione sul soggetto o condizionato il suo comportamento;
- 5) la diffusione della responsabilità che, in caso di partecipazione di altri soggetti all'azione deviante, consente di attenuare o sollevarsi dal peso della propria agentività attribuendo a tutti la responsabilità;
- 6) la distorsione delle conseguenze che consente di sottovalutare, minimizzare o ignorare la gravità delle conseguenze delle proprie azioni sulla vittima;
- 7) la deumanizzazione della vittima che disattiva la responsività empatica negando l'umanità della vittima stessa ridotta al rango di bestia o sottospecie;
- 8) l'etichettamento eufemistico che consiste in una ridefinizione linguistica che consente di edulcorare l'azione immorale conferendole maggiore accettabilità.

I meccanismi illustrati consentono anche ai soggetti con *standard* morali elevati di distorcere il significato di un'azione riprovevole al fine di tutelare l'immagine di sé e mantenere un senso di coerenza. Le emozioni di colpa, vergogna, indifferenza e orgoglio sono fortemente implicate nel comportamento morale e rivestono un ruolo fondamentale nel processo di attribuzione di responsabilità¹². Sia la colpa che la vergogna possono essere definite come emozioni morali che hanno una relazione positiva con il comportamento prosociale. Un contesto di trasgressione morale può elicitarne sia colpa che vergogna mentre stati di indifferenza, ovvero la mancanza

¹⁰ BANDURA A., BARBARANELLI C., CAPRARA G.V., PASTORELLI C., *Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 364-374, 1996; BANDURA A., *Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency*, in *Journal of Moral Education*, 31, 101-119, 2002.

¹¹ FESTINGER L., *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford University Press, 1957 (tr. it. *Teoria della dissonanza cognitiva*, FrancoAngeli, 1973).

¹² MENESINI E., SANCHEZ V., FONZI A., ORTEGA R., COSTABILE A., LO FEUDO G., *Moral emotions and bullying: A cross-national comparison of differences between bullies, victims and outsiders*, *Aggressive Behavior*, 29, 515-530, 2003.

di emozioni negative in risposta ad un comportamento dannoso, o di orgoglio, derivante dal concentrarsi solo sui guadagni e sui vantaggi personali, possono rivelare l'assenza di sentimenti empatici e un *deficit* del senso di responsabilità a seguito della disattivazione dei controlli morali.

4. La responsabilità

Come si è visto, in risposta a determinati comportamenti devianti, ad esempio il bullismo, i soggetti possono valutare la situazione in termini di responsabilità o, al contrario, in termini di disimpegno.

Il "modello ecologico" di De Leo (1996)¹³ considera la responsabilità, requisito basilare della soggettività, un concetto interattivo, culturalmente e socialmente costruito nei rapporti fra soggetto, azione, istituzioni e società. La responsabilità ("responsabilità") riguarda la capacità di rispondere delle proprie azioni e connette aspetti psicologici, interpersonali e normativi, istituzionali e sociali.

Le persone sperimentano livelli diversi di attribuzione a sé delle proprie azioni a seconda del livello di sviluppo, delle capacità possedute e delle cornici regolative, tuttavia, è di fondamentale importanza che a tutti gli attori sociali, inclusi i minorenni e i soggetti fragili o svantaggiati, sia riconosciuta la possibilità di rispondere delle proprie azioni. In questa direzione la responsabilità non ha solo un carattere retroattivo bensì anche proattivo guardando alle potenzialità di sviluppo e al recupero di risorse per il fronteggiamento del rischio individuale e sociale e per la creazione di condizioni di benessere personale e relazionale. Seguendo Blasi (1993)¹⁴ possiamo ritenere la responsabilità morale come la conseguenza dell'integrazione della moralità nell'identità per cui il soggetto sente un profondo bisogno di coerenza ovvero di agire congruentemente ai propri ideali.

5. Le pratiche riparative nel contesto scolastico

In considerazione delle numerose sfide che oggi le scuole devono affrontare, la giustizia riparativa può dare un contributo significativo affinché le scuole stesse siano luoghi più sicuri, si riduca l'esclusione, si crei una cultura di inclusione e appartenenza, si sostenga l'autostima, aumenti la frequenza, si contrastino i comportamenti di bullismo, si riduca il *turnover* e il *burnout* del personale¹⁵.

I potenziali benefici offerti da un approccio riparativo possono essere riassunti come segue. La vittima può ricevere informazioni su ciò che sta accadendo, avere qualcuno che ascolti la sua esperienza (il mediatore), avere risposte a domande sul motivo per cui si è verificato il fatto/reato ("perché io?"), dire all'autore del fatto/reato in che modo è stata colpita, chiedere all'autore un risarcimento di qualche tipo, ricevere delle scuse e vedere che l'autore è sinceramente pentito, aiutare l'autore, incontrarsi in una situazione in cui non è impotente.

Il trasgressore può assumersi la responsabilità e affrontare pienamente ciò che ha fatto ascoltando e riconoscendo il danno causato alla vittima, mostrarsi sotto una luce migliore rispondendo alle domande, scusandosi e facendo ammenda. Sia per le vittime che per gli autori sussiste l'opportunità di essere coinvolti nel prendere decisioni sul loro caso. Si tratta, dunque, di porsi

¹³ DE LEO G., *Psicologia della responsabilità*, Laterza Editore, 1996.

¹⁴ BLASI A., *The development of identity: Some implications for moral functioning*, in NOAM G. G., WREN T. E., NUNNER-WINKLER G. & EDELSTEIN W. (Eds.), *The moral self*, pp. 99-122, The MIT Press, 1993.

¹⁵ HOPKINS B., 2004, op. cit.

le seguenti domande¹⁶:

- Cosa è successo?
- Chi è stato colpito e come?
- Come possiamo rimediare al danno?
- Che cosa abbiamo imparato tutti per fare scelte diverse la prossima volta?

Come si può vedere, l'enfasi su "noi" è cruciale: tutti coloro che sono colpiti da ciò che è successo sono coinvolti anche nel trovare la soluzione. I processi riparativi sono:

- a) l'indagine riparativa: descrive un modo di ascoltare che consente di tirare fuori la storia dell'interlocutore riconoscendo i suoi pensieri, sentimenti e bisogni in una data situazione;
- b) la discussione riparatrice in situazioni difficili: in situazioni di squilibrio di potere (dovuto a qualsiasi fattore tra cui età, posizione, esperienza, personalità) tale discussione ha lo scopo di mantenere il flusso di comunicazione in modo che entrambe le parti possano esprimere i propri sentimenti e bisogni e ottenere risultati reciprocamente accettabili;
- c) la mediazione: un processo che coinvolge una o più parti neutrali (mediatori) con il ruolo di sostenere le parti in conflitto per giungere a una reciproca soluzione accettabile;
- d) la mediazione vittima/autore del comportamento deviante: un processo diverso dal precedente in quanto una persona ha accettato la responsabilità per il danno causato all'altro;
- e) le conferenze comunitarie e i circoli per la risoluzione dei problemi: sono utili quando c'è un problema da discutere in gruppo, un conflitto da affrontare o un evento che ha causato disagio all'intero gruppo. Il facilitatore ha la responsabilità generale di garantire il regolare svolgimento del processo anche se il gruppo concorda alcune linee guida all'inizio in modo che tutti si sentano al sicuro e inclusi;
- f) le conferenze riparative: coinvolgono di solito persone che hanno riconosciuto di aver causato un danno. Gli autori si incontrano con le vittime, ognuno cerca di capire i punti di vista di ciascun altro, si cerca di giungere a un accordo reciproco che ripari il danno causato;
- g) la *Family group conference*: è utile quando è necessario un piano per supportare un giovane e la sua famiglia nell'attuazione di cambiamenti. Le conferenze attingono alla forza e alle risorse di una rete familiare e costruiscono responsabilità tra i membri, creano un senso di appartenenza e motivano le persone coinvolte a realizzare e attuare i piani realizzati.

La base valoriale di un approccio riparativo include rispetto e apprezzamento reciproci, convinzione di poter risolvere i propri problemi, supporto e possibilità di raccontare la propria storia, accettazione della diversità, inclusività nella risoluzione dei problemi in modo che i sentimenti, i bisogni e le opinioni di tutti vengano presi in considerazione, congruenza tra credenze e azioni. Adottando una visione più ampia degli approcci riparativi in chiave preventiva e promozionale è possibile usare in ambito scolastico strumenti che aiutino gli adolescenti a consapevolizzare e a riflettere sui meccanismi di disimpegno morale che agiscono neutralizzando le emozioni e i valori morali. Per l'esplorazione dei meccanismi di disimpegno morale può essere utilizzata la versione italiana della *Moral Disengagement Scale* di Caprara, Pastorelli e Bandura (1995)¹⁷, costituita da 32 affermazioni che descrivono situazioni riconducibili agli 8 meccanismi di disimpegno morale. Le risposte a ciascuno stimolo sono collocate su una scala Likert a 5 intervalli (da 1 = in totale disaccordo a 5 = in totale accordo). Il test valuta la tendenza a utilizzare strategie cognitive di elusione dell'autosanzione sul piano morale in relazione a differenti forme di comportamenti.

Un programma molto interessante è il "*Training sostitutivo dell'aggressività*" (*Aggression Replacement Training, ART*) di Goldstein e Glick (1990)¹⁸ che è stato rivisto e aggiornato dopo

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ CAPRARA G. V., PASTORELLI C., BANDURA A., *La misura del disimpegno morale in età evolutiva*, *Età Evolutiva*, 51, 18-29, 1995.

¹⁸ GOLDSTEIN A. P., GLICK B., *Stop all'aggressività. Un approccio educativo integrato per la prevenzione della*

oltre 30 anni di utilizzo nelle scuole, nelle comunità, negli istituti penitenziari e in altri contesti. L'ART illustra le sessioni delle tre componenti costitutive: l'apprendimento strutturato di abilità sociali, il *training* all'autocontrollo e l'educazione morale. Quest'ultima sezione, basata sulla teoria di Kohlberg (1971)¹⁹ aiuta ad aumentare il livello di equità, giustizia e preoccupazione dei partecipanti per i bisogni e i diritti degli altri. Il metodo dell'educazione morale si basa sui gruppi di discussione e utilizza i dilemmi di natura etica per imparare a pensare razionalmente in situazioni di conflitto applicando avanzate capacità di ragionamento. I gruppi di discussione possono vertere su diverse questioni di ordine morale e inducono nei partecipanti uno stato di disequilibrio cognitivo permettendo di raggiungere uno stadio di ragionamento morale superiore. Preliminarmente all'avvio dei gruppi di discussione può essere utile somministrare uno strumento per valutare lo stadio di ragionamento morale di ciascun partecipante, come ad esempio il test "Misurazione delle riflessioni sociomorali" (GOLDSTEIN, GRICK, op. cit.).

6. Conclusioni

Lo sviluppo morale deriva da *"una sintesi organica di conoscenze, emozioni e abilità sociali e morali con il modo in cui una persona si definisce in termini morali e in relazione al contesto sociale dato"* (NUCCI, 2002, pag. 159)²⁰.

Benché lo sviluppo morale inizi precocemente, l'adolescenza è il periodo in cui le acquisizioni e i cambiamenti a livello neurologico, cognitivo, affettivo e relazionale, rendono possibile il consolidarsi della responsabilità morale a livello identitario. È in questa fase che la predominanza della dimensione relazionale gruppale consente la strutturazione di apprendimenti riguardo alle abilità sociali, di comunicazione efficace, di gestione dei conflitti. In questo periodo di profondi mutamenti la scuola offre un contributo sostanziale allo sviluppo socio-morale dei ragazzi. Gli ingredienti essenziali per aiutare a definire il sé morale sono la creazione di un ambiente sicuro e prevedibile, la promozione di comportamenti positivi, l'utilizzo di metodi di gestione della classe che supportino l'autoregolazione, l'applicazione delle conseguenze logiche in risposta a comportamenti trasgressivi, la stimolazione dell'autoriflessione morale, la creazione di opportunità di azione morale o prosociale come occasioni concrete di esercizio di responsabilità. Gli approcci riparativi illustrati implementati in ambito scolastico sostengono lo sviluppo morale adolescenziale e sono connessi a livelli maggiori di benessere psicologico e relazionale.

* *PhD, Psicologa e psicoterapeuta, esperta in psicologia giuridica*

violenza minorile, Ed. Erickson, 1990.

¹⁹ KOHLBERG L. (1971), *Stages of moral development as a basis for moral education*, in BECK C. M., CRITTENDON B. S. & SULLIVAN E.V. (Eds.), *Moral education: interdisciplinary approaches*. Toronto University Press.

²⁰ NUCCI L. P., *Educare il pensiero morale. La costruzione del Sé e i concetti di giustizia, diritti, uguaglianza benessere*, Edizioni Erickson, 2002.

La mediazione penale minorile e la giustizia riparativa: una sfida per diffondere la cultura della relazione e della mediazione

Aurea Dissegna (*)

SOMMARIO

1. I minori che commettono reati - 2. Dal modello retributivo al modello riparativo - 3. Dal conflitto alla cultura della relazione e della mediazione.

1. I minori che commettono reati

La commissione di un reato da parte delle persone di minore età è sempre un evento importante, spesso compiuto per immaturità, per povertà educativa, per mancanza di consapevolezza, per appartenenza ad un contesto familiare/ambientale svantaggiato culturalmente o di criminalità, per "noia" o per emulazione. È un evento che lascia sempre o può lasciare cicatrici importanti per tutto il futuro percorso di vita. L'ingresso nel sistema processuale penale minorile di un autore di reato costituisce una esperienza forte per l'adolescente e per la sua famiglia. Un percorso che, seppur ligio alle regole del "fare giustizia", può invece costituire anche una grande opportunità educativa e formativa.

Il processo penale minorile, disciplinato dal d.p.r. n. 448/1988 "*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", si è contraddistinto, prima ancora della approvazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 (CRC), ratificata dall'Italia con l. n. 176/1991, per una visione culturale molto avanzata, articolato su norme ed istituti dalla finalità rieducativa prima che punitiva. L'"*interesse preminente del minore*" (art. 3 della CRC) costituisce un valore superiore da salvaguardare, e costituisce l'elemento che orienta la reazione dello Stato, nei confronti di minori che hanno commesso reati, verso percorsi di consapevolezza, di assunzione ed ammissione di responsabilità, privilegiando le esigenze educative e formative del soggetto più che quelle sanzionatorie. La giustizia penale minorile, dalla riforma del 1998 in poi, anche grazie alle normative internazionali ed europee, ha intrapreso da alcuni anni ulteriori percorsi innovativi, seppur rigorosi nelle garanzie, volti a contenere o addirittura escludere, il ricorso al diritto penale afflittivo nei confronti del ragazzo/a che ha compiuto un reato, ricorrendo a sistemi di giustizia diversi, tra questi: la mediazione penale, uno degli strumenti della giustizia penale riparativa, una grande opportunità di maturazione e crescita positiva e di investimento, da parte delle istituzioni, per il futuro delle persone coinvolte, resa possibile dal rapporto del reo con la persona offesa¹.

¹ A.G.I.A., *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, 2018.

2. Dal modello retributivo al modello riparativo

Nel modello retributivo prevale il rapporto tra il reato e la “giusta punizione” e la posizione della vittima è secondaria.

I fondamenti del modello riparativo sono invece: il riconoscimento della vittima - la parte lesa deve potersi sentire riparata nella sua dignità - e l'auto-responsabilizzazione del reo.

Il minore soggetto di reato deve essere consenziente e su di lui va costruito un percorso mirato che dovrebbe portarlo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, riconoscendo la propria responsabilità e avvertendo la necessità di ripararlo.

La comunità va coinvolta nel processo di riparazione nel doppio ruolo di destinataria delle politiche di riparazione e di attore sociale nel percorso fondato sull'azione riparativa da parte del reo².

La mediazione in ambito penale minorile, seppur non espressamente prevista tra gli istituti indicati nelle norme processuali rientra tra i vari istituti di *diversion*³, quelli previsti dalla Raccomandazione R(99) 19 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

È una risorsa attivabile, anche in base alla gravità del reato, sia in via alternativa che complementare al processo penale, con notevole valenza educativa e nel contempo deflattiva delle pendenze giudiziarie, in diversi momenti delle fasi processuali: nella fase delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare e nel dibattimento. Attivabile anche per i minori al di sotto dei 14 anni e quindi non imputabili.

La mediazione penale è uno strumento di “giustizia riparativa”, una tra le possibili risposte nel sistema della giustizia minorile, insieme ad altre prossime e contigue, da non confondere con altri istituti ispirati a logiche riparatorie. È una modalità che consente al reo ed alla vittima, su base consensuale e con il supporto di una figura *super partes*, un mediatore, un facilitatore, di fare un percorso di rielaborazione del conflitto e ricomposizione di un equilibrio rotto a causa del compimento del reato. Attraverso l'incontro con la sofferenza della vittima, la riflessione sulle conseguenze generate dal reato, viene offerta al minore la possibilità di riparare e per quanto possibile riconciliarsi con la persona lesa. Costituisce una modalità di pacificazione del conflitto che ha visto coinvolti chi ha generato il reato, infrangendo la legge, e chi ne ha subito i danni: la persona offesa, la vittima. Nello stesso tempo costituisce una occasione, com'è nello spirito della legge, per trasformare il procedimento penale in un percorso educativo di formazione della persona caratterizzato da: volontarietà, partecipazione libera all'incontro con la persona offesa, - adempimento libero ad eventuali attività volontarie di tipo civico - sociale, di pubblica utilità. Per chiarezza, un percorso di mediazione penale e giustizia riparativa non va confuso con un progetto di “messa alla prova” (art. 28, d.p.r. n. 448/1998), ne può essere parte ma con le caratteristiche proprie. La sfida sta nel costruire dei meccanismi procedurali che consentano alla giustizia riparativa ed al procedimento penale di intersecarsi senza snaturarsi a vicenda, garantendo che l'eventuale insuccesso non implichi conseguenze sull'*iter* del giudizio, e in questo caso il procedimento proseguirà con il rito ordinario⁴.

Nell'ultimo secolo e mezzo la pena è stata soprattutto intesa - attraverso la detenzione e tutte le sue alternative - come riparazione della persona colpevole. Fin dall'antichità sono state escogitate due modalità di riparazione: *il sacrificio*, in un mondo pagano politeista, per fatti gravi, offensivi per la comunità, che rischiavano di mettere in discussione la protezione delle divinità e la *vendetta* come modalità di riparazione per conflitti tra famiglie e *clan*. Un paradigma mantenuto per secoli e che ancora oggi, con modalità diverse, sopravvive nelle culture del mondo occidentale. Negli ultimi trent'anni invece è stata riscoperta, in chiave moderna, la modalità

² LEPRI G. L., PATRIZI P., in BASTIANONI P. (a cura di), *Tutela, diritti, e protezione dei minori*, Ed. Junior, 2021.

³ Risoluzione 2010 (2014), *Child-friendly juvenile justice*, cit. (§6.6.) - Raccomandazione CM (Rec(87)20) sulle reazioni sociali sulla delinquenza minorile (§11,2-3, *Diversion*).

⁴ A.G.I.A., *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, 2018.

riparativa della pena a vantaggio della persona offesa, depurata, ovviamente, dell'antica radice vendicativa. La giustizia penale riparativa - come la intendiamo oggi - è strettamente legata a quest'ultima modalità, ovvero all'esigenza di sanare l'offesa attraverso azioni utili alla vittima, sia essa una persona fisica, una collettività più o meno estesa di persone o la comunità in senso lato. In letteratura si indica nel cosiddetto esperimento di Kitchener la nascita della giustizia riparativa moderna.

Kitchener è una cittadina dell'Ontario ai confini tra il Canada e gli Stati Uniti dove all'inizio degli anni '70 due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini, responsabili di aver danneggiato diverse abitazioni lungo la via centrale del paese, un programma di probation diverso dal solito. Ai due operatori venne in mente di sostituire il consueto modulo a base di studio, attività ricreative e qualche colloquio a sfondo psicologico con un serio programma di incontri tra i due giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti e un chiaro impegno risarcitorio da garantire attraverso il lavoro. Questo metodo, identificato inizialmente con la mediazione (proprio grazie a questo esperimento) nell'area anglosassone si diffuse rapidamente la sigla VOM (per indicare la mediation tra victim e offender), si è propagato negli anni '70 in Nordamerica, in Australia e in Nuova Zelanda e, solo negli anni '80 in Europa, segnatamente in Francia e in Gran Bretagna"⁵.

La "giustizia riparativa" è innanzitutto "un prodotto culturale", capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare le esigenze della giustizia "retributiva" (incentrata sul rapporto tra il reato e la pena) e della giustizia "riabilitativa" (più attenta al recupero del detenuto). Le esperienze di mediazione penale minorile, in questi ultimi anni si sono estese anche all'area adulti, e diversi sono i progetti recentemente presentati al Ministero della giustizia da alcune regioni per ottenere finanziamenti dedicati.

3. Dal conflitto alla cultura della relazione e della mediazione

Vorrei però soffermarmi su ciò che caratterizza e sta alla base della maggior parte dei reati compiuti da persone di minore età: il conflitto. I recenti dati sulla criminalità minorile sono connotati dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio (54%) e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona (20%) prevalgono le lesioni personali volontarie⁶.

Episodi di sopraffazione, di insulti, di bullismo, di discriminazione razziale o di genere, di violenza che possono sfociare anche in atti di rilevanza penale sono sempre esito di un conflitto che connota ogni tipo di relazione umana e rapporti interpersonali. L'incontro e la relazione tra persone pone tutta una serie di questioni: di ruoli, di genere, di estrazione culturale, di stili comunicativi, di età, di aspettative, di rapporti ed esercizio di potere. Ogni volta che capita di vivere un conflitto viene a crearsi uno spazio, come un "vuoto", che isola ciascuno nel proprio vissuto interiore. Il conflitto non lo si può negare od eliminare perché se represso e contrastato rischia di evolvere in violenza. Sviluppare attenzione, sapersi mettere in ascolto, avere più consapevolezza delle "insidie" insite nei rapporti tra individuo e gruppo, tra individuo ed organizzazione, saper riconoscere le situazioni di effettivo o potenziale conflitto delle dinamiche relazionali, come possibile espressione di conflitti, significa accrescere le competenze di individuazione e gestione dei conflitti stessi: tra coetanei, in famiglia, nell'ambiente scolastico, nei luoghi di aggregazione, nei luoghi di lavoro, nella comunità di appartenenza.

⁵ L'esperimento è descritto nei particolari in PEACHEY D., *The Kitchner experiment*, in WRIGHT M., GALAWAY B., (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London 1989. Da Bouchard Questioni 2015.

⁶ Dati 2022, Ministero di Giustizia - Statistiche.

Il conflitto va riconosciuto e occorre imparare a gestirlo, serve una educazione ad accogliere i punti di vista degli altri, a governare la litigiosità anche attraverso attività di mediazione. Rispetto di sé e degli altri, riconoscimento del punto di vista dell'altro, costituiscono i principi ed i valori della mediazione: una grande opportunità, una sfida culturale per gli adulti. Genitori, educatori, insegnanti, sono invitati a conoscere esperienze di mediazione, ad approfondire tale modalità, a formarsi e a diffondere la cultura della relazione e della mediazione in tutti i contesti di vita familiare, sociale, istituzionale, lavorativa. Costituisce prevenzione del disagio da proporre ed attuare in via prioritaria a scuola applicandola anche a piccoli conflitti della quotidianità che non hanno rilevanza penale.

La mediazione è una forma non coercitiva di negoziazione facilitata che si svolge sotto il controllo (ma non il giudizio) di un terzo, il mediatore, che ha il compito di guidare le parti al raggiungimento di un accordo che soddisfi gli interessi e i bisogni di entrambe, con la auspicata possibilità di porre le stesse parti in una situazione migliore di quella in cui versavano in precedenza⁷. È importante fare propria questa definizione e conoscere alcuni strumenti tipici di questa modalità: ascolto attivo, ascolto empatico, equi-distanza delle parti senza esprimere giudizi, riconoscimento dell'altro, raggiungere accordi, rispetto delle diversità, dignità, fiducia. L'atteggiamento richiesto per intraprendere un percorso di mediazione dovrà essere, piuttosto, lo sforzarsi di capire l'altro, l'essere parte attiva nel cercar di capire che, anche dietro il peggior vicino di casa, collega, coniuge, amico, *partner* commerciale, ecc., c'è una persona. Con la creazione di una disponibilità all'apertura, al fine di trovare una soluzione alla disputa tramite il dialogo, si elimina la tendenza a generare (o a proseguire nei) conflitti, indipendentemente dalla realizzazione dell'accordo. In questo senso la mediazione è processo di pace e di unione, in quanto con l'accordo volontario fra le parti cambia l'approccio al conflitto e si crea una visione d'insieme perché le parti creano insieme, gestiscono insieme, vincono insieme.

Nella realtà (virtuale e globalizzata) che circonda ognuno di noi "l'altro" appare sempre più come un essere che non capiamo (e che non vogliamo capire), lontano, che non ci appartiene, senza corpo. La mediazione trasforma e capovolge questo impianto, portando alla nostra evidenza la sofferenza, le aspettative, i bisogni, le richieste (anche) dell'altro. Con il metodo della mediazione si diffonde, quindi, una differente cultura che predilige il rispetto di ognuno, valorizzando in maniera "creativa" le differenze (degli e) tra gli individui e utilizzando il conflitto come strategia per un cambiamento, sia personale che relazionale. La mediazione favorisce, quindi, il non facile passaggio da un conflitto distruttivo ad uno costruttivo e costituisce una grande opportunità di tipo preventivo dei conflitti stessi oltre a ridurre il rischio di commissione di reati. Riveste, come già anticipato, particolare importanza la figura del facilitatore, del mediatore, chi può fare da ponte. Figura che nei contesti istituzionali deve necessariamente avere apposita formazione. Nei contesti educativi formativi è auspicabile almeno una formazione di base orientata alla gestione positiva dei conflitti da parte degli adulti verso i bambini e gli adolescenti. Testimonianze ed esperienze positive di mediazione penale minorile, ed ora anche di adulti, possono costituire lo stimolo per sensibilizzare genitori, docenti, decisori istituzionali ad utilizzarle come risorsa preziosa in percorsi educativi e formativi, in tutti gli ambiti della vita relazionale in cui il conflitto è sempre presente e favorirne la gestione positiva. È importante far nascere forme stabili e strumenti sinergici di messa in rete di esperienze positive di gestione del conflitto, di mediazione per sviluppare politiche di sviluppo della "cultura della relazione e della mediazione" tra gli adolescenti e gli adulti. Strumenti di capitale sociale e umano di una comunità. Occasioni per pervenire a riparazioni simboliche prima ancora che materiali, dove le vittime riacquistano dignità. Molti

⁷ BRUNI A., *La gestione costruttiva del conflitto attraverso la mediazione*, in http://www.concilia.it/La_gestione_costruttiva.pdf.

sono i luoghi dove far transitare un'ottica trasformativa e riparativa, utilizzando la cultura della relazione e della mediazione: la scuola, la famiglia, le strutture residenziali, gli ambienti del tempo libero e sportivi, i condomini, i luoghi di lavoro.

** Sociologa, Responsabile Child's Friends Regione Veneto,
già Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia,
Garante dell'infanzia e adolescenza della Regione Veneto*

La mediazione - soluzione pacifica dei conflitti

Raffaella Dattolo (*)

SOMMARIO 1. La mediazione - 2. Le fasi della mediazione.

1. La mediazione

La mediazione così come intesa e creata da Jacqueline Morineau è quella di stile "Mediterraneo" in cui il mediatore, più che concentrarsi sull'aspetto negoziativo del conflitto percorre con i configgenti una strada nella quale si incontrano emozioni il cui clamore rimanda emotivamente ai colori, ai sapori, ai profumi della terra mediterranea, privilegiandone l'aspetto umano e basando la propria strategia sull'incontro, sull'ascolto e sull'accoglienza. La mediazione viene intesa come una nuova risorsa per la gestione della crisi dei rapporti interpersonali e del disagio che ne scaturisce, offrendo una preziosa opportunità per affrontare i conflitti e per il recupero dell'autonomia decisionale dei protagonisti, sensibilizzando all'ascolto dell'altro.

Nell'epoca attuale caratterizzata da conflitti generati dalla diversa appartenenza professionale, culturale, generazionale, sociale e razziale, la mediazione si pone come obiettivo lo sviluppo di un insieme di relazioni sociali impostate sulla restituzione a ciascun individuo della propria consapevole dimensione di uomo e di cittadino. L'obiettivo di diffondere la cultura della mediazione a livello preventivo e sempre più ampio affinché vengano posti i presupposti per evitare l'insorgere delle situazioni di conflittualità e, comunque, laddove inevitabilmente queste si generino, per incontrarle, ascoltarle ed accoglierle, restituendo ai configgenti la loro capacità di risolvere autonomamente il disagio che ne scaturisce.

Si potrebbe pertanto ritenere che i principi fissati dalla Morineau, abbiano anticipato quelli che sono i criteri oggi codificati con il decreto legislativo del 2010 che ha reso obbligatoria la mediazione civile e commerciale in numerose controversie civili prima di adire l'Autorità giudiziaria, ed anche i principi che hanno ispirato la riforma Cartabia con l'istituzione della cosiddetta giustizia riparativa.

La mediazione è un tempo, un luogo per accogliere l'altro, accogliere il disordine e la violenza, perché le situazioni soffocate, non gestite diventano le più nocive sul piano personale, sociale e civile, il primo passo è infatti quello di far emergere la violenza che non si vede, quella nascosta, la violenza interiorizzata, non detta, che spesso viene rivolta contro sé stessi. Il termine violenza contiene quello di violazione, la violazione è l'ingiustizia odiosa che si subisce, e la violenza rivolta contro sé stessi, espressione di una disperata impotenza ad esprimersi, si rivolgerà infine contro la società che ne diverrà il capro espiatorio, a sua volta la società si rivolgerà contro colui che apparentemente le avrà fatto violenza per punirlo ed il ciclo contunderà all'infinito. Bisogna insistere sullo spostamento della violenza poiché si tratta di un passaggio essenziale per spezzare le catene della violenza stessa. La mediazione può fare tutto questo, accogliere il disordine

e la violenza, come può fare questo? Il conflitto è la manifestazione più rappresentativa del disordine sia individuale che collettivo, poiché è nel corso della mediazione che la collera, le differenze non riconosciute o non accettate, i desideri ostacolati e la violenza hanno il diritto di esistere. I mediatori si trovano dinanzi un persecutore ed un perseguitato, ed ognuno può essere l'uno o l'altro, nella mediazione la rappresentazione del conflitto permette di ricostruire ogni momento del dramma lasciandogli il suo spazio ed il suo tempo.

Ogni passaggio è necessariamente legato al tempo. Anassimandro, filosofo presocratico, ha stabilito la prima teoria cosmica di Giustizia, che non può che realizzarsi nel tempo - solo nel tempo infatti può compiersi il principio di compensazione e riparazione, egli concepisce il tempo come Giudice supremo - per giungere alla fase finale in cui la pace può essere ristabilita bisogna aspettare che trascorra del tempo e che ci sia quella presa di distanza che tale intervallo permette. La mediazione, dunque, riprende un approccio vecchio quanto il mondo, il confronto con l'evento doloroso, ingiusto, è l'ostacolo che deve essere incontrato affinché possa essere superato. La sofferenza deve essere accolta per poter essere trascesa. La mediazione in fondo ripercorre le varie fasi della tragedia greca: la Teoria, la Crisi e la Catarsi.

2. Le fasi della mediazione

La prima fase:

- 1) Teoria: esposizione dei fatti, come quello degli adepti di Eleusi che si recano al tempio di Dioniso, in mediazione ciascuna delle due parti esprime ciò che vive nella situazione presente, è un tempo di espressione e di ascolto reciproco, un tempo molto prezioso grazie al quale si spezza una delle componenti del conflitto, il fatto che il dialogo fosse necessariamente interrotto.
- 2) Crisi: l'azione tragica è un confronto che riattiva le emozioni, l'esposizione del vissuto di ciascuna delle due parti, nel primo tempo della teoria l'esposizione del vissuto provoca necessariamente delle emozioni forti, i protagonisti si incontrano direttamente sul terreno delle loro opposizioni, delle loro contraddizioni, questo confronto è la crisi che permette l'espressione delle intensità della sofferenza, è un'esplosione che non può manifestarsi senza violenza, è il grido dell'uno che fa eco a quello dell'altro.
- 3) La Catarsi: nella fase della crisi l'espressione ed il riconoscimento della sofferenza permettono di superare quest'ultima, accogliere la sofferenza permette che si trasformi in agente purificatore, infatti, nell'ultima scena della *Ifigenia in Aulide*, Ifigenia all'inizio si ribella contro la decisione del padre che la vuole sacrificare ad Artemide, essa urla la propria sofferenza, il proprio sentimento di ingiustizia contro il padre indegno. Solo quando Agamennone evoca la disgrazia dei Greci, che a causa della mancanza di vento non possono navigare sino a Troia per vendicare il loro onore, Ifigenia, in un rovesciamento drammatico, è capace di superare il proprio personale vissuto, riuscendo a comprendere la disperazione del padre, la sua posizione insopportabile: dover sacrificare la propria figlia per l'onore della Grecia, a questo punto, l'interesse della propria patria, il dovere di onorare gli dei e la sofferenza del padre permettono ad Ifigenia di accettare il sacrificio richiesto, questo diventa un onore, una libertà, poiché da vittima essa diventerà sacra quasi uguale agli dei ed ecco che dice *"Padre mio, sono pronta, offro con gioia la mia vita alla Patria ed a tutta la Grecia, portatemi all'altare e sacrificatemi come vuole l'oracolo, non siate infelici a causa di questo, prendetelo come pegno di vittoria e tornate trionfanti in Patria nessuno mi tocchi, offrirò la mia gola in silenzio e con coraggio"*.

Le parole hanno il potere non solo di comunicare, trasmettere messaggi e raccontare storie, ma anche quello di produrre trasformazioni, possono essere lo strumento per cambiare il mondo. Socrate in fin di vita raccomanda a Critone *"Tu sai che il parlare scorretto non solo è cosa per*

sé sconveniente, ma fa male anche alle anime".

Infatti, quando per svariate ragioni non si dispone di adeguati strumenti linguistici, quando le parole fanno paura o rivelano la paura, la fragilità, la tristezza e manca la capacità di dominare le emozioni, viene meno un meccanismo di controllo sulla realtà viene meno un meccanismo di controllo sulla realtà e su sé stessi, quindi, la violenza incontrollata è uno degli esiti possibili. I ragazzi, sprovvisti di parole per esprimere i loro sentimenti di tristezza, rabbia e frustrazione, hanno un solo modo per liberarli e liberarsi da sofferenze a volte insopportabili: la violenza fisica.

** Avvocato, Giudice Onorario, Mediatore dei conflitti*

La metodologia laboratoriale di gruppo nella mediazione penale

Maria Cristina Ciambrone (*)

SOMMARIO

1. Introduzione - 2. Il modello teorico - 3. Esperienze a confronto e metodologia d'intervento - 4. *Circle Dialogue* e *Circle Keeping* - 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Una prima funzione del diritto penale e della pena in genere è quella cosiddetta afflittiva, o retributiva. Il diritto penale mirava, secondo la Scuola classica, ad infliggere una "sofferenza" al reo: l'uomo, essendo essenzialmente libero di scegliere tra il bene e il male, qualora optasse per quest'ultimo sarebbe stato adeguatamente punito in ragione proprio del danno commesso. Il modello di giustizia retributiva, diffusasi nel periodo Illuminista, partendo dall'assunto del reato quale violazione dell'ordine sociale, posto in essere da un soggetto capace di compiere liberamente le proprie scelte, attribuiva appunto alla pena una funzione retributiva e quindi al diritto penale un effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, volto dunque ad orientare il comportamento dei consociati. Col tempo ci si rese conto, però, che la minaccia del carcere non serviva a ridurre il tasso di criminalità, che rimase dunque invariato: utilizzando come unico strumento di prevenzione la pena, senza varianti personali nella responsabilità che possono dunque influenzare il comportamento umano, la Scuola classica ignorò la necessità di un trattamento penale adeguato alla personalità del delinquente. È in tale contesto di sfiducia nei confronti del modello retributivo che si afferma la Scuola positiva. Il modello riabilitativo, attraverso l'equazione personalità-devianza-pericolosità, pretende di correggere il comportamento del reo attraverso una serie di istituti miranti ad individuare pene alternative alla detenzione. La crisi che negli anni '80 colpisce il *Welfare State*, travolse inevitabilmente il modello riabilitativo che da esso dipendeva, data la mancanza di risorse destinate al sociale che, dunque, limitavano la possibilità di intervento riabilitativo da destinare ai fenomeni di devianza ed emarginazione.

È in tale contesto che cominciò a delinearsi un nuovo modello di giustizia cosiddetta **riparativa**. Lo sviluppo di tale modello è dato sia dalla crisi dei tradizionali modelli di giustizia, sia dall'esigenza di "valorizzare la vittima" quale parte importante e non marginale del reato e del processo. Presupposto del modello riparativo è la riparazione del danno causato dalla commissione del reato ed elemento fondamentale diviene la relazione tra vittima e reo: non più reato quale offesa allo Stato, ma quale offesa alla persona. La riparazione, in sostanza, si fonda su un paradigma diverso della gestione dei conflitti, offrendo agli autori la possibilità di riparare il

danno e favorendo la loro reintegrazione nella comunità attraverso un processo in cui l'obiettivo primario sarà la ricostituzione del legame sociale.

In generale, la giustizia riparativa consiste nell'eliminazione del danno o del pericolo cagionato dal reato con condotte di ripristino o di risarcimento per equivalente. La "pena riparativa" diviene, dunque, il risultato di una procedura, la mediazione, e si concretizza in un accordo tra le parti, sottoposto poi alla ratifica del giudice: la pena viene percepita dal reo come equa, proprio perché concordata da lui stesso direttamente con la vittima. Orientata, dunque, alla tutela della vittima e alla ricostituzione del legame sociale spezzato, la giustizia riparativa è una giustizia che non fa rumore, è una giustizia che si muove in punta di piedi e mira a curare il "male" dei soggetti coinvolti.

2. Il modello teorico

Il modello di riferimento adottato dall'AIMePe, Associazione Italiana Mediatori Penali, è quello umanistico di Jacqueline Morineau (MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, FrancoAngeli) che trova la sua massima applicazione nella mediazione penale e penale minorile. Questo modello si caratterizza proprio per la prospettiva umanistica, che intende la mediazione come un nuovo spazio creato nella società contemporanea, all'interno del quale è possibile accogliere la sofferenza, le emozioni, il dolore delle parti in conflitto. Per "spirito della mediazione" si intende quel "saper essere" e quel "saper fare" nel quotidiano che permette di vivere in modo autentico con sé stesso e insieme all'altro, nel rispetto delle reciproche differenze. Spirito della mediazione è l'abitudine all'ascolto, all'accoglienza, a stare nel silenzio senza averne paura sapendo che solo in esso possono essere accolte parole di solitudine, dolore, paura, rabbia, sussurrate o urlate, che non hanno ascolto in altri spazi. E lo spirito della mediazione accoglie e restituisce spazio, respiro, riconoscimento, dignità, pace. Il modello di Jacqueline Morineau, strutturato sull'andamento della tragedia greca, può essere applicato in tutte le situazioni di conflitto, anche gravi e tale tipo di mediazione si divide in tre momenti: Teoria, Crisi e Catarsi. Nella prima fase il mediatore incontra le parti una per una, separatamente, le quali raccontano ognuna la propria versione dei fatti. Poi incontra le parti insieme e riassume i due punti di vista ad entrambi. Nella fase della "crisi", i confliggenti devono raccontarsi reciprocamente le loro storie e le loro percezioni. Possono discutere o litigare, ma devono anche provare ad ascoltarsi. In un secondo momento il mediatore riporta ciò che viene espresso e facilita il porsi delle domande per portare le parti a riflettere e a concepire altri punti di vista. Nella terza fase, quella della "catarsi", il mediatore aiuta i confliggenti a rimuovere la maschera e a focalizzarsi sui veri contenuti del conflitto; in special modo i bisogni frustrati che si celano dietro la rabbia. Dopo questa fase le persone non possono più discutere. Sono invitate a stare in silenzio, per poter entrare in contatto con le proprie emozioni. Imparando a porsi anche in ascolto dell'altro, riconoscendogli, in tal modo, dignità e spessore morale.

3. Esperienze a confronto e metodologia d'intervento

Il progetto *Ripar-Azione*, portato avanti dall'Associazione e formulato sulla base dei criteri della mediazione penale, agisce con un approccio fondato sulle tecniche riparative, aprendo l'opportunità agli utenti di lavorare sul superamento del conflitto interiore. L'obiettivo di un percorso riparativo è di sviluppare e incrementare negli stessi la consapevolezza di sé, l'autonomia, l'autostima, l'autodisciplina, l'autocontrollo, il rispetto di sé e degli altri, la cooperazione e molti altri valori al fine di trasformare le prospettive e implementare molteplici capacità. La metodologia utilizzata durante questi incontri si sostanzia nei **Restorative Circles**, i circoli di restauro,

che sono facilitati in tre fasi progettate per identificare i fattori chiave nel conflitto, raggiungere accordi sui passi successivi per valutare i risultati, lavorare sul dolore, il senso del perdono, sulla gestione delle emozioni e sulle dinamiche di gruppo che si instaurano in ambiti diversi. Come forma circolare (*Circle Time*) invitano al potere condiviso, alla comprensione reciproca, alla responsabilità personale e all'azione efficace. I laboratori di tipo esperienziale hanno lo scopo di far sperimentare ai partecipanti una particolare forma di apprendimento e, oltre a fornire un primo livello di stimolo, facilitano l'acquisizione di nuovi modi di pensare, sentire e relazionarsi. Le regole all'interno dei lavori di gruppo consentono la sperimentazione e l'acquisizione di nuovi atteggiamenti e comportamenti in un ambito protetto, in un contesto non pericoloso. Ulteriore tecnica riparativa utilizzata è il *role playing*, il gioco di ruolo, tecnica simulativa che richiede ad alcuni partecipanti di rappresentare, per un tempo limitato, alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre gli altri membri del gruppo fungono da osservatori. In questo caso gli attori svolgono il ruolo di vittima o autore di reato. L'espressione di sé, nonché la comunicazione e l'aggregazione sociale, sono stati obiettivi raggiunti in molti progetti attivati presso strutture del Ministero di giustizia e gruppi appartamento. Le attività offerte hanno visto impegnati i minori in quattro incontri mensili i quali, oltre a costituire un importante elemento del percorso riparativo, rappresentano uno strumento rilevante per il superamento dei conflitti, consentendo la valorizzazione delle potenzialità soggettive e relazionali. Il percorso si è basato sul principio dell'individualizzazione a partire dalle specifiche situazioni dei minori e rispondendo ai particolari bisogni e alle caratteristiche della personalità di ciascuno, prevedendo anche un adattamento alle esigenze prospettatesi nel corso dell'esecuzione. Attraverso tale approccio e l'insegnamento delle tecniche riparative si è aperta agli stessi l'opportunità del superamento di un conflitto interiore. Le finalità di queste metodologie sono collocate su tre livelli: 1. emotivo/affettivo; 2. cognitivo; 3. esperienziale. Gli strumenti-programmi di *Restorative Justice* che possono essere proposti e realizzati sono:

- la mediazione vittima-autore di reato, strumento principale della giustizia riparativa, quale procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore). Tale tipologia può essere:
 - diretta: percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti in ambito penale (conflitti generati dal reato e/o che hanno generato il reato);
 - indiretta: alla luce della non fattibilità della mediazione diretta, il mediatore si trattiene con le parti separatamente;
- l'**apology** (scuse formali), dichiarazioni rivolte alla vittima da parte dell'autore di reato, contenute in uno scritto; l'autore del reato descrive il proprio comportamento e dichiara di esserne pienamente responsabile;
- la mediazione con vittima a-specifica, pratica che prevede un incontro di mediazione fra l'autore di un determinato reato e la vittima di una vicenda criminosa diversa (ma innescata dalla commissione di un reato della stessa specie). In altre parole, la fattispecie di reato rimane la stessa, ma il reo si confronta non con la vittima diretta o indiretta, ma con la vittima di un altro reato qualitativamente omogeneo a quello commesso. Tale pratica assume particolare valore perché offre, laddove non sia praticabile l'ipotesi di un incontro diretto fra vittima e reo, uno spazio di narrazione e di riflessione sulle conseguenze generate da determinati comportamenti illeciti evidenziando il bisogno di riparazione delle vittime.

4. Circle Dialogue e Circle Keeping

Attraverso il dialogo riparativo le domande non vengono usate per forzare un risultato, si cerca di dare semplicemente una struttura al cerchio in modo che la voce di ogni persona possa es-

sere ascoltata. Quando tutte le voci sono al centro, il cerchio stesso è in grado di far emergere ciò che è vero e come è necessario agire. Il momento del dialogo riparativo è caratterizzato dal *principio di non interferenza*, si accoglie semplicemente ciò che il gruppo esprime senza influenza alcuna: la sofferenza viene ascoltata e confortata, la confusione viene accolta e “sno-data” dal gruppo stesso, la rabbia viene onorata. Non vi è alcuna correzione diretta, si cerca di consigliare, curare e riparare l’esperienza di ciascuno attraverso l’ascolto attivo delle emozioni espresse. Alcune delle tecniche utilizzate nei laboratori esperienziali sono:

- *l’autoritratto (conoscersi e farsi conoscere)*: questo è il primo laboratorio svolto al fine di conoscere i componenti del gruppo e permettere agli stessi di conoscersi maggiormente tra di loro. Si invitano i ragazzi all’autoritratto attraverso la scelta di un’immagine, di una citazione, di un testo di una canzone a loro cara. L’obiettivo è presentarsi attraverso l’utilizzo della scrittura e/o del disegno;
- *il cerchio delle emozioni*: si invitano sempre i ragazzi alla disposizione in cerchio, al cui centro, in modo da essere ben visibili a tutti i partecipanti, verranno messe a loro disposizione delle cartoline con immagini di vario genere (circa 100 immagini). Ognuno è invitato ad alzarsi e a sceglierne alcune che evocano un ricordo, uno stato d’animo, un’emozione. Al termine della scelta da parte di tutti i partecipanti, gli stessi dovranno raccontarsi attraverso le cartoline individuate, in modo da far emergere emozioni e percezioni da loro provate. Obiettivo del laboratorio è quello di riconoscere l’emozione provata attraverso l’immagine associata dallo stesso protagonista;
- *c’è posta per me*: questa tecnica consiste nella scrittura di una prima lettera a sé stessi e poi ad un “compagno di viaggio” del gruppo stesso. La lettera a sé stessi verrà letta dall’autore mentre le lettere indirizzate ai componenti del gruppo saranno scritte in forma anonima, specificando solo il destinatario, e in un secondo momento, ridistribuite casualmente agli stessi che le leggeranno ai presenti;
- *il gomito delle relazioni*: il conduttore sceglie coppie di utenti assemblando persone con meno contatti. Ogni coppia sceglie un posto riservato per raccontare parte della propria vita all’altro e viceversa. Al termine il gruppo si pone in cerchio e i componenti delle coppie in precedenza ottenute non devono sedere vicini ma ai capi opposti. Si comincia con una coppia: un utente tiene il gomito (solitamente di lana, preferibilmente di colore blu, il colore della comunicazione) e l’altro utente tiene il capo del filo. Uno inizia raccontando la vita e la storia dell’altro in prima persona e così via. Si arriva al punto in cui si crea una rete tra tutto il gruppo (la rete simboleggia una relazione più ampia);
- *l’albero della vita*: viene chiesto ai ragazzi la realizzazione di un albero, partendo dalle radici fino ad arrivare ai rami, lasciando libera scelta sulla presenza o meno della chioma. Partendo dalle radici, dovranno indicare i valori che hanno acquisito dal nucleo familiare di appartenenza; sul tronco dovranno indicare, invece, due caratteristiche della loro personalità; sui rami dovranno indicare gli obiettivi futuri, i sogni e i desideri. L’albero della vita è uno strumento per riappropriarsi della propria identità, una metafora per raccontare la storia della propria vita passata, presente e futura;
- *Dr. Jekyll and Mr. Hyde (o la parte in ombra)*: si invitano gli utenti, a turno, a collocarsi di fronte ad un cartoncino nero ritagliato a forma di ombra e incollata a terra, simboleggiante la propria parte di ombra, e a riferire la cosa più brutta che hanno fatto nella loro vita, il rimorso più grande, se hanno elaborato tutto ciò e come lo hanno elaborato. Ognuno ha di fronte sé stesso con la propria coscienza (ad es., il non ho perdonato o aver avuto una reazione esagerata in una data situazione o aver fatto male a sé stessi). È un laboratorio difficile che necessita di esperienza e la restituzione è molto importante.

5. Conclusioni

La mediazione, dunque, è lo spazio dove i sentimenti possono trovare libera espressione, è il luogo in cui la violenza reciproca può dirsi e trasformarsi. Il termine "mediazione" deriva dal latino e vuol dire *"aprire nel mezzo"*, aprire nuovi canali dunque di comunicazione tra le parti in conflitto, al fine di ristabilire la pace tra i due soggetti. Bonafé-Schmitt definisce la mediazione come *"un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutrale cerca di consentire alle parti del conflitto di confrontare i propri punti di vista e grazie al suo aiuto di trovare una soluzione al conflitto stesso"* (BONAFÉ-SCHMITT J. P., *Conflit, mettre hors-jeu la violence*).

La mediazione mira, dunque, a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti. L'obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell'interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria e attiva e responsabile capacità decisionale. Nella mediazione la rappresentazione del conflitto permette di ricostruirne ogni momento portando, dunque, i mediati a rivivere le proprie sofferenze: attraverso l'accettazione della sofferenza propria e altrui avviene l'abbandono della vecchia personalità per riscoprirne una nuova, più armoniosa, nella speranza di una riparazione. Tale passaggio necessita di tempo che dal filosofo presocratico Anassimandro viene concepito come il Giudice supremo in quanto *"ristabilisce un equilibrio compensando un disequilibrio. Ogni ingiustizia deve essere riparata per restituire a colui che l'ha subita la sua possibilità di essere"* (MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, FrancoAngeli).

* Presidente AIMePe (Associazione Italiana Mediatori Penali)

I laboratori di ricerca e la diffusione della mediazione nei diversi contesti sociali e istituzionali

Francesca Chirico (*)

SOMMARIO

1. Gli strumenti della giustizia riparativa nei laboratori di ricerca e diffusione della mediazione: fra criticità e buone prassi - 2. La mediazione aspecifica - 3. ADRMedLab - Laboratorio e osservatorio della mediazione - 4. MediAmo: un contenitore di progetti di mediazione - 5. Ri-Mediamo ... oltre il conflitto: la gestione del conflitto e il valore sociale della mediazione - 6. Conclusioni.

1. Gli strumenti della giustizia riparativa nei laboratori di ricerca e diffusione della mediazione: fra criticità e buone prassi

Nell'ampio e complesso panorama della giustizia riparativa, grande valore assumono i laboratori e gli spazi di ricerca e diffusione della cultura della mediazione e delle altre pratiche di risoluzione alternativa delle controversie.

In Italia sono diverse le esperienze, sia legate al Terzo settore, sia maturate in contesti accademici o istituzionali, che promuovono la pratica della mediazione come strumento di pace sociale, in quanto la riparazione - insita nel concetto stesso di giustizia complementare a quella ordinaria - ha uno spessore etico che trascende il concetto di pena e di risarcimento.

*"Il termine "giustizia riparativa" rimanda a un ambito concettuale che ingloba presupposti antropologici, questioni filosofiche, dati criminologici, norme giuridiche e prassi dialogico-riconciliative che, nel tempo, hanno concorso a delineare un modello teorico di giustizia autonomo e riconoscibile oltre che una serie di metodologie del fare giustizia aventi come orizzonte la riparazione dell'offesa, del danno e della sofferenza che si generano nell'ambito dei conflitti"*¹. I programmi di giustizia riparativa hanno dunque come fine ultimo quello di non riparare meramente al danno, ma di progettare o riprogettare la relazione fra le parti attraverso azioni positive che mirano all'assunzione di responsabilità, alla totale reintegrazione della vittima e del reo e ad un'apertura al futuro libera dalla colpa e dall'offesa (inflitta o ricevuta).

In questo ambito ampio e non sufficientemente positivizzato (nel quadro normativo italiano, ad esempio, la mediazione penale che pure rientra fra gli strumenti principali della giustizia riparativa, non è normata sotto il profilo procedurale, né vengono definite le strutture o la figura professionale del mediatore) è delegata agli operatori del settore l'iniziativa di promuovere protocolli, formulare progetti e creare spazi all'interno del sistema penale. Esempi in tal senso si

¹ Cfr. MANNOZZI G., alla voce *Giustizia Riparativa*, in *Enciclopedia del Diritto*, Ed. Giuffrè, 2017.

possono ravvisare fra le molteplici realtà di associazioni private che raggruppano professionisti del settore; cooperative sociali nel cui scopo statutario vi è la promozione della mediazione; associazioni di volontariato che collaborano con le Case Circondariali o le Comunità ministeriali e, non ultimi, i laboratori istituiti presso gli Atenei italiani nell'ambito dei quali - come appreso si dirà - opera l'ADRMedLab².

Nonostante l'impegno profuso da queste realtà virtuose e i rimproveri formali mossi dalla Comunità europea sull'intollerabilità del ritardo rispetto agli adeguamenti da adottare entro il 2006³ circa l'introduzione delle pratiche di giustizia riparativa, permangono alcune criticità che di fatto impediscono la nascita di laboratori di ricerca e il loro operare in modo non episodico o legato alla sensibilità dell'Istituzione che di volta in volta viene coinvolta in singoli progetti di mediazione. Una delle criticità ravvisabili nel ragionamento che si va facendo è certamente rinvenibile sin dai lessemi che definiscono la giustizia riparativa e che, anche nella normativa transnazionale, la collocano in un ampio spettro di azione che non agevola la cristallizzazione delle azioni da porre in essere per l'operatività dei laboratori di mediazione. Difatti, la direttiva 29/2012/UE, intende per *"giustizia riparativa: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale"*, è di pari tenore la definizione contenuta nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* elaborati dalle Nazioni Unite: *"La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing circles]"*.

Tali definizioni ci consegnano, per conseguenza, un macro ambito entro il quale è possibile collocare programmi e procedure che hanno carattere riparativo, ma manchevoli di univocità e non inseriti nell'alveo di una rete positiva di condivisione delle buone prassi.

Questa vaghezza della normativa transnazionale e l'inerzia nella quale sin qui è rimasto il legislatore nazionale, uniti alla difficoltà culturale di fare il passaggio da una concezione retributiva ad una concezione costruttiva e meno afflittiva - come lo stesso Consiglio d'Europa raccomanda - della giustizia penale, sono forse alla base di tale frammentazione di esperienze.

2. La mediazione aspecifica

Per risolvere il conflitto sovente si fa ricorso alla mediazione penale aspecifica, così come auspicata nel documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale e nelle conclusioni cui è giunto il Tavolo 13 sulla Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime⁴.

Lo strumento della mediazione aspecifica agevola l'introduzione della mediazione in istituzioni non ancora avvezze alla pratica mediativa e offre - al pari della mediazione diretta fra reo e vittima - uno spazio di narrazione e di riflessione sulle conseguenze generate dai comportamenti

² ADRMedLab di Ismed presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria - Laboratorio di Ricerca sui Processi di Mediazione - Università Cattolica del Sacro Cuore; *UnAltroModo* - Laboratorio sulla Mediazione delle Università di Firenze Pisa e Siena.

³ Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999.

⁴ Stati Generali sull'esecuzione penale: Documento finale - Parte sesta, *La giustizia riparativa*, par. 5. Le modalità attuative; Tavolo 13 - *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*, par. 4; *I principali strumenti della giustizia riparativa*.

illeciti che hanno dato origine al reato, evidenziando il bisogno di riparazione nei confronti delle vittime.

Parimenti, percorsi di mediazione aspecifica possono essere messi in atto quando ci si trova in presenza di minori che hanno subito la condotta antiggiuridica o provengono da contesti di grave marginalità sociale che possono anche condurre alla commissione di un reato.

In questo ambito, ben si comprende, come la mediazione aspecifica possa raggiungere un numero maggiore di destinatari che hanno comunque a che fare, anche *a latere*, con il reato o con gli attori e il contesto sociale che lo hanno determinato.

Nell'ottica di estendere le conseguenze positive della mediazione, soprattutto aspecifica, giova riprendere la citata direttiva 29/2012/UE che ha il merito di introdurre il concetto di vittima indiretta, dove per vittima si intende *"una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato"* e indiretta un *"familiare [...] che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima"*; dello stesso avviso la Convenzione di Istanbul, che include tra le vittime anche i minori che hanno assistito a forme di violenza, pertanto la tutela si estende alla vittima di violenza sia subita che assistita. Immaginando il minore nella sua fase di crescita sarà facile immaginare come la riparazione, il recupero e il reinserimento divengano cruciali per il suo crescere e diventare "grande".

L'AGIA - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - ha pubblicato nel 2018 il documento di studio e proposta *"La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile"* allo scopo di sollecitare il legislatore sulla necessità del ricorso alla mediazione penale quale forma compiuta di giustizia riparativa in tutte le fasi del procedimento penale minorile⁵.

Restando, quindi, nell'ambito minorile, si avverte la necessità di una "giustizia mite", per citare Zagrebelsky, in linea con le affermazioni costituzionali di tutela dei diritti in generale (in particolare all'art. 27) e con la Convenzione di New York del 1989, perché la gestione del conflitto, la mitezza, la pratica della mediazione educano alla pace. Basti pensare che la CRUI ha immaginato una rete virtuosa di Università italiane che attraverso la multidisciplinarietà formano gli studenti a concepire e costruire una società orientata ai valori della pace e della pacifica convivenza⁶.

Nel *"Manifesto per una giustizia minorile mite"*⁷ si afferma che è necessario *"puntare alla piena realizzazione in Italia della mediazione allo scopo di ottenere il risultato dell'affermazione della giurisdizione mite nel nostro diritto"*, questo perché la mediazione porta in sé una serie di importanti principi: intanto la volontarietà dell'adesione al tentativo e la consensualità nello svolgimento del procedimento, poi la funzione di pacificazione sociale (e non già di sola deflazione del contenzioso, animo con il quale la mediazione è stata introdotta in Italia con il d.lgs. n. 28/2010 nell'ambito civile e commerciale) e, infine, del riconoscimento dell'esistenza di un conflitto che le parti intendono superare alla presenza di un mediatore professionista che ne facilita il percorso ri-conciliativo.

Questo clima di fermento culturale unito alla discussione della imminente riforma del proces-

⁵ <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf>. Circa l'impegno di diffusione del documento, si veda l'attività dell'associazione Child's Friends (www.childsfriends.com) che attraverso lo studio e la ricerca promuove i diritti soggettivi di cui la persona del minore è titolare.

⁶ www.runipace.org - RUniPace è la Rete delle Università italiane per la Pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane. Ad essa aderiscono gli Atenei che ispirano la propria azione ai principi fondamentali della Costituzione, della Carta delle Nazioni Unite, dei Trattati istitutivi dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa.

⁷ OCCHIOGROSSO F., *Manifesto per una giustizia minorile mite*, Ed. FrancoAngeli, 2014.

so penale nella parte che riguarda la giustizia riparativa, fanno ben sperare gli operatori della mediazione circa la promozione di tale pratica che già nelle parole della Guardasigilli Marta Cartabia si conferma come una scelta di valore sulla quale puntare: *"Ridisegnare il volto della giustizia verso un sistema che riesca a domare "la rabbia della violenza e ricostruisca i legami civici tra i cittadini". A fronte del dilemma tra "riparazione o vendetta" nella maggior parte dei casi, sia le vittime che i carnefici scelgono la riparazione"*.

3. ADRMedLab - Laboratorio e osservatorio della mediazione

Nell'ambito delle esperienze che promuovono la mediazione nasce l'ADRMedLab: il Laboratorio di Ricerca e diffusione della cultura della mediazione istituito dall'Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione Ismed per il DiGiEs - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università Mediterranea.

Attraverso la sinergia con il mondo delle istituzioni, delle associazioni e grazie ai professionisti che coordinano le attività del laboratorio, Ismed ha aperto all'interno dell'azienda uno spazio di approfondimento dei temi della ricerca, dell'intervento, della promozione e della supervisione di progetti di mediazione nei conflitti civili, penali, familiari, scolastici e sociali.

Il laboratorio è rivolto a studenti, minori inseriti nel circuito penale, minori istituzionalizzati a vario titolo, soggetti che vivono situazioni di marginalità o disagio sociale, professionisti in ambito giuridico commerciale e psicologico/sociale, imprese, enti pubblici e privati (anche di promozione sociale) con lo scopo di diffondere la cultura della mediazione, prevenire i conflitti, promuovere un'idea di giustizia e legalità, avviare percorsi di partecipazione attiva, promuovere i temi dell'educazione socio-affettiva e delle competenze pro-sociali, realizzare laboratori atti alla risoluzione dei conflitti, all'acquisizione delle tecniche di negoziazione e alla specializzazione degli addetti ai lavori.

Parte dell'attività del laboratorio è dedicata all'Osservatorio impegnato a diffondere le novità giurisprudenziali e normative per promuovere il dibattito, l'analisi e lo studio dei rapporti tra mediazione e diritto. La cultura della mediazione passa attraverso la conoscenza che inevitabilmente apre ad una visione lungimirante della crescita dell'istituto nel nostro Paese.

4. MediAmo: un contenitore di progetti di mediazione

L'ADRMedLab oltre all'approccio teorico di studio, porta avanti un'attività laboratoriale che, parafrasando il noto aforisma di Robert Frost *"The best way out is always through"*, promuove occasioni esperienziali in cui il conflitto che è esperienza costitutiva della vicenda umana - va riconosciuto, "attraversato" e trasformato in un'opportunità per conoscere di più sé stessi e gli altri mediante l'utilizzo delle tecniche di gestione del conflitto.

Il progetto MediAmo è un contenitore nel quale vengono promossi progetti di mediazione aventi sempre come obiettivi principali l'inclusione sociale, l'attenzione ai soggetti in conflitto e la conseguente valorizzazione dei loro bisogni, il coinvolgimento della comunità, il contenimento dell'allarme sociale e il rafforzamento dei valori morali.

Promuove la diffusione della pratica della mediazione come collante sociale che avvicina i singoli soggetti alla giustizia, un modo per renderli protagonisti nella gestione dei problemi relazionali maturando la piena condivisione dei valori della consapevolezza, della responsabilità e dell'autonomia.

MediAmo ha l'ambizione di guardare al conflitto - nei diversi ambiti - non come un processo di accertamento di torti e ragioni, ma come la maturazione del raggiungimento di soluzioni conciliative consensuali che, proprio perché condivise, durano nel tempo e fanno crescere il

senso di responsabilità nelle parti coinvolte.

5. Ri-Mediamo ... oltre il conflitto: la gestione del conflitto e il valore sociale della mediazione

Entro quest'ottica nasce il progetto di mediazione penale minorile aspecifica e avviamento professionale *Ri-Mediamo ... oltre il conflitto*.

Il progetto prende impulso dalla sottoscrizione del *Protocollo di intesa finalizzato alla tutela dei minori in situazioni di marginalità* fra Ismed, l'Università Mediterranea, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e la Camera Minorile di Reggio Calabria e sponsorizzato dall'Azienda Orafa del Maestro Gerardo Sacco e dall'Istituto Gemmologico IGEA che hanno curato la parte professionalizzante, nonché da U.N.C.I. - Unione delle Cooperative Italiane - sez. Calabria che ha istituito un fondo per finanziare una *start-up* finalizzata alla lavorazione dei semipreziosi e dei manufatti artigianali.

Le attività hanno preso avvio nel febbraio del 2020 e si sono articolate in due fasi: il modulo sulla gestione del conflitto e il modulo sull'avviamento professionale.

Il progetto si è concluso 7 giugno 2021 con la realizzazione di un segno concreto: la creazione della Cooperativa sociale Intrecci, l'impresa tutta al femminile composta da quattro dei nove minori indicati dall'Autorità giudiziaria nell'ambito del progetto stesso e inaugurata il 15 settembre 2021 da una madrina d'eccezione, la Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Prof. ssa Elena Bonetti che nell'occasione del taglio del nastro della sede della cooperativa, ospitata presso i locali dell'Azione Cattolica Diocesana di Reggio Calabria-Bova, ha sottolineato l'importanza delle pari opportunità come punto di accesso al mondo del lavoro e dell'emancipazione e l'accelerazione sull'*empowerment* economico delle donne che costituisce la vera parità.

Nel dettaglio, il percorso formativo di superamento e gestione del conflitto e di avviamento lavorativo ha riguardato minori inseriti nel circuito penale o istituzionalizzati a vario titolo provenienti da contesti caratterizzati da povertà educativa e che hanno vissuto situazioni di conflitto, o perché autori di reato o perché cresciuti in contesti di violenza soprattutto familiare, in cui i genitori sono stati raggiunti da provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale e le cui condotte hanno avuto una ricaduta negativa sul minore tanto da determinarne la collocazione in comunità.

Il modulo sulla gestione del conflitto. Il percorso di mediazione penale aspecifica e gestione del conflitto è stato seguito dai mediatori professionisti Ismed e dai docenti del DiGiES. I minori hanno affrontato i temi della conflittualità con sé stessi e con il contesto che ha originato il reato e/o il disagio, acquisendo tecniche di gestione della rabbia e delle emozioni e modalità comportamentali per il reinserimento nei contesti di provenienza.

Il modulo professionalizzante. La seconda parte del progetto è stata volta a far acquisire competenze professionali mediante attività laboratoriali all'interno delle quali le maestranze dell'Azienda Orafa del Maestro Gerardo Sacco e dell'Istituto Gemmologico IGEA hanno avviato i minori alla conoscenza delle gemme e alla lavorazione dei semipreziosi.

L'intuizione di unire l'attività professionalizzante nasce dalla consapevolezza che nessun progetto, neppure il più virtuoso, scisso dalla concreta possibilità dell'inserimento lavorativo, possa aiutare realmente i ragazzi ad emanciparsi dalle situazioni di difficoltà con le quali si trovano loro malgrado a convivere.

La scelta, poi, di dedicarsi all'arte orafa non è decontestualizzata dal percorso di mediazione, anzi, è maturata in fase di progettazione ed ha una triplice valenza: educare i ragazzi al bello (ad esempio, offrendo loro l'opportunità di entrare in contatto con il mondo dell'arte, della poesia, della filmografia); mantenere una condotta lineare improntata alla legalità per poter esercitare

professioni legate al mondo della gemmologia e dell'oreficeria e, non ultimo, imparare a riparare i legami ripartendo dalla paziente ricucitura del tessuto comunicativo che l'evento conflitto ha lacerato.

L'immagine dell'oro rimanda alle tecniche mediative contenute nel volume *"Come oro tra le crepe: l'arte gentile di riparare le relazioni"*⁸. Nel volume gli autori paragonano la giustizia riparativa alla raffinata arte giapponese del *"Kintsugi"* (che significa letteralmente *"riparare con l'oro"*) concependo questa pratica come modo per colmare le crepe, riparare i propri legami e curare le proprie ferite *"con il materiale prezioso della responsabilità"* considerandole un'occasione generativa di crescita personale e di riprogettazione del futuro.

Nei laboratori guidati da una psicologa i ragazzi hanno raggiunto la consapevolezza che a volte *"le cose si rompono"*: un oggetto cozza tante volte finché non si frantuma in mille pezzi. Ma quell'oggetto può essere riparato, ripreso in mano, rimodellato. Probabilmente non sarà più lo stesso di prima, perché quando rimetti insieme i cocci assume una diversa fisionomia e le ferite rimarranno evidenti. Similmente, anche la vita cozza con la dimensione del conflitto fino a rompersi, a creparsi, a ferire; eppure, vi è sempre la possibilità di riprenderla in mano e ripararla facendo pace con sé stessi e riallacciando gradualmente le relazioni con il contesto sociale più ampio dal quale ci si era allontanati.

Come nella tecnica del *Kintsugi*, dove i metalli preziosi vengono utilizzati per saldare i frammenti di ceramica, così nella vita le cicatrici che restano evidenti dopo la riparazione, costituiscono un'occasione preziosa di riscatto.

Dei ragazzi individuati dal Tribunale per i Minorenni non vi era alcun accenno sulla storia processuale, solo una generica indicazione circa il reato commesso o subito. Nel corso degli incontri hanno condiviso ciò che hanno ritenuto della loro storia umana e processuale e, lavorando di concerto con gli educatori di comunità e i responsabili delle strutture, l'approfondimento dei temi del conflitto, della bellezza, dell'importanza delle parole, dell'arte, delle emozioni, dei luoghi del conflitto e del perdono, hanno suscitato in alcuni dei minori un atteggiamento di apertura nei confronti dei contesti di provenienza e una ripresa dei legami interrotti con gli eventi che hanno portato al distacco fisico ed emotivo e all'ingresso in comunità.

L'intenzione di consegnare nelle loro mani uno strumento atto ad acquisire autonomia e autostima per essere padroni della propria vita e in grado di consentir loro di avere una progettualità di vita, si è concretizzata con la creazione della Cooperativa Intrecci, il cui nome è nato direttamente dalla creatività e dalla sensibilità dei ragazzi: *"Inizia con un intreccio di mani il nostro percorso. Mentre annodi ti accorgi che mediare è un modo per entrare nel mondo dell'altro e guardarlo dal suo punto di vista, per entrare in te stesso e attraversare quel conflitto che un po' tutti ci portiamo dentro e che quando esplode si allarga a chi è fuori e l'onda d'urto fa un sacco di danni. Mentre annodi tutti i fili di cotone, si sciolgono i tanti nodi che hai nello stomaco"*.

I ragazzi coinvolti nel progetto provengono da culture, religioni e ambienti sociali molto differenti fra loro. Il *gap* culturale e sociale non ha loro consentito di fruire delle stesse opportunità dei coetanei esponendoli a contesti e relazioni di illegalità e grave marginalità. L'obiettivo del percorso non è stato solo quello di approfondire i temi della giustizia riparativa, del superamento e della gestione del conflitto, ma di promuovere la crescita culturale della comunità educante chiamata ad accogliere e ri-accogliere i ragazzi; per tale motivo, il *focus* del progetto intimamente si interseca con il tema delle pari opportunità che ciascun individuo, soprattutto se in fase di crescita, deve possedere come prerequisito per costruire il proprio futuro senza condizionamenti e pregiudizi in ordine alla classe sociale o al nucleo familiare di appartenenza.

⁸ CIAPPI S., MASIN S., PAVAN R., *Come oro tra le crepe, ovvero l'arte gentile di riparare le relazioni: Modalità e prassi d'intervento del facilitatore nella giustizia riparativa*, PM Edizioni, 2020. Uno degli autori, Silvio Ciappi, ha partecipato in qualità di docente ad una lezione del progetto Ri-Mediamo aperta anche ai professionisti.

Il progetto Ri-Mediamo sarà replicato ogni anno mutuando la parte formativa ed orientandosi a diverse realtà professionalizzanti che culmineranno sempre nella costituzione di attività imprenditoriali di tipo sociale, nel rispetto della volontà dei minori di avviare questo tipo di esperienza. Il progetto, in questa e nelle successive edizioni, è sintetizzato tutto in questa frase di Eraclito: *"Ciò che è opposto si concilia. Dalle cose in conflitto nasce l'armonia più bella"*.

6. Conclusioni

Fiandaca asseriva che *"le teorie della criminalizzazione non possono essere considerate come costruzioni di tipo dogmatico, chiuse, asettiche e autoreferenziali: esse, piuttosto, sono il riflesso (anche implicito) di concezioni culturali e politico ideologiche più ampie e, comunque, di inevitabili prese di posizione di valore"*. Quest'affermazione consente di apprezzare lo sforzo che il Governo sta operando per approvare una riforma della giustizia in cui vi è la riscoperta etico-ontologica della bellezza della persona umana e della complessità di tutto il mondo che porta dentro di sé, fatto di luci e ombre, di granitiche certezze e profonde contraddizioni.

Concepire, quindi, una riforma della giustizia penale che miri, per quanto si ha di comprendere, a considerare la persona e non la norma astratta, sia rispetto alle istanze di riconoscimento delle vittime, sia rispetto ai diritti umani in capo agli autori di reato, apre ad una dimensione didattica della giustizia riparativa nella quale la dimensione laboratoriale trova la sua più esatta connotazione.

Il laboratorio è un luogo in cui si coniugano teoria e prassi. Le attività e i percorsi formativi che ivi si svolgono mirano alla costruzione di competenze da mettere a servizio di determinate situazioni (la mediazione, nel nostro caso). I luoghi di commistione dei saperi in cui si sperimenta, si studia, si promuovono progetti concreti di risoluzione del conflitto, restituiscono il valore etico e sociale di una pratica che, fuori da *asettiche costruzioni dogmatiche*, si incarna nella vita dell'uomo per ripararla e ridarle dignità.

** Responsabile Organismo di Mediazione "IsmedGroup",
Coordinatore ADRMedLab, Mediatore di conflitti*

La comunicazione efficace e l'ascolto attivo nei percorsi di mediazione

Rocco Chizzoniti (*)

SOMMARIO

1. Introduzione - 2. I tre livelli della comunicazione - 3. La mappa non è il territorio - 4. Conclusioni: l'importanza delle parole nella mediazione.

1. Introduzione

Nella vita quotidiana conosciamo tutti l'importanza della comunicazione, in qualsiasi tipo di contesto.

Nel corso dei decenni molti sono stati gli studi in materia per riuscire a comprendere principi, dinamiche e *best practice* della buona comunicazione.

Basti pensare al famoso Psicologo Robert Cialdini e ai suoi lavori sulla comunicazione persuasiva (1984) o a Richard Bandler, John Grinder e Robert Dilts (1970) che hanno elaborato la Programmazione Neurolinguistica proprio per analizzare a fondo l'impatto, non più trascurabile, della comunicazione sulle relazioni. Quest'ultima, non a caso, consterebbe semplicemente in una serie di tecniche e strategie ricavabili dall'osservazione di più persone di notevole successo nei propri campi: avvocatura, politica, psicoterapia, vendita ecc.

Comprendere quindi i meccanismi della comunicazione significa ricostruire un manuale guida da utilizzare in ogni ambiente, per migliorare e potenziare le proprie *performance*.

Ad esempio, un bravo sportivo dovrà imparare soprattutto a "parlare" e ragionare con sé stesso per concentrarsi e centrare l'obiettivo desiderato. Un'azione non dissimile da qualsiasi altra operata da chiunque di noi sul lavoro, in famiglia e così via.

Saper comunicare a sé stessi o al prossimo consente di mantenere saldo il *focus* attentivo su quanto prefissato.

Di conseguenza gli obiettivi specifici della comunicazione assertiva possono essere solitamente riassunti in:

1. *costruire e gestire una relazione efficace;*
2. *generare feeling;*
3. *migliorare le proprie capacità comunicative in campo professionale e relazionale.*

Saper comunicare aiuta a costruire relazioni sane. Il più delle volte, infatti, un banale dissidio di coppia può essere solo il risultato di una interlocuzione fra le parti strutturata con parole "diverse". Ciò perché nei litigi più comuni, stando ben attenti alla comunicazione delle parole utilizzate, si può spesso notare come si parli degli stessi argomenti, sostenendo le stesse idee, impiegando tuttavia parole del tutto diverse, il che genera confusione e conflitto.

Le diverse parole creano sovente un clima discordante perché ogni persona interpreta ogni

vocabolario a modo proprio, a seconda dei propri studi, delle proprie influenze culturali e soprattutto in base alla propria esperienza.

Saper riconoscere queste discrepanze rimettendo in "sintonia" le persone, a livello verbale, diventa dunque una potentissima strategia di comunicazione efficace: le persone possono sentirsi comprese e capite soltanto quando qualcuno "parla la loro lingua".

Per queste ragioni diviene fondamentale focalizzarsi e studiare a fondo i contenuti dei propri messaggi oltre agli aspetti non verbali. In parole povere: ciò che diciamo e come lo diciamo.

2. I tre livelli della comunicazione

Possiamo distinguere tre livelli, ognuno con particolari peculiarità e risvolti, all'interno di un processo comunicativo:

1. verbale;
2. paraverbale;
3. non verbale.

La comunicazione "verbale" riguarda il "che cosa" viene comunicato, attraverso ovviamente una sintassi.

La comunicazione "paraverbale" analizza gli aspetti del "come" si comunica: tono, volume, velocità, melodia, pause.

Un'unica pausa durante un discorso può aggiungere solennità a quanto detto o addirittura cambiare l'ordine di priorità o importanza alle parole. Qualcosa che conoscono molto bene coloro che si occupano di recitazione e teatro.

Non solo, proseguendo nei livelli della comunicazione, la componente "non verbale" potrebbe arrivare persino a contraddire quanto sostenuto: frequentemente una persona che mente utilizza dei movimenti del corpo che possono essere, data la tensione, *iper*-bloccati o incoerenti. Si pensi ad una persona che verbalizza una frase affermativa ma con la nuca al contempo fa il tipico cenno di diniego.

Questi canali di comunicazione, secondo alcuni studi sulla psicologia delle emozioni (MEHRABIAN, 1972), presentano una diversa e interessante incidenza sulle persone. Si parla di circa il 55% per il linguaggio non verbale del corpo, il 38% per il tono e l'espressione della voce e il 7% per le effettive parole proferite.

Questo studio viene nondimeno spesso confuso e mal interpretato con la falsa credenza che la comunicazione efficace, assertiva o persuasiva si giochi tutto sul 93% para/non verbale, relegando le parole (7%) ad un quasi inutile orpello.

In realtà ogni comunicazione va contestualizzata. Anzi gli studi cognitivi sull'inconscio ci dicono che quel 93% è più riconducibile a meri meccanismi inconsapevoli, mentre il parlato è frutto di un'azione completamente conscia.

Altrimenti come spiegheremmo il grosso impatto comunicativo dei discorsi dei politici ascoltati alla radio dove, per forza di cose, si perde una grande fetta della comunicazione non verbale? Non tutti sanno, andando indietro nel tempo per fare un eloquente esempio, che nella prima sfida fra Kennedy e Nixon per le presidenziali USA il primo vinse il confronto in TV, mentre il secondo alla Radio.

Kennedy si presentava molto bene, ma Nixon era un più abile oratore.

3. La mappa non è il territorio

Nel mondo della comunicazione non è difficile imbattersi nella massima "*la mappa non è il territorio*", ma cosa significa? Vuol dire che tutte le persone rispondono alla realtà con proprie, per-

sonali percezioni, che lo stesso "territorio" viene battuto da persone diverse con "mappe" diverse. Ogni persona ha così la propria mappa individuale del mondo che la circonda, all'interno del quale cercherà di fare le migliori scelte possibili fra quelle disponibili.

Per questo motivo è possibile dare molte interpretazioni e spiegazioni allo stesso evento, diversi punti di vista possono collimare o divergere nello stesso momento per lo stesso stimolo. Una buona comunicazione cerca invece di divergere il meno possibile, rendendo gli interlocutori in perfetta sintonia fra loro.

A tal fine occorre necessariamente lavorare sulla relazione emotiva, detta anche "rapport", entrando in contatto con il prossimo, sintonizzandoci sulla stessa lunghezza d'onda, assumendo lo stesso punto di vista per parlare appunto lo stesso linguaggio.

Ogni persona utilizza di fatto un linguaggio coerente con il proprio "sistema rappresentazionale", un complesso senso-neuro-motore grazie al quale vengono elaborate tutte le informazioni dell'ambiente.

Vengono comunemente distinti tre tipi di sistemi o canali:

1. visivo;
2. uditivo;
3. cenestesico.

Le persone che utilizzano più spesso un canale "visivo" sono generalmente più attente all'estetica, lavorano meglio sotto pressione e sono più veloci nell'eloquio.

Gli individui che hanno una predilezione per il canale "uditivo" sono eccellenti ascoltatori, molto sensibili ai rumori, preferendo il silenzio, sfruttando i propri tempi per affrontare qualsiasi azione analizzandola a fondo.

Infine, il canale "cenestesico" è molto adoperato da chi vive ogni aspetto a livello prettamente emotivo, vivendo male le costrizioni e apprezzando il contatto fisico.

Sarebbero molti gli aspetti da approfondire per ogni canale enunciato, ma è utile saperli riconoscere per riuscire a meglio entrare in sintonia con l'interlocutore.

Tutti utilizziamo ogni singolo canale, nessuno escluso, con la prevalenza comunque di uno rispetto agli altri a seconda del contesto. Al contrario riuscire a padroneggiarli tutti contemporaneamente crea una situazione di equilibrio tale da rendere un comunicatore altamente efficace per tutta una platea di ascoltatori, dove sono presenti ovvie prevalenze.

Un perfetto oratore, innatamente o con il giusto allenamento, saprà costruire un discorso che vada a colpire qualunque canale visivo, uditivo e cenestesico, catturando l'attenzione di qualsiasi interlocutore.

Diversamente, qualora ci trovassimo in presenza di una sola persona, risulterebbe più utile focalizzarci sul suo canale prevalente.

4. Conclusioni: l'importanza delle parole nella mediazione

Come visto ogni persona è portatrice di una propria mappa, di un proprio punto di vista, di un proprio vocabolario, di un proprio stile linguistico e di conseguenza di un proprio stile e canale di comunicazione.

Saper ascoltare è la chiave di volta per meglio comprendere gli altri raggiungendo la corretta sintonia.

Le parole, seppur con il loro misero 7%, rappresentano un potente ed inconfutabile emettitore di messaggi utili a capire lo schema di funzionamento della mappa altrui.

Una persona con prevalenza del canale visivo di fronte ad una torta appena sfornata non penserà *in primis* al gusto ma a quanto è bella, tanto da mangiarsela con gli occhi.

Al contrario chi risiede su un registro più cenestesico proverà subito la scontata acquolina in bocca.

Per indagare quindi il canale prevalente e cominciare a parlare la stessa lingua dell'interlocutore è sufficiente udire le parole utilizzate per descrivere situazioni, oggetti o esperienze.

Ogni canale comunicativo viene assolutamente espresso secondo un proprio riconoscibile vocabolario.

Volendo fare un ulteriore esempio una persona visiva descriverà la propria casa in termini di spazio e luminosità, una persona uditiva ne decanterà più probabilmente la calma e la tranquillità, mentre una persona cenestesica ne apprezzerà il calore e i profumi.

All'interno di qualsiasi contesto di discussione e di mediazione fra più parti diventa indispensabile analizzare il linguaggio altrui per tararsi di conseguenza.

Riuscire a mediare per raggiungere un accordo, superando dissidi e contrasti, è un obiettivo che è possibile perseguire soltanto aprendosi all'altro, ascoltandolo, comprendendolo fino a parlare la stessa lingua, usufruendo dello stesso canale comunicativo.

Ogni percorso di mediazione potrà avere successo unicamente col miglioramento della comunicazione, contemplando i bisogni in gioco, introducendo azioni che portino al punto di incontro le parti in causa, superando strategicamente tutti i possibili conflitti in atto.

** Psicologo Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia della Comunicazione*

